



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
- Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
va@pec.mite.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
- Commissione Tecnica PNRR/PNIEC
COMPNIEC@pec.mite.gov.it
e p.c. Ministero della Cultura - Soprintendenza
Speciale per il Piano di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID: 9789] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU). Proponente: Engie Trexenta S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Trasmissione osservazioni.

In riferimento alla procedura in oggetto, di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la cui istanza è stata presentata dalla società Engie Trexenta S.r.l., vista la nota dello stesso Ministero, prot. n. 0080436 del 18.05.2023 (prot. D.G.A. n. 15377 di pari data) di procedibilità dell'istanza, pubblicazione documentazione e nomina del responsabile del procedimento, preso atto dei pareri acquisiti da Enti e Amministrazioni regionali, invitati a fornire il proprio contributo istruttorio con nota prot. D.G.A. n. 15803 del 22.05.2023, si rappresenta quanto segue.

La proposta progettuale è relativa alla realizzazione di un impianto eolico di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da n. 7 aerogeneratori, della potenza unitaria pari a 6,0 MW, di cui n. 5 nel territorio del comune di Sanluri, n. 1 in quello di Sardara e n. 1 nel territorio del comune di Villanovaforru.

L'impianto eolico si sviluppa in un'area, classificata interamente come zona urbanistica "E" (agricola), avente morfologia del suolo di tipo collinare e altimetria variabile tra i 229 m e i 290 m s.l.m., distante circa 2,36 km dal centro urbano di Villanovaforru, 2,36 km dal centro urbano di Sanluri, 3,54 km dal centro urbano di Sardara e 5,25 km dal centro urbano di Furtei.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Ciascun aerogeneratore è dotato di n. 3 pale, torre di sostegno tubolare in acciaio e/o in cemento armato con altezza al mozzo di 115 metri, diametro del rotore di 170 metri, altezza complessiva di 200 metri. Le opere civili previste comprendono l'esecuzione dei plinti di fondazione degli aerogeneratori, la realizzazione delle piazzole di montaggio e manutenzione, l'adeguamento/ampliamento della rete viaria esistente nel sito e la realizzazione della viabilità di servizio interna all'impianto. Sono altresì previsti scavi a sezione obbligata per la realizzazione di cavidotti interrati, per il collegamento elettrico tra i singoli aerogeneratori, tra gli aerogeneratori e la sottostazione di consegna.

La soluzione di connessione alla R.T.N., prevede che l'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV sulla sezione a 150 kV di una futura Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione R.T.N. 380/150 kV di Terna da realizzarsi nel territorio del Comune di Sanluri, a nord-est del centro abitato, da inserire in entra – esce alla linea R.T.N. 380 kV "Ittiri - Selargius". Più in particolare il progetto di connessione prevede:

- elettrodotto in cavo interrato, in media tensione, per il trasferimento dell'energia prodotta dagli aerogeneratori verso la stazione elettrica di trasformazione 150/30 kV, il cui tracciato interessa, oltre che i territori dei comuni su cui insiste l'impianto eolico, anche il territorio di Furtei;
- nuova Stazione di Utenza 30/150 kV;
- opere Condivise dell'Impianto di Utenza (Opere Condivise), costituite da sbarre comuni, dallo stallo arrivo linea e da una linea in cavo interrato a 150 kV, condivise tra la Società ed altri operatori, in antenna a 150 kV sulla sezione a 150 kV di una futura Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione R.T.N. 380/150 kV da inserire in entra – esce alla linea RTN 380 kV "Ittiri - Selargius";
- nuovo stallo utente da realizzarsi nella nuova stazione elettrica di smistamento (SE) a 380/150 kV della RTN da inserire in entra - esce sulla linea RTN a 380 kV "Ittiri - Selargius".

La producibilità preliminare del sito viene stimata pari a 106,3 GWh/anno.

Premesso quanto sopra, si comunicano le risultanze dell'istruttoria condotta dal Servizio V.I.A.

In relazione al **aspetti di natura programmatica**:

1. per quanto riguarda le linee guida regionali in materia, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 59/90 del 2020 avente ad oggetto "Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili", si osserva che, sulla base dei contributi istruttori pervenuti, in particolare, da parte delle Amministrazioni comunali interessate dall'intervento, del Servizio ispettorato ripartimentale del CFVA di Cagliari e del Servizio Territorio Rurale Agro-



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Ambiente e Infrastrutture, le opere proposte interessano aree non idonee in quanto l'area di intervento è ricca di siti archeologici, di beni paesaggistici e di notevole interesse culturale. Inoltre, potrebbe esserci un interessamento, non verificabile in modo puntuale sulla base della documentazione disponibile, di aree vincolate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) e g), del D.lgs. 42/2004. Infine, si segnala che il terreno in agro del Comune di Sanluri distinto in catasto al Foglio 21, mappale 130, è accertato come aperto all'esercizio dell'uso civico e che il tratto di cavidotto MT che attraversa il territorio del Comune di Furtei interferisce con aree servite da infrastrutture gestite dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale;

2. con riferimento all'analisi dei vincoli PAI vigenti, nel rinviare a quanto segnalato dalla Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, si rileva l'interferenza dell'aerogeneratore WTG07 con aree classificate a pericolosità moderata da frana Hg1, mentre, per quanto riguarda le opere lineari (cavidotto, viabilità), si rilevano interferenze con aree classificate a pericolosità geomorfologica Hg2 e con il reticolo idrografico ufficiale ai fini PAI. Inoltre, si segnala l'interferenza della Stazione RTN in progetto con due elementi idrici rappresentati nella cartografia dell'Istituto Geografico Militare (IGM), Carta topografica d'Italia - serie 25V edita per la Sardegna dal 1958 al 1965, che integra il reticolo idrografico ai fini PAI, così come previsto dalla Deliberazione del C.I. n. 3 del 30.07.2015;
3. in riferimento alla coerenza del progetto con la pianificazione urbanistica comunale, si segnala che tutti gli aerogeneratori ricadono in Zona urbanistica classificata E – Agricola: in particolare, come segnalato dal Comune di Sanluri nelle proprie osservazioni, sia l'impianto eolico che la viabilità di nuova realizzazione, interessano aree agricole classificate come "di primaria importanza per la funzione agricola-produttiva, caratterizzate anche da una produzione tipica e specializzata";
4. come evidenziato dai Comuni interessati, che hanno espresso un forte dissenso alla realizzazione dell'impianto, il progetto contrasta con le linee di sviluppo del territorio previste dagli strumenti di pianificazione vigenti, improntate sulla valorizzazione in chiave turistica e tutela del ricco patrimonio storico culturale, naturalistico e del paesaggio agrario e sulla valorizzazione delle produzioni agricole tradizionali. Inoltre le Amministrazioni lamentano l'assenza di una condivisione preventiva del progetto, la mancanza di benefici per le proprie comunità e la concentrazione nelle zone limitrofe di altre analoghe iniziative, i cui impatti cumulativi non sono stati adeguatamente valutati.

In merito agli **aspetti progettuali**:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

1. si rileva la presenza di un'analisi delle alternative localizzative, tecnologiche e dimensionali non adeguatamente sviluppata e non supportata dalla valutazione dei costi ambientali. Si ritiene che tale analisi debba essere sviluppata, oltre che in funzione di quanto emerso nel quadro di riferimento programmatico, anche tenendo conto della vocazione agricola dell'area. L'analisi di tipo comparativo dovrà misurare la soluzione economicamente più vantaggiosa tra varie configurazioni possibili ed essere supportata dall'analisi costi benefici;
2. in merito all'analisi costi benefici, non sviluppata dalla Proponente, si osserva quanto segue:
 - 2.1 l'impianto, la cui area di visibilità è di 35.5 mila ettari, ha un elevatissimo impatto territoriale con un alto livello di concentrazione, che cumulando con i numerosi impianti in corso di valutazione/autorizzazione nello stesso ambito di intervento, definisce un'area di visibilità complessiva di 112 mila ettari circa, che interferisce sui paesaggi rurali di quattro regioni contigue: Marmilla, Trexenta, Campidano e Gerrei. I paesaggi rurali di queste regioni sono arricchiti, oltre che dalla presenza di tipicità produttive storiche, diverse e di grande pregio, da una densissima presenza di beni archeologici e culturali di varie epoche, di cui quella nuragica è quella maggiormente caratterizzante. La rete dell'offerta culturale, dei comuni ricadenti nell'area di visibilità, registra centinaia di migliaia di visitatori. Il valore di mercato generato annualmente dalla spesa dei visitatori del circuito dei beni culturali rappresenta un indotto economico in crescita. Le interferenze su questi beni riverbera esternalità sui ricettori turistico culturali che non sono state indagate;
 - 2.2 si segnala che la Regione Sardegna ha investito, nella Manovra 2023-2025, risorse pari a € 33.579.200 destinate ai comuni per la valorizzazione, tutela e salvaguardia del circuito dei beni archeologici di epoca nuragica. Ciò al fine di rafforzare e sostenere, assieme all'Associazione "Sardegna verso l'Unesco", il riconoscimento dei monumenti della civiltà nuragica all'interno della 'World Heritage List' del patrimonio universale dell'Unesco. Il dossier propone la valorizzazione dell'enorme patrimonio storico e archeologico della Sardegna, rappresentato complessivamente da oltre 10.000 monumenti (tombe dei giganti, pozzi sacri, nuraghi) e la creazione di nuove forme di sviluppo economico;
 - 2.3 non sono stati stimati gli impatti sull'avifauna connessi ai rischi di perdite di esemplari dell'Aquila del Bonelli e del Grifone, per la reintroduzione e ripopolamento dei quali sono stati spesi ingenti risorse dell'UE attraverso i progetti Life. Il programma di ripopolamento dei grifoni comprende tutta la Rete Natura 2000 dell'Isola, tra cui l'area della ZPS ITB043055



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

“Monte dei Sette Fratelli” all'interno della quale si trovano il carnaio e la voliera realizzati da Fo. Re.S.T.A.S. nell'Oasi di Protezione Faunistica “Monte Genis” (Villassalto). Sono destinati al sito di Monte Genis 12 pulli di grifone arrivati recentemente in Sardegna dalla Spagna. I numerosi impianti eolici proposti in quest'area costituiscono una luna barriera lungo le rotte di volo (sud /est-nord-ovest) che collegano i diversi areali (Villassalto - Bosa).

2.4 non è stato analizzato l'effetto barriera cumulato sotto il profilo delle limitazioni alla operazioni di lotta agli incendi boschivi.

2.5 In conclusione, l'impianto ha un altissimo livello di concentrazione e un rilevantissimo impatto territoriale, a livello locale, non mitigabile, in particolare, sulle componenti culturali, naturalistiche e agrarie di un paesaggio rurale di importanza mondiale. I costi di tali impatti non sono stati indagati, il rischio della loro compromissione è altissimo così come il loro valore. Le valenze interferite sono i principali attrattori della domanda turistica delle aree interne. Gli impatti su queste matrici interferiscono sul nuovo modello di sviluppo economico, in crescita, sul quale sono riposte le sole e più stabili opportunità di lavoro delle nuove generazioni. Opportunità sulle quali è ancorata la speranza di limitare e invertire il processo di spopolamento delle aree interne dell'Isola, condizione essenziale per il governo del territorio, la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali (gestione delle foreste, dei parchi, della fauna, contenimento del rischio idrogeologico e del fenomeno degli incendi). La desertificazione del paesaggio ha in queste zone una lunga coda di induzione economica e ambientale negativa a livello locale su beni di importanza mondiale che non può essere sottostimata. Ciò premesso, al fine di valutare la desiderabilità sociale dell'investimento si chiede di svolgere l'analisi costi benefici con la metodologia dei flussi di cassa periodici, tenendo conto di quanto su esposto. Dovranno essere calcolati gli indicatori di risultato Valore Attuale Netto e Tasso di Rendimento sia in sede di analisi finanziaria (VANF-TRF) che in ambito di analisi economica (VANE, TRE). Si suggeriscono le seguenti fonti, metodologie, guide e criteri:

2.5.1 metodo di esecuzione dell'analisi costi-benefici, Allegato III Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione, G.U.E. L38 del 13.2.2015; Guida all'analisi costi-benefici dei progetti d'investimento, Strumento di valutazione economica per la politica di coesione 2014-2020;

2.5.2 in merito agli impatti ambientali a livello locale:

2.5.2.1 per l'impatto sull'uso del suolo e sui servizi ecosistemi, costituisce un valido



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

riferimento «Mappatura e valutazione dell'impatto del consumo di suolo sui servizi ecosistemici: proposte metodologiche per il Rapporto sul consumo di suolo» (I.S.P.R.A. 2018). In relazione alla produzione agricola, al fine della stima della perdita di flusso, può essere considerata la Produzione Lorda Standard (P.S.L.) di cui alle tabelle dalle Regione Sardegna;

- 2.5.2.2 l'impatto visivo potrà essere stimato con il costo della disponibilità a pagare. Potrà eventualmente essere adottato il costo medio per ettaro (da rivalutare 2009-2022) indicato per l'Italia nello studio europeo The Value of EU Agricultural Landscape (European Commission. Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies). Le analisi condotte nell'ambito del citato studio indicano che la Disponibilità a Pagare (Willingness to pay - WTP), per l'Italia, da un minimo di 238 a un massimo di 344 €/ha, con un valore medio di 263 €/ha annuo (€ 340,85 se rivalutato agli indici Istat gennaio 2009- gennaio 2023). Questo parametro viene adottato per stimare il costo d'impatto annuo, ottenuto moltiplicando il costo unitario (€/ha) per la superficie incrementale ottenuta con un buffer di 1 km dagli aerogeneratori;
- 2.5.2.3 alcuni proponenti hanno stimato l'impatto acustico svalutando, del 20%, il valore degli immobili compresi nel raggio di 300 metri dagli aerogeneratori;
- 2.5.2.4 approfondire l'impatto sull'avifauna con particolare riferimento al Grifone e all'Aquila del Bonelli e stimare i relativi costi;
- 2.5.2.5 indicare gli interventi compensativi degli impatti non mitigabili, commisurati al 3% dei proventi, compresi gli incentivi di legge, ai sensi dell'Allegato 4 del DM 10/9/2010;

2.5.3 i dati sull'offerta culturale e i flussi di visitatori (dati 2019) sono reperibili presso Istat (Dataset: Musei ed istituzioni similari – comuni). 1.3.1. Il valore di mercato generato annualmente dai visitatori del circuito dei beni culturali può essere stimato applicando il parametro della spesa media giornaliera pro capite, pari a circa 77 euro per gli italiani ed 86 euro per gli stranieri (indagine ai turisti in Italia nel 2018 – ISNART).

3. in relazione agli interventi compensativi, dovrebbero essere elaborate proposte progettuali concrete, commisurate con gli impatti generati non mitigabili dall'impianto, la cui entità può essere desunta dall'analisi costi benefici, con particolare riferimento all'alterazione del paesaggio e alla sottrazione di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

suolo agricolo;

4. con riferimento alle criticità connesse al sorvolo dell'area da parte dei mezzi aerei in caso di incendio, si pone l'accento su quanto rilevato in merito dal C.F.V.A. – Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Cagliari nel parere di competenza, ovvero che *«considerato che gli aerogeneratori saranno posizionati lungo le linee di cresta, si ritiene che gli stessi possano costituire ostacolo alle operazioni di estinzione dei frequenti estesi incendi che, data la morfologia del territorio e l'assenza di viabilità capillare, richiedono l'intervento di mezzi aerei»*;
5. in relazione alla fase di cantierizzazione, e ai conseguenti impatti sulle infrastrutture di trasporto (porti, strade) si osserva che tali problematiche non sono state affrontate nello SIA, se non in maniera del tutto generica e avulsa dal contesto di intervento. Come anche evidenziato dalla Direzione Generale dei Trasporti - Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti, non è stato specificato il porto nel quale è previsto lo sbarco degli aerogeneratori, né individuata la viabilità di interesse statale, provinciale e comunale che sarà utilizzata per trasportare le macchine nel sito di intervento.

In relazione agli **aspetti di natura ambientale**:

1. per quanto riguarda la componente faunistica, si evidenzia che l'analisi conoscitiva riportata nello S.I. A. e nella Relazione specialistica allegata, risulta genericamente riferita all'area vasta, tratta da una mera ricerca bibliografica, piuttosto che dalla raccolta di dati nel sito di intervento, attraverso un'adeguata campagna di monitoraggio. Si evidenzia che i potenziali impatti, tra i quali quelli dovuti agli abbattimenti (mortalità) di individui, all'allontanamento degli individui, alla perdita di habitat riproduttivi o di alimentazione, alla frammentazione e all'insularizzazione degli habitat, agli effetti barriera, possono essere adeguatamente valutati solo a seguito di una analisi sito specifica. In particolare, considerata l'importanza della chiropterofauna e dell'avifauna nella valutazione di un parco eolico, dato atto che molte specie presentano rischi di collisione piuttosto importanti e significativi, con riduzione delle popolazioni presenti e/o perdita di areale di distribuzione o interferenze con le rotte delle specie migratorie, lo studio prodotto non effettua una valutazione strutturata dal punto di vista metodologico, e si limita a riportare un elenco di specie (nel quale spicca l'assenza dei grandi rapaci, quali l'Aquila del Bonelli e il Grifone), la cui attestazione di presenza nell'area di intervento è rinviata a future indagini;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

2. analogamente a quanto sopra rilevato, si rappresenta che anche l'analisi della componente floristica-vegetazionale, risulta lacunosa ed è stata effettuata sulla base di dati bibliografici senza le necessarie indagini per fornire un quadro conoscitivo di base dell'area d'interesse, presupposto necessario per la fase valutativa.;
3. per quanto attiene l'impatto acustico, come segnalato dal Comune di Villanovaforru nella nota allegata, si evidenzia che *«a differenza di quanto erroneamente considerato in fase progettuale e di studio dell'impatto acustico dell'opera, con Deliberazione del C.C. n. 38 del 02.11.2006 il Comune di Villanovaforru provvedeva ad approvare in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi della legge n. 447/1995.»*. Pertanto, si chiede una revisione delle analisi effettuate e, in relazione a quanto disposto dalla D.G.R. n. 59/90 del 2020 in merito al rispetto della distanza dagli insediamenti rurali, la verifica puntuale della presenza di recettori sensibili nell'area di intervento;
4. considerata l'ampia area di intervisibilità dell'impianto, si ribadisce che l'impatto generato dall'impianto sul paesaggio si estende su beni paesaggistici di diverse categorie, riguardanti i territori di Sardara, Villanovaforru, Furtei, Villamar, Segariu, Villanovafranca. A meno di 15 km dall'impianto in progetto, inoltre, si trovano i territori di Barumini. Le particolarità di tali beni fanno sì che l'impianto in questione, oltre che prossimo, risulti visibile da tali territori. In relazione a questo aspetto, si evidenzia che nello S.I.A. non sono state individuate idonee misure di mitigazione, né compensazioni paesaggistiche, volte ad assicurare la conservazione dei valori espressi da tali beni, tutelati ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
5. rilevato in un raggio di 10 km dall'impianto sono state presentate numerose altre richieste per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, si ritiene che la contestuale realizzazione di tutti gli impianti darebbe luogo a rilevanti impatti cumulativi, generando una trasformazione radicale delle peculiarità del contesto geografico in cui si inserisce. A tal proposito, si osserva che la Proponente si è limitata nello Studio d'Impatto Ambientale, ad effettuare un'analisi, peraltro piuttosto discutibile, degli impatti cumulativi esclusivamente di natura percettiva, omettendo del tutto l'analisi dell'effetto cumulo con le altre matrici ambientali. Inoltre, come anche segnalato dai Comuni di Villanovaforru e Sanluri, nelle note allegata alla presente, non è stato tenuto in considerazione il fatto che, nella stessa area di intervento, è presente un parco eolico già in esercizio, e che è attualmente in istruttoria di VIA di competenza statale un altro impianto eolico (ID: 9713 - Progetto di parco eolico con potenza pari a 55,8 MW, con relative opere di connessione alla



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

RTN, ubicato nei Comuni di Sardara, Villanovaforru, Sanluri e Lunamatrona. Proponente: Asja Serra S.r.l.) il cui layout di progetto presenta sovrapposizioni con il progetto in esame.

Premesso quanto sopra, alla luce dell'istruttoria condotta dal Servizio V.I.A., e tenuto conto dei contributi degli Enti regionali coinvolti e delle posizioni espresse dai Comuni interessati dall'intervento, si ritiene che il progetto, così come proposto, sia singolarmente che, a maggior ragione cumulativamente, comporti impatti, non mitigabili né compensabili, per un territorio, come quello in esame, di grande valore: e ciò, con particolare riferimento alle esternalità negative che un simile progetto determina sul paesaggio, sul tessuto socio-economico esistente, sulle previsioni di sviluppo del territorio, che non può contemplare la presenza di impianti quali quello proposto.

Si allegano alla presente per farne parte sostanziale e integrante le seguenti note:

- prot. n. 6928 del 24.05.2023 (prot. D.G.A. n. 16009 di pari data) del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale [Nome_file: DGA_16009_del_24_05_2023_CBSM e allegato];
- prot. n. 11437 del 24.05.2023 (prot. D.G.A. n. 16083 di pari data) della Direzione Generale dell'Agricoltura - Servizio Territorio Rurale Agro-Ambiente e Infrastrutture [Nome file: DGA_16083_del_24_05_2023_DG_Agricoltura];
- prot. n. 23220 del 26.05.2023 (prot. D.G.A. n. 16330 di pari data) del Servizio demanio patrimonio e autonomie locali di Cagliari [Nome file: DGA_16330_del_26_05_2023_ServDemanioPatrimonio];
- prot. n. 7782 del 29.05.2023 (prot. D.G.A. n. 16504 di pari data) dell'Ente Acque della Sardegna (En. A.S) [Nome file: DGA_16504_del_29_05_2023_EnAS];
- prot. n. 15355 del 09.06.2023 (prot. D.G.A. n. 17788 del 12.06.2023) del Comune di Sanluri [Nome_file: DGA_17788_del_12_06_2023_ComuneSanluri];
- nota del 09.06.2023 (prot. D.G.A. n. 17807 del 12.06.2023) del Gruppo d'Intervento Giuridico (Gr.I. G.) [Nome file: DGA_17807_del_12_06_2023_GrIG];
- prot. n. 41079 del 12.06.2023 (prot. D.G.A. n. 17875 di pari data) del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Cagliari [Nome file: DGA_17875_del_12_06_2023_CFVA_CA];
- nota del 14.06.2023 (prot. D.G.A. n. 18202 di pari data) dell'Associazione Italia Nostra [Nome file: DGA_18202_del_14_06_2023_ItaliaNostra];
- prot. n. 2669 del 14.06.2023 (prot. D.G.A. n. 18256 di pari data) del Comune di Villanovaforru [Nome



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

file: DGA_18256_del_14_06_2023_ComuneVillanovaforru];

- nota del 15.06.2023 (prot. D.G.A. n. 18304 di pari data) del gruppo consiliare "Orizzonte Sardara" del Comune di Sardara [Nome file: DGA_18304_del_15_06_2023_OrizzonteSardara];
- prot. n. 11889 del 15.06.2023 (prot. D.G.A. n. 18450 del 16.06.2023) della Direzione Generale dei Trasporti - Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti [Nome file: DGA_18450_del_16_06_2023_DG_trasporti];
- prot. n. 6344 del 16.06.2023 (prot. D.G.A. n. 18476 di pari data) della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna [Nome file: DGA_18476_del_16_06_2023_ADIS];
- nota del 17.06.2023 (prot. D.G.A. n. 18568 del 19.06.2023) dell'Associazione di categoria "Warfree - Rete Imprenditori, Commercianti e Professionisti per la Pace e la Transizione Ecologica" [Nome file: DGA_18568_del_19_06_2023_AssWarFree].

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, la scrivente Direzione Generale si riserva di integrare la presente comunicazione con eventuali ulteriori contributi istruttori che dovessero pervenire in seguito.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale

Delfina Spiga

Siglato da :

SILVIA PUTZOLU

FELICE MULLIRI

DANIELE SIUNI



Firmato digitalmente da
Delfina Spiga
19/06/2023 16:52:46

MOD. INVIO:

- Racc.
- Raccom. A/R
- Corriere
- Telematica
- Posta P.
- Fax
- P.E.C.
- A Mano

Allegati ____ 1 ____

OGGETTO:

[ID: 9789] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU). Proponente: Engie Trexenta S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Richiesta contributi istruttori
Parere tecnico.

Nota inviata solo a mezzo P.E.C. o e-mail
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi del D.P.R. 445/2000, art 43, comma 6
d.lgs 82/2005, art 47 commi 1 e 2

Si fa riferimento alla nota di Codesta Amministrazione con prot. n° 15803 in data 22.05.2023, acquisita al protocollo consortile in data 23.05.2023 con il n° 6822 con la quale, relativamente all'intervento in oggetto è stata allegata la documentazione progettuale al fine della acquisizione del parere tecnico dello scrivente Consorzio.

Al riguardo si comunica che dalla analisi della cartografia presentata le opere in progetto sono presenti dei parallelismi con opere pubbliche di irrigazione della rete tubata, pertanto, comunica che l'atto di nullaoستا potrà essere concesso solo in esito alle fasi conclusive di idoneo sopralluogo congiunto dove saranno evidenziate le reali consistenze dei parallelismi, nonché saranno regolamentati gli aspetti di natura amministrativa.

Capo Settore: Nicola Dessi
Funzionario Istruttore: Stefano Porcelli
Assessorato Difesa/ Engie Trexenta
23/05/2023

Area Agraria
cbsm@cbsm.it

Spett.le

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Direzione Generale dell'Ambiente
Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali.

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

E,p.c

Direttore Vicario Area Tecnico Ambientale
Ing. Andrea Mandras
andrea.mandras@cbsm.it

Capo Settore Gestione Irrigua
Geom. Paolo Cassaro
paolo.cassaro@cbsm.it

Capo Settore Distretto 3
San Gavino - Villacidro
Geom. Riccardo Musanti
riccardo.musanti@cbsm.it

Collaboratore tecnico Distretto 3
Dott. Massimiliano Cocco
massimiliano.cocco@cbsm.it

Tecnico incaricato Distretto 3
P.I. Pier Franco Curreli
pierfranco.curreli@cbsm.it

Al fine di rendere più esaustiva la descrizione delle citate interferenze si allegano dei file in formato Kml, recanti i distretti irrigui consortili interessati.

Il presente parere non autorizza in alcun modo l'esecuzione dei lavori.

Appare opportuno ribadire quanto sia importante porre la giusta attenzione alle opere del Demanio dello Stato che il Consorzio ha il compito istituzionale di vigilare al fine di garantire, inoltre, la continuità del servizio di pubblica utilità ai sensi della legge 12 Giugno 1990 n 146, necessario alla salvaguardia della sicurezza della collettività e della filiera produttiva del mondo agricolo.

Si comunica pertanto, che permane la necessità, ai fini del rilascio definitivo del certificato di Nulla Osta, di ricevere idonei elaborati progettuali, a seguito di sopralluogo congiunto, con idonea proposta per una eventuale soluzione tecnica al fine di non arrecare danni alle opere pubbliche di irrigazione. Al fine di volere procedere con speditezza alla verifica dei luoghi si richiede alla Società interessata alle opere private di prendere contatto con i tecnici consortili ed in particolare del Responsabile del Distretto 3, ufficio di San Gavino - Villacidro, Geom. Riccardo Musanti, raggiungibile al n. 070 9339483 - 329 9043392; o mediante indirizzi di posta elettronica dedicati.


Distinti saluti.

Il Direttore Vicario dell'Area Agraria
(Dott. Agr. Paolo Podda)



Legenda

- cavidotto
- Dispensatore A3
- Distretto di Furtei
- Elemento 1
- OP



Interferenze reti CBSSM con cavidotto



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Spett. le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Difesa Ambiente
Direzione Generale dell'Ambiente
Via Roma 80, 09123 Cagliari (CA)
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

e p.c.

Servizio Gestione Sud
Sede

Oggetto: **[ID: 9789] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU).
Proponente: Engie Trexenta S.r.l.
Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.).
(RAS AOO 05-01-00 Prot. Uscita n. 15803 del 22/05/2023).**

In riscontro alla nota in oggetto, registrata al protocollo Enas n°7517 del 23/05/2023, si comunica che l'intervento in oggetto non interseca opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale gestito dall'Enas.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
(art. 30 L.R. n. 31/1998)
Dott. Paolo Loddo



Paolo
Loddo
26.05.2023
12:17:19
GMT+01:00

SPC/SS/PC
SPC/SS/RC
SPC/SS

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

C7-AC-30-85-2B-FD-75-A5-61-E9-9A-61-05-CC-0E-33-20-F9-3A-AF

PAdES 1 di 1 del 26/05/2023 13:17:19

Soggetto: Paolo Loddo

S.N. Certificato: C6D7D2C3

Validità certificato dal 18/02/2022 01:12:20 al 28/12/2024 09:12:20

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.



CITTÀ DI SANLURI

Prot. n. 15355 del 09/06/2023

Spett.le RAS
Assessorato della Difesa dell'Ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
va@pec.mite.gov.it

Oggetto:[ID: 9789] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU). Proponente: Engie Trexenta S.r.l..

Osservazioni Comune di Sanluri.

In riferimento alla procedura in oggetto, vista la nota RAS prot. n. 15803 del 22/05/2023, pervenuta al ns. protocollo n. 13966/2023, con la quale la Direzione Generale dell'Ambiente assegna il termine del 15 giugno 2023 per la trasmissione di osservazioni/considerazioni sulle implicazioni e sugli effetti ambientali dell'intervento proposto dalla Società Engie Trexenta S.r.l. per la costruzione e l'esercizio di un parco eolico con potenza pari a 42 MW costituito da 7 aerogeneratori di cui numero 5 ricadenti nel territorio del Comune di Sanluri, questa Amministrazione rappresenta la propria contrarietà e opposizione alla realizzazione dell'intervento, per le ragioni appresso rappresentate.

IMPATTI CUMULATIVI

Il Comune di Sanluri si vede contemporaneamente coinvolto in due differenti procedimenti autorizzativi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, proposti dalla Società Engie Trexenta S.r.l. (con n. 5 aerogeneratori) e dalla Società Asja Serra S.r.l. (con n. 4 aerogeneratori), i cui effetti non possono che valutarsi nel loro insieme, tanto che i due progetti insistono nella medesima porzione del territorio comunale potendosi sovrapporre con copertura quasi totale della loro estensione. In particolare si evidenzia come l'aerogeneratore della Società Engie Trexenta S.r.l. denominato WTG04 viene a sovrapporsi all'aerogeneratore della Società Asja Serra S.r.l..

Si segnala inoltre la presenza nella medesima porzione di territorio comunale, di un piccolo parco eolico già in esercizio costituito da n. 4 aerogeneratori, non considerati nella documentazione tecnica trasmessa dalla Società Engie Trexenta S.r.l..

Data la distribuzione dei suddetti impianti preme evidenziare come gli stessi, pur venendo rappresentati in distinti parchi eolici, vengano a trovarsi reciprocamente a distanze inferiori a quella minima prevista dalle linee guida, andando a concentrare un elevato numero di aerogeneratori in una ridotta porzione di territorio.

È pertanto indubbio che le analisi progettuali, ed i relativi studi ambientali, non abbiano valutato gli effetti cumulativi di tutti gli impianti gravanti sulla medesima porzione di territorio, nelle sue componenti antropiche, ambientali e paesaggistiche, compromesse da un così elevato numero di aerogeneratori.

VALENZA PAESAGGISTICA

L'area interessata dall'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, rappresenta la parte alta e panoramica del territorio comunale, e l'installazione di un numero così elevato di aerogeneratori comporta drastiche ripercussioni sugli aspetti ambientali, in particolare nella sua componente naturalistica e visiva.

Visti infatti il numero e le dimensioni degli aerogeneratori che complessivamente insisterebbero sul territorio del Comune di Sanluri, considerate le caratteristiche morfologiche dei siti interessati, è indubbio che gli stessi risulteranno visibili da notevoli distanze e da gran parte del territorio comunale, senza trovare elementi di mitigazione.

L'area interessata rappresenta per la cittadinanza un'oasi ambientale e naturalistica dove si snodano percorsi sportivi e culturali capaci di offrire momenti di pace e comunione con un'ambiente identitario caratterizzato da un'attività antropica arcaica rivolta principalmente alla cura della terra, e ricco di scorci e panorami suggestivi della piana del campidano.

L'amministrazione comunale ha sempre rivolto la propria azione alla salvaguardia di questo territorio, promuovendone nel contempo lo sviluppo incentivando e proponendo progetti di miglioramento viario, percorsi ciclabili o trekking, lungo una rete di collegamento naturalistica e culturale con la Chiesetta di Sant'Antiogu Becciu (sito FAI), il Castello Giudiciale di Sanluri (sito FAI), Parco di Fontana Noa, il Polo culturale gli Scolopi.

VALENZA ARCHEOLOGICA

La zona oggetto degli interventi conserva numerose testimonianze della frequentazione antica caratterizzata da un popolamento diffuso con numerosi insediamenti legati allo sfruttamento del suolo. Si tratta dei resti di edifici nuragici e di evidenze di numerosi abitati, di cui spesso è stata individuata anche la relativa necropoli, databili dall'età nuragica (dal XVIII sec. a.C.) alla fine dell'età romana (V sec. d.C.) in alcuni casi con persistenze fino all'epoca medievale.

Il patrimonio archeologico di Sanluri è ben conosciuto: un primo elenco delle località archeologiche fu pubblicato a cura di Giovanni Lilliu nel volume AAVV, Sanluri terr'e lori Cagliari 1965. Negli anni ottanta del Novecento il territorio del Comune è stato interessato da un censimento sistematico delle aree archeologiche e poi da numerose indagini di scavo condotte dalla Soprintendenza Archeologica. L'elenco dei siti archeologici e i risultati di alcune di tali indagini è presente nel volume AAVV, Ricerche archeologiche nel territorio di Sanluri, Sanluri 1982.

Nel dettaglio si segnalano le località dove sono previsti interventi che possono mettere a rischio le emergenze archeologiche.

La torre WTG01 dovrebbe sorgere in prossimità all'edificio nuragico Nurax'e Gattus da cui provengono materiali databili al Tardo Bronzo (XIII - XI sec .a.C.).

L'ubicazione della torre WTG03 è prevista alle pendici del colle Cuccuru Casu Moiau in cui insistono un edificio nuragico con tracce di un abitato nuragico persistito in età punica e

romana. La necropoli annessa si estende fino alla contermine località di Santa Caterina situata a cavallo tra i territori di Sanluri e di Sardara.

La torre WTG04 dovrebbe sorgere in prossimità della località Bruncu Melas in cui è presente un insediamento nuragico dove esisteva una villa medievale dallo stesso nome. Il sito verrebbe anche attraversato da un cavidotto.

La torre WTG05 dovrebbe sorgere nella località di Stuppoi, che fu un abitato di età punica e poi di età romana, e a poca distanza dal sito di Prediara (o Preidara) in cui è presente un edificio nuragico con tracce di un abitato la cui frequentazione continuò in età romana e in età medievale. Quest'ultima località è interessata dal passaggio di un cavidotto che dovrebbe attraversare anche la località Mortiomini il cui toponimo potrebbe essere indicativo della presenza di una necropoli.

Lo stesso cavidotto dovrebbe poi attraversare la località di Sant'Antiogu Becciu dove sorge la chiesetta recentemente ricostruita ad opera di comitati spontanei di cittadini. Nella zona circostante la chiesetta si estende una vasta area archeologica ubicata a cavallo tra i territori di Sanluri e Villanovaforru, (Sant'Antiogu e Baccu Simeone) in cui sono presenti i resti di strutture di età nuragica compresa una officina fusoria da cui provengono alcuni lingotti in rame conservati al Museo Genna Maria di Villanovaforru.

VALENZA AGRICOLA ENOGASTRONOMICA

L'area interessata dagli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica è classificata dal vigente Piano urbanistico Comunale come aree agricole di primaria importanza per la funzione agricola-produttiva, caratterizzata anche da una produzione tipica e specializzata. Tutti i siti di installazione degli aerogeneratori risultano interessati da coltivazione o a riposo nel normale ciclo di rotazione agraria.

In particolare, il territorio comunale conserva ancora oggi una grande tradizione nella produzione cerealicola che ha portato il Comune di Sanluri a ricevere il riconoscimento di PANE DOP, frutto di un attento sfruttamento del territorio rurale. Fra le produzioni specializzate si segnala la presenza nel territorio di n. 2 importanti cantine vinicole che vantano prodotti riconosciuti non solo a livello locale ma a livello nazionale.

Viste le specificità del Comune di Sanluri, derivate proprio dalla preservazione del territorio alla sua naturale vocazione agricola, si teme che l'introduzione degli impianti eolici all'interno di un contesto così importante, metterebbe a rischio il delicato equilibrio raggiunto, considerata la superficie che viene sottratta alla naturale coltura e lavorazione delle terre, nonché l'impatto sul territorio delle imponenti opere necessarie alla loro realizzazione.

VALENZA TURISTICA

Proprio il territorio interessato dagli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituisce il tramite per il raggiungimento degli obiettivi anche sotto l'aspetto turistico. In particolare i siti culturali censiti dal FAI (Chiesetta di Sant'Antiogu Becciu ed il Castello Giudicale di Sanluri) oltre alle attrazioni culinarie (Casa Museo del Pane e Cantine vinicole), sono capaci di attrarre migliaia di persone ogni mese, che si snodano lungo un percorso culturale naturalistico che attraversa proprio l'area interessata dai parchi eolici proposti.

CONSIDERAZIONI FINALI

Seppure il progetto analizzi gli impatti ambientali sulla competente antropica globale, tuttavia non valuta gli aspetti di specificità del territorio del Comune di Sanluri a prevalente vocazione agricola e turistica. Non considera gli effetti e le ricadute in relazione ai percorsi culturali, naturalistici e di valorizzazione del settore turistico, che si fonda sui valori del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale.

L'intervento, peraltro, che apparentemente persegue il legittimo interesse di produrre energia elettrica da fonte rinnovabile, non offre dirette ricadute al territorio al fine di contemperare gli interessi contrapposti, né di mitigare gli impatti negativi sul territorio, neppure in termini occupazionali, dato che nelle fasi realizzative saranno impiegate principalmente maestranze altamente specializzate non operanti ordinariamente sul territorio comunale, e nelle fasi di gestione degli impianti, tipicamente risultano ridotte le necessità di interventi di controllo e manutentivi.

Precisato che l'Amministrazione Comunale di Sanluri, in linea di principio, è favorevole alla produzione di energia da fonti rinnovabili e alle tematiche della transizione energetica, tuttavia, nel caso specifico, è contraria, per le motivazioni sopra espresse, all'intervento proposto dalla Società Engie Trexenta S.r.l. che appare una mera speculazione ai danni del proprio territorio, incidendo pesantemente in una ristretta area di interesse strategico per lo sviluppo naturalistico, culturale e turistico del Comune di Sanluri. Tanto più che nella stessa ristretta porzione di territorio risulta presentato in contemporanea altro analogo intervento da parte della Società Asja Serra S.r.l..

L'intervento non risulta affatto calato nella realtà locale, inserendosi nel territorio senza una debita comprensione delle specificità che lo caratterizzano. È altresì inconcepibile che per un intervento avente un impatto così significativo non sia stata coinvolta l'Amministrazione Comunale che, nell'ambito delle azioni di tutela e promozione dell'interesse pubblico, avrebbe potuto offrire spunti propositivi al fine di contemperare gli interessi del territorio e la salvaguardia ambientale, con le azioni a sostegno della transizione energetica mediante produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Cordiali saluti.

Il Sindaco
f.to digitalmente
Dott. Alberto Urpi



Associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG) – associazione di protezione ambientale riconosciuta (art. 13 della legge n. 349/1986) – Via Grazia Deledda, 39 – 09127 Cagliari – posta elettronica grigsardegna5@gmail.com – p.e.c. gruppodinterventogiuridico@pec.it.

Cagliari, 9 giugno 2023

Al Direttore generale delle Valutazioni Ambientali
del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica,
VA@pec.mite.gov.it,

e p.c.

al Ministro della Cultura,
udcm@pec.cultura.gov.it,

al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,
segreteria.ministro@pec.minambiente.it,
segreteria.capogab@pec.minambiente.it,
MITE@pec.mite.gov.it,

al Presidente della Regione autonoma della Sardegna,
presidenza@pec.regione.sardegna.it,

al Direttore generale per Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio del Ministero della Cultura,
dg-abap@pec.cultura.gov.it,

al Soprintendente per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la Città metropolitana di Cagliari e le Province Sud
Sardegna e Oristano,
sabap-ca@pec.cultura.gov.it,

al Sindaco di Sardara,
affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it,

al Sindaco di Villanovaforru,
protocollo.villanovaforru@pec.comunas.it,

al Sindaco di Sanluri,
protocollo@pec.comune.sanluri.su.it,

al Sindaco di Furtei,
protocollo@pec.comune.furtei.ca.it,

Oggetto: **atto intervento procedura V.I.A. progetto centrale eolica "Marmilla" da parte di Engie Trexenta s.r.l. in località varie della Marmilla Comuni di Sardara, Villanovaforru, Sanluri, Furtei (SU).**

Il sottoscritto dott. Stefano Deliperi, in nome e per conto del **Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG)** elettivamente domiciliato presso la sede della detta Associazione ecologista (Via Grazia Deledda n. 39 – 09127 Cagliari; posta elettronica grigsardegna5@gmail.com; p.e.c. gruppodinterventogiuridico@pec.it),

PREMESSO CHE

- con avviso del 18 maggio 2023, codice procedura MASE-2023-0080436 è stata avviata la **procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)** di competenza nazionale (artt. 20 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) relativa al **progetto di realizzazione di una centrale eolica denominata “Marmilla”** da parte di **Engie Trexenta s.r.l.** (sede in Milano, Via Chiese n. 72) in località varie della **Marmilla**, Comuni di **Sardara, Villanovaforru, Sanluri, Furtei (SU)**;

- è stata analizzata la documentazione in proposito pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9808/14453>);

- tale progetto rientra nell’obbligo di sottoposizione a preventivo e vincolante **procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)** di competenza nazionale ai sensi degli artt. 21 e ss. e Allegato II alla Parte II, punto 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

- il **Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)** conseguentemente formula **intervento nel presente procedimento di V.I.A.** con il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 21 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., con tutti i diritti e le facoltà di legge, con le seguenti

OSSERVAZIONI

-- detto progetto è testualmente così descritto (vds. avviso al pubblico):

il “progetto per la realizzazione di un Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 42 MW denominato ‘Marmilla’, comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU), ricompreso nella tipologia elencata nell’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 2 denominata ‘impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale.

Il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico composto da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW per una potenza complessiva pari a 42 MW, comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili, da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU). Tale progetto si inquadra come segue:

- *Tra i progetti di cui all’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, essendo di potenza superiore a 30 MW (progetti sottoposti a VIA di competenza statale);*
- *Tra i progetti di cui all’Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (progetti ricompresi nel PNIEC)”.*

Inoltre, “il progetto è localizzato nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU) e prevede la nuova realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW costituita da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6,0 MW, interconnessi da una rete interrata di cavi MT.

La soluzione di connessione alla RTN predisposta da Terna S.p.A. avente Codice Pratica n. 202100406, prevede che l’impianto sarà collegato in antenna a 150 kV sulla sezione a 150 kV di una futura Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione RTN 380/150 kV da inserire in entra – esce alla linea RTN 380 kV ‘Ittiri – Selargius’.

Le opere di connessione prevedono la costruzione di un impianto di utenza costituito da una stazione elettrica di trasformazione MT/AT di proprietà del soggetto produttore e la realizzazione di un impianto di rete facente parte della RTN costituito da una Stazione Elettrica di Trasformazione 380/150 kV da inserire in entra – esce alla linea RTN 380 kV ‘Ittiri – Selargius’.”;

- Il progetto appare quindi rientrare: tra quelli ricompresi nel **Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)**, nella tipologia elencata nell’Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata *“Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a: Generazione di energia elettrica da fonte eolica su terraferma”;*

- l’ampia area individuata ai fini del progetto di centrale eolica risulta interessata da numerosi **ambiti tutelati con vincolo paesaggistico**, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 142, comma 1°, lettere c (sponde dei metri

150 dai corsi d'acqua "Riu S'Ollastu", "Riu Santa Caterina", "Riu Masusecci", "Riu Acqua Sassa", "S'Arriu de Tamamma", "Riu Melas", "Riu Sassuni", "Riu Piras", "Riu sa Figu", "Riu Mitza su Canneddu", g (boschi e macchia mediterranea), del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.);

- a dispetto della modesta considerazione nei documenti dello studio di impatto ambientale (S.I.A.), l'area interessata dal progetto presenta numerosi siti qualificati **beni culturali** per ciò stessi tutelati con vincolo culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.): nel territorio comunale di **Villanovaforru** sono presenti l'**insediamento rurale, il nuraghe e il villaggio nuragico di Genna Maria**, l'**insediamento nuragico, punico e romano di Pinna Maiolu** (D.M. 12 gennaio 1982), l'**insediamento preistorico (Cultura di Bonnannaro) di Perdu Porcu**, l'**insediamento con nuraghe di Mori Siliqua**, l'**insediamento protostorico di Santu Antiogu**; nel territorio comunale di **Sardara** sono presenti la **Tomba dei Giganti di Perdina de Craba** (D.M. 24 gennaio 1974), il **Castello e borgo di Monreale** (D.M. 1 ottobre 2007); ; nel territorio comunale di **Furtei** sono presenti il **Nuraghe Sassuni e il Villaggio nuragico di Is Bangius** (D.M. 31 ottobre 1985);

- dalla Tavola EOMRMD-I 10 appaiono **aree percorse dal fuoco**, quindi assoggettate a vincolo ai sensi dell'art. 10 della legge n. 353/2000 e s.m.i.;

- in proposito, si ricorda, poi, che l'art. 6, comma 1°, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 91/2022, in relazione all'installazione di **impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili** è stata individuata una "**fascia di rispetto ... determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici**". Successivamente, con l'art. 47, comma 1°, del decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 41/2023, **la fascia di tutela è stata ridotta a "tre chilometri" per gli impianti eolici e a "cinquecento metri" per gli impianti fotovoltaici**.

Detta **fascia di rispetto** risulta, quindi, nel caso di specie **estesa tre chilometri dal limite delle zone tutelate con vincolo culturale** (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) **e/o con vincolo paesaggistico** (artt. 136 e ss. e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.). In ogni caso, **la visibilità di detti aerogeneratori alti oltre 200 metri sarebbe ben presente in tutta l'area**;

- emergono, poi, **numerosi progetti e già esistenti impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili nell'area vasta interessata**, pertanto il **progetto** in argomento deve essere **considerato nella sua unitarietà** (con eventuali opere connesse) **e cumulativamente**, comprendendo le opere già esistenti, al fine di valutare l'impatto complessivo sull'ambiente e sulle relative componenti, come da giurisprudenza costante (vds. Corte di Giustizia CE, Sez. III, 25 luglio 2008, n. 142; Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07; Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36; Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 23 marzo 2020 n. 210; T.A.R. Sardegna, sez. II, 6 febbraio 2012, n. 427; Trib. Sup. Acque pubbliche, 14 ottobre 2015, n. 263);

- non emerge una congrua e adeguata considerazione della c.d. **alternativa zero**, in violazione dell'art. 22, comma 3°, lettera d, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (vds. T.A.R. Marche, 6 giugno 2013, n. 418; T.A.R. Veneto, 8 marzo 2012, n. 333);

- qualche sintetica considerazione sul **sistema energetico presente in Sardegna**.

L'amministratore delegato del Gruppo ENEL Francesco Starace ha affermato (luglio 2021) che lo "**scenario ipotizza l'installazione, a Thyrranian link in esercizio, di un gigawatt di batterie e circa 4/5 gigawatt di potenza di rinnovabili in più rispetto a quanto abbiamo adesso. Oltre agli ovvi benefici ambientali, come la scomparsa di fatto dell'anidride carbonica prodotta dalle fonti fossili, un piano del genere svilupperebbe investimenti sull'intera filiera da qui al 2030 di 15 miliardi di euro, un indotto più che doppio e una occupazione tra i 10 e i 15mila addetti qualificati e specializzati**".

A oggi in Sardegna non esiste un'adeguata **rete di impianti di conservazione dell'energia prodotta**, risultano soltanto autorizzazioni per i seguenti impianti:

* un sistema di accumulo a batterie – BESS (Sulcis BESS 1), con potenza 122 MW recentemente approvato all'interno della centrale elettrica ENEL di Portoscuso (decreto direttoriale Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica n. 55/03/2023 del 3 aprile 2023);

* un sistema di accumulo a batterie (BESS) denominato Codrongianos BESS 2 (Enel Green Power Italia s.r.l.) avente potenza di circa 140 MW (decreto direttoriale Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica n. 55/05/2023 dell'11 maggio 2023);

* un sistema di accumulo a batterie (BESS) fino a 40 MW di potenza all'interno della centrale termoelettrica Enel Produzione s.p.a. di Assemmini (decreto direttoriale Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica n. 55/15/2021 del 12 ottobre 2021), unico operativo al giugno 2023;

In Sardegna, se fossero approvati tutti i progetti di centrali per la produzione di energia da fonti rinnovabili, vi sarebbe un'overdose di energia prodotta, pagata dallo Stato, ma inutilizzabile.

Con la realizzazione del *Thyrrenian Link*, il nuovo doppio cavo sottomarino di Terna s.p.a. con portata 1000 MW, 950 chilometri di lunghezza complessiva, da Torre Tuscia Magazzino (Battipaglia – Eboli) a Termini Imerese, alla costa meridionale sarda. Dovrebbe esser pronto nel 2027-2028, insieme al SA.CO.I. 3, l'ammodernamento e potenziamento del collegamento fra Sardegna, Corsica e Penisola con portata 400 MW, che rientra fra i progetti d'interesse europeo. Al termine dei lavori, considerando l'altro collegamento già esistente, il SA.PE.I. con portata 1000 MW, la Sardegna avrà collegamenti con una portata complessiva di 2.400 MW. Non di più. In Sardegna, al 20 maggio 2021, risultavano presentate ben 21 istanze di pronuncia di compatibilità ambientale di competenza nazionale o regionale per altrettante centrali eoliche, per una potenza complessiva superiore a 1.600 MW, corrispondente a un assurdo incremento del 150% del già ingente comparto eolico "terrestre" isolano. Complessivamente dovrebbero esser interessati più di 10 mila ettari di boschi e terreni agricoli da un'ottantina di richieste di autorizzazioni per nuovi impianti fotovoltaici. Le istanze di connessione di nuovi impianti presentate a Terna s.p.a. (gestore della rete elettrica nazionale) al 31 agosto 2021 risultavano complessivamente pari a 5.464 MW di energia eolica + altri 10.098 MW di energia solare fotovoltaica, cioè 15.561 MW di nuova potenza da fonte rinnovabile, a cui devono sommarsi i diciannove progetti per centrali eoliche *offshore* finora presentati, che dichiarano una potenza pari a 13.185 MW.

In tutto sono 28.746 MW, cioè quasi quindici volte i 1.926 MW esistenti (1.054 MW di energia eolica + 872 di energia solare fotovoltaica, dati Terna, 2021). Significa energia che non potrà essere tutta utilizzata in Sardegna, non potrà esser trasferita verso la Penisola, non potrà essere conservata. Significa energia che dovrà esser pagata dal gestore unico della Rete (cioè lo Stato, cioè la Collettività di tutti noi) per essere in buona parte *sprecata*.

Pertanto,

CHIEDE

alla S.V., per quanto di competenza, la **motivata valutazione** di quanto sopra argomentato, ai sensi degli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., nonché la **declaratoria di non compatibilità ambientale**, ai sensi degli artt. 25 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., per i sopra descritti motivi.

Tanto si porta a conoscenza delle altre Amministrazioni pubbliche in indirizzo a fini di opportuna informazione per le rispettive attività istituzionali.

Si ringrazia per l'attenzione prestata, con riserva di ulteriori azioni per la tutela ambientale e per la corretta gestione del territorio.

p. **Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG)**

dott. Stefano Deliperi





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-30 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

Oggetto: [ID: 9789] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU).
Proponente: ENGIE TREXENTA S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.) - Riscontro.

In riferimento alla procedura di V.I.A. in oggetto (Vs protocollo n. 15803 del 22.05.2023 e prot. di ricezione n. 35276 del 23.05.2023), si comunica che, dall'esame della documentazione progettuale messa a disposizione dal M.A.S.E, e dalle verifiche effettuate dal personale della Stazione C.F.V.A. di competenza, l'area su cui si intende realizzare il Parco eolico denominato "Marmilla", della Soc. proponente ENGIE TREXENTA S.r.l., non risulta sottoposta a vincoli di carattere idrogeologico e/o forestali di diretta competenza del C.F.V.A.

Tuttavia si ritiene opportuno segnalare che:

- Il progetto prevede la realizzazione di n. 7 tratti di strada ex novo per collegare gli aerogeneratori alla viabilità già esistente, la realizzazione delle relative piazzole di esercizio e l'allargamento delle strade e delle piste esistenti fino al raggiungimento di una larghezza media del piano stradale di m 5, salvo ulteriori allargamenti in corrispondenza delle curve. Le strade esistenti, considerate idonee in progetto, hanno una larghezza media di m 4 e pertanto necessiterebbero di allargamenti almeno fino a m 5, salvo ulteriori allargamenti in corrispondenza di curve strette o incroci mentre le piste



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

esistenti, indicate negli elaborati, sono larghe mediamente m 2,50; in alcuni casi si tratta di semplici sentieri il cui allargamento determinerebbe importanti impatti sul territorio;

- gli aerogeneratori WTG02 e WTG05 distano rispettivamente m 650 e m 350 circa dal Nuraghe “Predi Ara”, tutelato come bene archeologico in base al Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 82 del 11/05/2016, mentre la pista esistente, che dovrebbe essere allargata, e che collega i due aerogeneratori, dista solo circa m 90 dal Nuraghe citato;
- gli aerogeneratori WTG02 e WTG05, come ubicati in progetto, distano soli m 800 da pale eoliche già esistenti;
- il tratto di pista, in parte esistente, che dovrebbe essere allargato e che collega WTG03 e WTG06, interseca due corsi d’acqua (Rio Mitza su Canneddu e Rio Melas) vincolati ai sensi del PPR mentre un tratto della stessa pista è inesistente in quanto ridotta a sentiero utilizzato dal bestiame ed ha una pendenza del 20% circa;
- il tratto di pista esistente, che collega la viabilità tra la località “Santa Caterina”, agro di Sardara, con il tratto di pista del punto precedente e che dovrebbe essere allargato, interseca il Rio Mitza su Canneddu e si snoda per circa 1 km adiacente e parallelo al Rio Melas che, in occasione di precipitazioni abbondanti, diventa un vero corso d’acqua stante la ristrettezza dell’alveo.

Infine, considerato che gli aerogeneratori saranno posizionati lungo le linee di cresta, si ritiene che gli stessi possano costituire ostacolo alle operazioni di estinzione dei frequenti estesi incendi che, data la morfologia del territorio e l’assenza di viabilità capillare, richiedono l’intervento di mezzi aerei.

Distinti saluti.

Il direttore ff

(art.30 comma 4 LR 31/1998)

Dott. Carlo Masnata

Siglato da :

GIOVANNI PANI

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Dipartimento Sviluppo Sostenibile
Direz. Gener. Valutazione Impatti Ambientali
Diss@Pec.Mite.Gov.it, va-5@mite.gov.it, VA@pec.mite.gov.it

All'Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni ambientali
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it, amb.sva@regione.sardegna.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
province di Cagliari e Oristano
sabap-ca@pec.cultura.gov.it

Agli Uffici Regionali Tutela del Paesaggio Sardegna Meridionale
eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it

All'ARPAS
Dipartimento di Cagliari
dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it

Ai Sindaci dei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU)
protocollo.villanovaforru@pec.comunas.it,
affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it,
protocollo@pec.comune.sanluri.su.it,
protocollo@pec.comune.furtei.ca.it

Alla c.a. del responsabile del procedimento Dott. Carlo Di Gianfrancesco

OGGETTO: Osservazioni al progetto per l'installazione di un nuovo impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "Marmilla", della potenza pari a 42 MW, da localizzarsi nel territorio dei comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU)

Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM): 9789

Proponente: ENGIE TREXENTA srl

La società **ENGIE TREXENTA S.r.l** ha dato avvio in data **05/05/2023** ad un procedimento di VIA presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, relativo all'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui in oggetto, da realizzarsi in agro dei comuni di Furtei, Sanluri, Sardara e Villanovaforru. Attualmente il procedimento pubblicato in data 18/05/2023 è in fase di verifica amministrativa.

I sottoscritti Mauro Gargiulo e Graziano Bullegas, rispettivamente presidente e segretario (delegato per le tematiche energetiche) del Consiglio Regionale Sardo dell'Associazione Italia

Nostra, Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione, individuata con Decreto del Ministero dell'Ambiente 20 febbraio 1987 quale associazione nazionale di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n° 349/86, nonché soggetto portatore di interessi pubblici, diffusi e collettivi, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1958, Nr. 1111, presentano il seguente

ATTO DI OSSERVAZIONI

ai sensi dell'art. 24 e 29 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

PREMESSA

L'impianto eolico in oggetto, è costituito da 7 aerogeneratori ciascuno di potenza massima pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 42 MW.

Sono previste tutte le necessarie opere civili quali piazzole di servizio degli aerogeneratori, piazzole di manutenzione, viabilità di accesso (con interventi di adeguamento della viabilità esistente e realizzazione di nuovi tratti di viabilità).

Le opere da realizzare per il funzionamento dell'impianto eolico elencate dalla società proponente sono le seguenti:

- Realizzazione e installazione degli aerogeneratori
- Viabilità di accesso al sito del progetto
- Viabilità interna di accesso agli aerogeneratori
- Realizzazione delle piazzole temporanee e definitive per l'accesso e la manutenzione dei singoli aerogeneratori e aree di manovra dei mezzi pesanti
- Fondazioni degli aerogeneratori
- Opere di regolazione dei flussi idrici
- Costruzione di una nuova sottostazione elettrica di trasformazione con opportune fondazioni
- Realizzazione di cavidotti per l'adduzione dell'energia elettrica dagli aerogeneratori alla sottostazione

OSSERVAZIONI

A) Richieste per l'installazione di nuovi impianti FER in Sardegna

Si ritiene indispensabile affrontare in premessa il problema del modello della produzione di energia elettrica da FER in Italia e in Sardegna alla luce dei principi generali e degli obiettivi dettati dal PNIEC, nonché verificarne la compatibilità con le linee di indirizzo contenute nelle recenti Direttive Europee. In particolare si intende analizzare l'inserimento di tale impianto in un contesto territoriale come quello sardo con caratteristiche peculiari, sia con riferimento agli aspetti ambientali che alle problematiche tecniche, queste ultime conseguenti al sistema di trasmissione dell'energia elettrica ed alla specifica natura delle FER, ovvero variabilità e non programmabilità delle stesse.

Una visione complessiva del contesto energetico in cui l'impianto va ad inserirsi è consentita dall'analisi dei dati inerenti gli impianti di generazione elettrica, desunti dalla relazione TERNA sul consuntivo di produzione di energia elettrica in Sardegna dell'anno 2021:

- Potenza efficiente lorda installata: MW 4.725
- Energia lorda prodotta: GWh 12.506
- Energia richiesta in Sardegna: GWh 9.214 (con un esubero del 25,8%)
- Impianti eolici: n. 600
- Potenza lorda impianti eolici: MW 1.094
- Produzione lorda impianti eolici: GWh 1.749

Se si sommano a tali produzioni quelle derivanti dagli impianti di generazione elettrica da eolico e fotovoltaico in Sardegna oggetto di correnti procedure di VIA, ne consegue un incremento di entità tale da portare al collasso tutto il sistema di trasmissione elettrico isolano, tenendo conto del fatto che, come desumibile dai dati TERNA (2021), sussiste già un esubero produttivo rispetto ai consumi superiore al 25%.

A titolo esemplificativo si ricorda infatti che nel solo eolico di grandi dimensioni sono stati presentati a VIA i sottoelencati progetti per impianti eolici onshore:

- a) Impianto Eolico "Samassi-Serrenti: potenza di 66 MW – n. 11 aerogeneratori da 6 MW/cad
- b) Impianto eolico "Mattesua" – Nulvi e Tergu (SS): potenza 48 MW – n. 8 aerogeneratori da 6 MW cad;
- c) Impianto eolico Portotorres: potenza 92 MW – n. 14 aerogeneratori da 6,6 MW cad;
- d) Impianto eolico "Bitti Terenass": potenza 56 MW – n. 11 aerogeneratori da 5,09 MW cad;
- e) Impianto eolico "Bitti-Mamone": potenza 50,4 MW n. – n. 15 aerogeneratori da 4,2

MW/cad

- f) Impianto eolico “Bitti – area PIP”: potenza 56 MW – n. 11 aerogeneratori da 5,09 MW/cad
- g) Impianto eolico “Nule Benetutti”: potenza 62,7 MW n. 11 aerogeneratori da 5,7 MW/cad
- h) Parco eolico Abbila (Ulassai e Perdasdefogu - NU): potenza 44,8 MW - n. 8 aerogeneratori da 5,6 MW/cad
- i) Parco Eolico "Sunì, Sagama, Scano di Montiferro (OR), Sindia e Macomer (NU)" (verifica amministrativa): potenza di 31 MW – n. 5 aerogeneratori da 6,2 MW/cad
- j) Impianto eolico “Sa Costa”, Bonorva, Ittireddu, Mores (SS) (VIA PNRR-PNIEC): potenza 124 MW – n. 22 aerogeneratori da 6 MW/cad
- k) Parco eolico Nule (VIA regionale): potenza di 21 MW - n. 7 aerogeneratori da 3 MW/cad
- l) Parco Eolico “Serra Longa (VIA regionale): potenza di 30 MW – n. 10 aerogeneratori da 3 MW/cad
- m) Parco Eolico "Sindia": potenza di 78 MW – n. 13 aerogeneratori da 6 MW/cad

Inoltre le coste della Sardegna sono attualmente interessate da ben 19 progetti (10 impianti a sud, 4 a Nordest, 4 nella costa occidentale e 1 al centro del mar Tirreno) per la realizzazione di impianti eolici offshore. In totale si arriverebbe alla installazione di 994 aerogeneratori offshore per una potenza complessiva di 15.990 MW!

Come detto precedentemente all’esame della Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale del MITE (CTVIA) e presso gli uffici Valutazione Impatti dell’Ass.to Reg.le all’Ambiente sono state presentate richieste per ulteriori 62 impianti eolici onshore da ubicare in Sardegna (3.655 MW) e 166 richieste per impianti fotovoltaici per una potenza di circa 4.930 MW.

Mentre le richieste di connessione alla rete elettrica presentate a TERNA sono ancora più corpose: 19,05 GW solare; 13,98 GW eolico; 23,76 GW eolico offshore (dati aggiornati a marzo 2023).


Nell’ipotesi che tutti questi impianti venissero autorizzati e realizzati si avrebbe una nuova potenza disponibile da FER di 57 GW, capace di produrre circa 93 TWh/anno, a fronte di un fabbisogno per l’isola di poco superiore ai 9 TWh/anno, dieci volte tanto! Una quantità di energia tecnicamente non assorbibile dalla malconca rete elettrica sarda, e tantomeno esportabile pur volendo tener conto del Tyrrhenian Link peraltro ancora in fase embrionale.

Circa un sesto delle richieste di connessione presentate a TERNA di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile interessa la Sardegna. Si tratta di un carico

non sopportabile dalla rete elettrica, ma soprattutto dalla comunità isolana, dal paesaggio, dai beni culturali, dai boschi, dal mare e dalle specie che li abitano.

Se è vero che le FER dovrebbero assicurare l'uscita della Sardegna dal carbone entro il 2025 (termine dubbio atteso il manifesto atteggiamento dilatorio), non può ignorarsi la non fungibilità delle fossili con le FER (in particolare per l'eolico), per le loro caratteristiche di variabilità e non programmabilità.

Le fluttuazioni delle FER obbligano ai fini della stabilità del sistema elettrico ad un incremento produttivo le centrali termoelettriche esistenti ed in particolare l'incostante intensità eolica induce nella rete oscillazioni di frequenza fuori i parametri di legge e quindi non sostenibili per la rete stessa. A tale instabilità in assenza di storages si può sopperire solo con il ricorso a quelle CTE che si intenderebbe sostituire. Un corto circuito che si manifesta nel frequente ripetersi dell'overgeneration, fino a determinare fenomeni di inversione di potenza. L'incremento non programmato e non strutturato degli impianti da FER dilaterà i tempi per l'uscita dal fossile, incrementando il consumo dello stesso! La Sardegna appare dunque destinata ad una crescita esponenziale del surplus energetico (nel 2021 già come detto al + 26%, mentre nel 2020 era del 37%) per l'ampia disponibilità di FER e l'incontrollato moltiplicarsi degli impianti.



L'attuale rete di trasmissione strutturata su tre ex poli industriali (Porto Torres, Sulcis, Cagliari) lungo una direttrice N-S, risulta incompatibile con una generazione da FER, che avrebbe necessità di una rete interconnessa e magliata, con nodi di conferimento prossimi ai consumi. In assenza di una logica di programmazione e pianificazione il moltiplicarsi dei megaimpianti da rinnovabili, se soddisfa gli interessi della speculazione, non potrà che rendere ancor più precarie le condizioni di funzionamento della rete di trasmissione.

Per tale motivo appaiono destinati ad essere vanificati gli obiettivi del PNIEC sul contenimento delle emissioni di CO₂. Non a caso le recenti Direttive europee sollecitano l'adozione di sistemi di produzione energetica diffusi sul territorio,

sollecitano l'autoconsumo e disegnano modelli di energy community. In particolare il documento sul Green New Deal della Commissione europea (dicembre 2019) e la Direttiva (UE) 2018/2001

sulla *“Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”* fanno specifico riferimento a produzioni e consumi energetici di tipo distrettuale e detta specifici indirizzi normativi sulle Comunità energetiche (CER) e sull’autoconsumo collettivo (AC), scenari alternativi a quelli delle concentrazioni produttive in poli industriali. Esplicito ed insistito è a tal fine il sistematico richiamo all’obbligo di dotarsi di adeguati sistemi di storages (accumuli, produzione di vettori energetici alternativi, pompaggio idroelettrico ecc.) per il superamento delle criticità imposte dalle FER.

Si osserva che

- Il progetto in esame ignora le descritte criticità, elude le direttive europee, mentre punta a massimizzare i profitti derivanti da incentivi non condizionati dal mercato, da incertezze di consumi, da rischio di investimento. Perseguendo una tale direttrice si favoriscono le produzioni di energia concentrate e si spingono le multinazionali ad assicurarsi i contingenti resi disponibili dalle aste, mentre si marginalizza la generazione diffusa in palese contrasto con gli orientamenti Comunitari. Il progetto in esame viola dunque le linee programmatiche sulla transizione energetica dettate in sede europea con il duplice risultato di lasciare irrisolti i problemi climatici conseguenti alle emissioni di CO₂ e di devastare ambiente e paesaggio.

B) Assenza di programmazione e di pianificazione

Questi numeri evidenziano in tutta la loro crudezza la totale assenza di una seria pianificazione e governance in un settore così delicato e complesso per le implicazioni di carattere ambientale sociale ed economico quale quello dell’energia. Ulteriore conferma di questo colpevole *laissez faire* è data da un Piano energetico regionale della Sardegna fermo al 2015 e mai aggiornato e la mancata attuazione dei contenuti della legge delega nazionale n. 53 del 22 aprile 2021 e del D.lvo 199/2021 che impongono l’individuazione dei siti idonei e non idonei.

D’altra parte lo stesso PNIEC sollecita una pianificazione energetica basata sull’adozione di sistemi di produzione energetica diffusi sul territorio ed incentiva l’autoconsumo. In ottemperanza a tale indirizzo sia il PNIEC che le recenti direttive europee del Green New Deal evidenziano la necessità di una produzione e consumo dell’energia localizzata all’interno di

distretti energetici territorialmente definiti (individuati peraltro dallo stesso PEAR Sardegna) e dettano precise disposizioni normative sulla costituzione delle “Comunità energetiche”.

Un quadro organico di linee programmatiche ed ineludibili dettati normativi dunque, che appare in totale distonia se non antitetico con il proliferare aggressivo e senza regole di impianti di produzione energetica di dimensioni sempre più colossali che soddisfano gli interessi economici delle multinazionali a danno della sostenibilità degli interventi e incuranti degli impatti ambientali che ne conseguono.

La programmazione energetica in Sardegna risulta essere costituita dai seguenti atti:

- PEARS vigente approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n° 34/13 de 12 agosto 2006; peraltro tale atto di pianificazione non risulta mai essere stato assoggettato a procedura di VAS d’obbligo
- DELIBERAZIONE N. 43/31 DEL 6.12.2010 avente ad Oggetto: “Predisposizione del Piano Energetico Ambientale Regionale e del Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili”
- DELIBERAZIONE N. 31/43 DEL 20.7.2011 avente ad oggetto “Predisposizione del Piano Energetico Ambientale Regionale. Direttiva di indirizzo politico con allegato l’Atto di indirizzo”.
- DELIBERAZIONE N. 12/21 DEL 20.3.2012 avente ad oggetto “L.R. n. 3/2009, art. 6, comma 7. Piano d'azione regionale per le energie rinnovabili in Sardegna. Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili”
- DELIBERAZIONE N. 39/20 del 26.9.2013 avente ad oggetto “Piano Energetico ambientale regionale. Aggiornamento Delib. G.R. n. 31/43 del 20.7.2011”.
- DELIBERAZIONE N. 4/3 DEL 5.2.2014 avente ad Oggetto: “Piano energetico ambientale regionale. Adozione e avvio della fase di consultazione.”
- DELIBERAZIONE N. 5/1 del 28/01/2016 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il nuovo Piano Energetico ed Ambientale della Regione Sardegna 2015-2030. È del tutto assente l’approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale.
- Infine, con la DELIBERAZIONE N. 59/89 DEL 27.11.2020 avente ad Oggetto: “Linee di indirizzo strategico per l’aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna”, la Giunta Regionale ha deciso una revisione sostanziale del PEARS.

Da tale elenco risulta evidente la carenza di pianificazione in materia energetica della RAS e il conseguente caotico proliferare di richieste di autorizzazioni per impianti FER, motivate dal miraggio economico delle larghe disponibilità finanziarie garantite dai finanziamenti europei e dagli incentivi e non indirizzate a soddisfare un reale bisogno energetico isolano.

Pur nell'ambito di una discutibile assenza di governance è possibile evidenziare l'incoerenza del progetto con gli strumenti di programmazione ancora in itinere.

In particolare:

- *La tutela ambientale*

La Regione, in armonia con il contesto dell'Europa e dell'Italia, ritiene di particolare importanza la tutela ambientale, territoriale e paesaggistica della Sardegna, pertanto gli interventi e le azioni del Sistema Energetico Regionale devono essere concepite in modo da minimizzare l'alterazione ambientale. In coerenza con questa impostazione tutti gli impianti di conversione di energia, inclusi gli impianti di captazione di energia eolica, fotovoltaica e solare aventi estensione considerevole per la produzione di potenza elettrica a scala industriale, dovrebbero essere localizzati in siti compromessi preferibilmente in aree industriali esistenti e comunque in coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

- *Il fabbisogno energetico elettrico*


I dati Terna al dicembre 2021 evidenziano i dati di produzione energetica esposti nel precedente paragrafo.

A fronte di un sistema di trasmissione locale con una rete non adeguatamente magliata ed ampiamente insufficiente per quanto concerne i cavi di collegamento con il continente (vedasi Delibera 39.20 del 26.9.13), la Sardegna produce un esubero energetico del 25,8% destinato ad aumentare costantemente, sia per il continuo e indiscriminato proliferare di nuovi impianti, sia per la continua contrazione dei consumi conseguenza della crisi industriale.

Energia richiesta in Sardegna GWh 9.214,5
Deficit (-) Superi (+) della produzione rispetto alla richiesta GWh +2.375,3 (+25,8%)

Supero 1973 = +14,0

Supero 2021 = +2.375,3



Dati TERNA 2021 - produzione energia elettrica Sardegna

I tre obiettivi imposti all'Italia dalla UE con il pacchetto per il clima e l'energia 2020, poi a cascata alla Sardegna tramite il burden sharing, sono stati raggiunti con largo anticipo ed ampiamente superati. Ma c'è di più. Considerata l'attuale incidenza di oltre il 40% di energia elettrica da FER sui consumi effettivi e gli indirizzi del PEARS in materia di contenimento energetico e produzione diffusa, sarebbe possibile conseguire in breve termine l'obiettivo della parity green.

La Giunta Regionale con Delibera n. 5/1 del 28/01/2016 ha adottato infatti il nuovo Piano Energetico ed Ambientale della Regione Sardegna 2015-2030 che tra gli altri obiettivi promuove l'autoconsumo istantaneo fissando nella percentuale del 50% il limite inferiore di autoconsumo istantaneo nel distretto per la pianificazione di nuove infrastrutture di generazione di energia elettrica. Viene esclusa la possibilità di realizzare impianti di produzione energetica di grandi dimensioni proprio per favorire la produzione diffusa. In sintesi si intende porre fine in tal modo alla speculazione energetica sul suolo sardo da parte delle multinazionali ed incentivare l'autoconsumo.

Come già detto in precedenza la fonte eolica non è programmabile e quindi l'energia elettrica finisce per essere messa in rete in contemporanea con quella prodotta da quasi tutti gli altri impianti alimentati da FER (ad esclusione del solo idroelettrico). Ne consegue che la rete elettrica risulta sovraccaricata e per stabilizzarla per lunghi periodi di tempo gli impianti eolici risultano

sottoutilizzati. La conseguenza è una produzione di energia elettrica che non viene immessa in rete. La potenza nominale fornita dalla Proponente è di fatto una potenza di picco. Essa è fornita dall'impianto solo nel caso in cui gli aerogeneratori risultano essere in piena attività, ma per la caratteristica della fonte non può esserne garantita continuità e certezza. Con l'avvento delle nuove tecnologie sul mercato dovrebbe essere imposto a tale tipologia di impianti l'affiancamento di adeguati gruppi di storage, prescrizione sollecitata più volte da Direttive europee e sistematicamente disattesa in sede nazionale. Solo in tal caso potrebbe essere assicurata la potenza solo nominale dell'impianto e la continuità della fornitura.

A tale considerazione si aggiunga il fatto che ad esclusione di GSE, che tiene una contabilità degli impianti di produzione di energia da FER unicamente per gli aspetti economici, non esiste una mappa aggiornata di tutti gli impianti autorizzati con le relative localizzazioni, le caratteristiche tecniche e produttive. Una tale babele oltre a determinare pesanti impatti paesaggistici, consumo di suolo, danni ambientali, non consente una corretta programmazione sia in termini di utilizzo dell'energia che in termini di necessità produttive. Va inoltre rilevato che nessun miglioramento si è avuto in termini di riduzione di CO₂ e di gas climalteranti o inquinanti, perché le Centrali termoelettriche continuano a produrre energia elettrica in esubero pur essendo tutte fuori norma.

La colpevole assenza di pianificazione congestiona e condiziona la stessa attività degli uffici deputati al rilascio di autorizzazioni, concessioni e Nulla Osta, una criticità che viene strumentalmente colpevolizzata dalla politica agli occhi della opinione pubblica con lo scopo di ridurre controlli e processi partecipativi. In sintesi appare inconcepibile che una complessa fase storica come quella della transizione ad una società postindustriale a prevalente ispirazione ecologica, da attuarsi in un arco temporale relativamente contenuto, debba svolgersi all'insegna di un'anarchia liberista tesa al puro lucro.

Si osserva che

- Il progetto di realizzazione di un nuovo parco eolico appare in aperto contrasto con gli strumenti di pianificazione energetica e ambientale regionale.
- Costituisce una ulteriore manifestazione di speculazione energetica nell'ambito delle FER che ha contribuito a devastare ambiente e paesaggio sardo.
- Incrementa lo spreco di energia elettrica in una Regione che produce oltre i propri

fabbisogni.

- Occorre una programmazione cogente, che non si limiti (come sinora avvenuto) a una mera dichiarazione d'intenti o una sterile elencazione di obiettivi non raggiungibili, che sia supportata da una normativa che impedisca il caotico moltiplicarsi di impianti di produzione con il conseguente duplice risultato negativo di lasciare irrisolti i problemi climatici e di devastare il territorio e larghi tratti di mare costieri.

C) Effetti cumulativi degli impatti

Per stessa ammissione della richiedente *“L’analisi di Studio non ha attualmente potuto analizzare la presenza di altri impianti simili esistenti o proposti in questa fase.”*¹

Eppure basta aprire il portale del MASE per constatare la quantità di impianti che interessano la zona, l’area proposta per la realizzazione dell’impianto eolico è prossima infatti a diversi altri siti interessati all’installazione di analoghi impianti, con l’impianto industriale denominato “Serras” proposto dalla società Asja Serra srl, esiste addirittura una sovrapposizione. All’interno dell’area vasta in cui si trova il sito individuato per l’impianto proposto dalla Engie Trexenta srl sono state presentate richieste per i seguenti impianti:

- Società **Asja Serra srl** - impianto eolico di 56 MW - n. 9 aerogeneratori da realizzarsi nei comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Lunamatrona, che insiste nella medesima area;
- Società **Giudecca Wind srl** - impianto eolico in località “Riu Mortoriu” della potenza nominale complessiva di 72 MW - n. 12 aerogeneratori da realizzarsi nei comuni di Escolca, Gergei, Mandas, Villamar (SU);
- Società **GRV Wind srl** - impianto eolico denominato “Su Merdegu” della potenza nominale complessiva di 42 MW - n. 7 aerogeneratori da realizzarsi nei comuni di Furtei, Villanovafranca, Sanluri e Villamar (SU);
- Società **Sorgenia Renewable Srl** - impianto eolico denominato “Monte Argentu” della potenza nominale complessiva di 66 MW - n. 11 aerogeneratori da realizzarsi nei comuni di Furtei, Samassi, Sanluri e Serrenti (SU).

¹ Punto 2.2 del S.I.A. Altri progetti e impianti nell’area di studio (potenziali effetti cumulativi)

In un raggio di 10 km dall'impianto (vedi schema fig. 1) sono state presentate numerose altre richieste per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica.

Area Marmilla, Sarcidano occidentale e Campidano




Figura 1 – Richieste nuovi impianti nell'area

Non è presente nella documentazione alcuna tavola in cui per gli impianti esistenti e per i predetti, comprensivi dell'impianto eolico proposto, siano presi in esame gli effetti cumulativi sia nei confronti del paesaggio che dell'ambiente. Va peraltro evidenziato che a più vasta scala il moltiplicarsi di impianti industriali per la produzione di energia elettrica da FER, al di fuori di qualsiasi principio di pianificazione e programmazione, ma localizzati sulla base dei fattori ambientali favorevoli, sta provocando a livello regionale una trasformazione paesaggistica irreversibile, paragonabile alla deforestazione eseguita nell'800 per lo sfruttamento dei boschi. Anche in questo caso infatti fu messa in atto una manovra a fini speculativi per la produzione di energia da biomassa arborea. Ancora oggi interi contesti geografici isolani, spogliati della copertura boschiva soffrono di erosione e dissesti geologici irreversibili. Nel caso degli impianti alimentati da FER da una parte ettari di terreno pianeggianti vengono sottratti all'agricoltura per l'installazione di pannelli solari, dall'altra torri eoliche disseminate su crinali e pianori alterano lo

skyline. Accade così che alture come quelle del Montiferru, del Limbara, del Goceano, dell'Anglona, del Sarrabus, del Sarcidano, della Barbagia, un tempo additate a modello paesaggistico ed ecosistemico risultino oggi omologabili allo squallore dei paesaggi industriali.

Procedendo su questa strada, non solo intere Comunità vengono depauperizzate del “paesaggio culturale identitario”, ma si consente la prodromica insorgenza di un disastro paesaggistico caratterizzato dalla presenza di scheletri tecnologici non più funzionali. Una insigne testimonianza è appresentata dal vicino parco eolico ENEL di Monte Arci.

Considerata pertanto la prossimità degli impianti si ritiene opportuno che gli impatti ambientali generati vengano esaminati cumulativamente e conseguentemente le procedure di VIA dovrebbero essere analizzate contemporaneamente.

In particolare, oltre all'area di visibilità dell'impianto, andrebbe valutato anche il modo in cui l'impianto viene percepito all'interno dell'area del bacino visivo, tenendo in opportuna considerazione l'impatto derivante dalla compresenza di più impianti. Effetti possono derivare dalla co-visibilità, dagli effetti sequenziali o dalla reiterazione, trasformando in maniera irreversibile ed estensivamente il paesaggio esistente. Di fatto la collocazione dell'impianto, comporterebbe un'alterazione della percezione spaziale e visiva del paesaggio naturale che per le sue caratteristiche costituisce testimonianza dell'unicità dei luoghi storici culturali tipici, oggetto di particolare tutela.

L'entità degli interventi che riguardano l'Area Vasta è considerevole, si tratta di una barriera formata da un centinaio di pale alte 200 mt, capaci ognuna di spazzare oltre 2 ettari di superficie aerea, che caratterizzerà in maniera negativa, ambiente, biodiversità e paesaggio delle regioni storiche della Marmilla, della Trexenta, del Sarcidano e del Campidano già interessate da numerosi impianti eolici che hanno occupato ettari di suolo agricolo e hanno trasformato il territorio spianando ampi spazi per la creazione dei percorsi, aree di sosta, aree di cantiere etc.. Una barriera così formata modificherà irreversibilmente una superficie aerea e terrestre di diversi ettari.

È necessario pertanto uno studio dei probabili impatti ambientali degli impianti proposti, dovuti, tra l'altro al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti negativi degli impianti.

La necessità della VIA cumulativa in casi come quello in esame è stata confermata dalla giurisprudenza amministrativa. Il Consiglio di Stato ha infatti affermato che sono illegittimi i provvedimenti *«effettuati valutando singolarmente ciascun sub-comparto, così perdendo di vista l'unitarietà (e dunque, l'aggressività per l'ambiente) dell'intervento che si andava a pianificare e, successivamente, ad autorizzare e realizzare [...] In tale contesto l'assenza di una valutazione complessiva ai fini della V.I.A. si pone in radicale contrasto con la sua ontologica finalità, che è quella di accertare gli effetti ultimi dell'intero intervento sull'ambiente, nonché di valutarne la compatibilità e/o di suggerire sistemi 'di minor impatto', senza esclusione della cd. 'opzione zero' [...] (Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760).*

Si osserva che

- L'effetto ambientale e paesaggistico del proliferare degli impianti che utilizzano le FER sfugge irrazionalmente ad ogni forma di programmazione e pianificazione determinando impatti paesaggistici ed ambientali non sostenibili.
- Gli effetti di cumulo dovuti alla realizzazione degli impianti eolici dovrebbero essere valutati per le componenti principalmente interferite, ovvero paesaggio e impatto visivo, vegetazione e fauna, rumore. Si evidenzia inoltre la necessità, per quanto riguarda l'uso del suolo e gli aspetti socio-economici, di tenere in considerazione la presenza di un numero considerevole di strutture di fondazione di dimensioni molto rilevanti immerse nell'immediato sottosuolo, valutando l'effetto di tale interferenza nell'utilizzo agropastorale a cui verranno restituiti i terreni dopo la dismissione dell'impianto, considerate le lavorazioni, anche profonde, a cui possono essere sottoposti.

D) Testimonianze monumentali e culturali nella Marmilla e regioni limitrofe

Come riportato nel SIA e negli allegati alla VIA l'area interessata dall'impianto eolico in oggetto è caratterizzata dalla presenza di numerose testimonianze monumentali del periodo nuragico e medioevale



Figura 2 - Chiesa di Sant'Antiogu Becciu

e dei beni di grande valore storico e paesaggistico comprese le aree storiche urbanizzate.

L'impianto si inserisce in un contesto storico archeologico di grande pregio, che mostra una forte occupazione antropica fin dalla preistoria grazie anche alla forte vocazione agricola del terreno che lo rende favorevole all'insediamento umano.

In prossimità dell'impianto (a poche centinaia di metri dal generatore WTG07) si trova il villaggio nuragico di Sant'Antiogu, i resti di tombe dei giganti e il parco di Sant'Antiogu Becciu con annessa chiesa che risale al XVII secolo, recentemente ristrutturata a cura di un comitato di volontari e riaperta al culto. Nell'area sta crescendo un importante parco alberato ed è caratterizzata da un suggestivo punto panoramico. La vista da questo fantastico luogo sarà definitivamente compromessa dall'impianto industriale per la produzione di energia elettrica che sorgerà, con i suoi generatori alti 200 mt, a qualche centinaio di metri dal parco archeologico.

Anche i Nuraghi Cuccuru de su Casu Moiau e il Nuraghe Candela sono ubicati in prossimità degli aerogeneratori che si vorrebbe posizionare nella parte occidentale dell'impianto industriale.

La realizzazione dell'impianto industriale comprometterebbe il progetto in fase di avanzata realizzazione denominato "Sardegna verso l'Unesco", finalizzato al riconoscimento dei Monumenti della Civiltà nuragica nel Patrimonio Culturale Universale dell'Unesco.

Proprio pochi giorni fa è stata presentata al ministero della Cultura la bozza preliminare del dossier elaborato con l'obiettivo di far entrare i monumenti della civiltà nuragica nella lista dei Beni Patrimonio Mondiale Unesco².

Alcuni dei siti individuati nel progetto e già presentati all'attenzione dell'Unesco si trovano proprio nell'area scelta per installare l'impianto industriale in oggetto:

- Il nuraghe Genna Maria di Villanovaforru
- Il nuraghe Su Mulinu di Villanovafranca
- Il Santuario di Sant'Anastasia di Sardara.

Le modifiche paesaggistiche della buffer zone impedirebbero il riconoscimento del progetto della civiltà nuragica da parte dell'Unesco, vanificando l'obiettivo di trasformare l'area in un grande attrattore turistico e culturale e impedendo una sostanziale ricaduta sull'economia di questi paesi.

² Vedi articolo ANSA Sardegna del 7/6/2023 https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2023/06/07/dossier-nuraghi-patrimonio-unesco-al-ministero-della-cultura_8ac4d446-7c93-4fbe-95c3-b27a3305b504.html

Va evidenziato che la Relazione archeologica allegata al progetto si sofferma esclusivamente sugli aspetti inerenti il rischio archeologico, ovvero il rischio di rinvenimento di reperti nel corso delle opere di allestimento delle torri eoliche e delle infrastrutture a corredo (strade, piazzole ecc.)

Ciò che invece si ritiene rilevante e da dover prendere in esame è il contesto territoriale nel quale le testimonianze antiche sono collocate e il loro intimo connubio con le morfologie ambientali che risulterebbero stravolte dalla presenza delle torri, visibili peraltro per il loro gigantismo a distanze rilevanti. In altri termini quello che viene ignorato è il rapporto opera-contesto che risulta in tutta evidenza incongruo al di là del rispetto o meno delle distanze e della esiguità della zona buffer che pur nei limiti normativi denuncia nelle evidenze cartografiche intuitive interferenze.

La evidenza di una palese incompatibilità tra elementi all'altro come le torri eoliche e componenti consustanziali come le testimonianze archeologiche e paesaggistiche appare manifesta ove si consideri che la Marmilla detiene una parte rilevante del patrimonio culturale della Sardegna.

Si osserva che

- La presenza di testimonianze monumentali della storia e della preistoria sarda per la loro intima connessione con gli aspetti ambientali e la morfologia del territorio appare incompatibile con la presenza delle torri eoliche.

E) Impatto paesaggistico

Si evidenzia in primo luogo che l'impianto è ubicato in prossimità dei borghi di Villanovaforru e di Sardara.

Si tratta di due borghi che hanno speso molte risorse per conservare i tratti caratteristici dei paesi dell'entroterra della Sardegna, raggiungendo ottimi risultati.

Infatti Sardara fa parte a pieno titolo dell'associazione Borghi autentici d'Italia mentre Villanovaforru è diventato uno dei più importanti centri culturali dell'area in seguito anche alla scoperta del nuraghe Genna Maria e all'apertura del museo archeologico, oltre che per le iniziative culturali e la promozione della cultura e della tradizione attivata da anni dall'amministrazione locale.

È utile richiamare la definizione di paesaggio dell'art. 1 della Convenzione del paesaggio sottoscritta dall'Italia nel 2006 e divenuta legge italiana n. 14 gennaio del 2006.

"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni"

Tale concezione del paesaggio è transitata nel Codice dei BBCC (D.lgs 42/2004) ed è stata assunta a base per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna del 2006.

Risulta anche opportuno fare riferimento ai fondamenti metodologici contenuti nell'art. 1 del DPCM del 12 dicembre 2005 e da porsi a base della verifica di compatibilità paesaggistica delle opere da realizzare, in forza dell'art. 146, comma 3 del Codice dei BBCC. Due gli imprescindibili assiomi:

- il primo è quello della necessità di contribuire alla formazione di una coscienza collettiva preliminare di tutela del paesaggio, sviluppando nelle popolazioni il loro senso di appartenenza, attraverso la conoscenza dei luoghi;
- il secondo è l'obbligo di attuare nuove politiche di sviluppo del paesaggio-territorio, attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni centrali e locali nelle azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio, riconoscendo a questo una valenza che può agire da volano per lo sviluppo socio economico, attraverso l'individuazione di scelte condivise per la sua trasformazione.

Come vedremo nel corso di tutte le presenti Osservazioni il progetto viola sia sotto l'aspetto progettuale che sotto il profilo attuativo tali principi.

Per quanto concerne la componente ambientale del paesaggio la Relazione paesaggistica si limita ad una stringata quanto insufficiente elencazione di aspetti geomorfologici del contesto territoriale più prossimo all'area dell'impianto eolico. Una disanima decisamente insufficiente per delineare nell'area vasta uno dei contesti paesaggistici di "valore storico" dell'isola, non solo per gli aspetti naturalistici.

Si ricorda comunque che nell'area sono presenti vaste colture agricole di pregio oltre a macchia mediterranea.

Infatti le pale eoliche, le strade ed il cavidotto interni all'area produttiva dell'impianto eolico, dal punto di vista urbanistico ricadono nella zona E-agricola che include *"aree di primaria importanza per le attività agricole- produttive"*, la cui presenza è testimoniata dalla diffusa attività agricola rappresentata dalle numerose aziende fonte di reddito primaria per l'intero territorio e dalla capillare viabilità rurale.

Alcune eccellenze quali l'azienda agricola "Su Entu" con annessa cantina, che sorge peraltro in località Nuraxi Puseddu, sono interessate da un'erigenda torre eolica a poca distanza e dal cavidotto il cui percorso transiterà all'interno dell'azienda agricola.



Figura 3 - Panorama visto dalla cantina "Su Entu" (Sanluri)

Le torri eoliche dovrebbero svettare sulle colline della Marmilla e sul suo unico e irripetibile paesaggio, raccordate da nastri sterrati o bitumati, autentiche ferite in un contesto arcaico ultimo rifugio del sacro.

L'area in cui verrà realizzato il nuovo parco eolico, composto da 7 aerogeneratori ognuno di altezza complessiva di 200 metri circa (oltre alle opere e ai manufatti di supporto), si distingue per il peculiare equilibrio tra componente naturalistica e presenza antropica resa evidente nella trama di appoderamento dei terreni coltivati e o destinati al pascolo; la spiccata stabilità del paesaggio agrario delle aree collinari sarde, apprezzabile in termini di omogeneità è difficilmente conciliabile con la sua capacità di sostenere le grandi opere connesse alle nuove strategie di approvvigionamento energetico. Interventi "radicali", come quelli in oggetto, non potranno prescindere da un articolato progetto di paesaggio che individui i caratteri strutturanti (materiali

e culturali) dei contesti paesaggistici interessati, misuri preventivamente l'effettiva o potenziale idoneità delle aree e adegui ad esse il progetto dei nuovi impianti in termini di localizzazione, distanze, forme e materiali impiegati.

Quel che si intende contestare è il tentativo di ridurre l'impatto paesaggistico del campo eolico ad un ambito esclusivamente visivo. Sulla base di tale assunto il logico confronto si stabilisce con quella che per definizione è l'opzione zero, ovvero una lettura ed un'analisi del paesaggio ante e post intervento. Solo evidenziando l'alterazione del contesto, l'interferenza visiva e la distonia tra nuove tecnologie e forme modellate dal tempo, l'incongruo gigantismo delle torri in rapporto alla scala di natura che permea l'intero territorio sarebbe potuta emergere quella percezione della degradazione qualitativa del paesaggio conseguente all'introduzione delle pale eoliche.

Le metodologie utilizzate per descrivere l'intervento possono dunque al più restituire l'idea di un panorama osservato da un singolo e fuorviante punto di vista, arbitrariamente individuato, non certo rendere le emozioni di un osservatore che esperisce il territorio. Per tacere dell'impatto emozionale/visivo che il parco eolico introdurrebbe sulla presenza antropica più significativa, ovvero quella delle comunità locali!

Appare pertanto facilmente comprensibile il forte impatto visivo conseguente all'installazione di aerogeneratori di grande taglia. Gli aerogeneratori si collocherebbero in posizione frontale alle pendici sud orientali del monte Arbus e sarebbero ben visibili dall'intera piana del basso Campidano, dal Sarrabus-Gerrei, dal Sarcidano, dall'Oristanese, dai monti dell'Ogliastra e dalla Costa Verde.

Occorre dunque ritornare al dettato letterale della Convenzione, che pone in relazione diretta la componente ambientale con quella antropica e quindi culturale.

Si osserva che

- La Relazione paesaggistica e la documentazione fotografica allegata, oltre a non cogliere il significato di paesaggio secondo la definizione presente nel dettato della Convenzione di Firenze, ignora l'alto valore qualitativo dello stesso.
- In considerazione delle dimensioni delle torri eoliche, delle caratteristiche dell'impianto del tutto avulso dal contesto territoriale, delle alterazioni delle matrici ambientali l'opera appare in stridente contrasto con le componenti paesaggistiche consegnate dalla storia.
- Il parco eolico nella percezione della Comunità assumerebbe i connotati di una

violenza dei valori sui quali la stessa Comunità fonda il suo principio identitario.

F) Contrasto con le disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale

L'impianto è in palese contrasto con gli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPR che dettano prescrizioni e indirizzi per le aree ad utilizzazione agro-forestale e vietano *“gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica....”*³.

Si richiama in particolare l'art. 29 e le sue prescrizioni:

“Art. 29 - Aree ad utilizzazione agro-forestale. Prescrizioni

1. La pianificazione settoriale e locale si conforma alle seguenti prescrizioni:

a) vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro-forestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti e fatto salvo quanto previsto per l'edificato in zona agricola di cui agli artt. 79 e successivi;

b) promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali, nonché il mantenimento degli agrosistemi autoctoni e dell'identità scenica delle trame di appoderamento e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree perturbate e nei terrazzamenti storici;

c) preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate.”

La realizzazione dell'impianto industriale viola tutte queste prescrizioni alterando i caratteri percettivi del contesto paesaggistico in cui verrebbe realizzato, considerato che la visibilità dell'impianto è rilevante e difficilmente mitigabile. L'installazione degli aerogeneratori interrompe la prospettiva aperta e caratteristica del paesaggio dal sapore arcaico, arricchito della

³ Artt. 26-27 NTA PPR: Disciplina per le “aree semi naturali”

presenza dei presidi nuragici, i quali si attestano, massimamente, sulle alture; la presenza delle torri eoliche, di altezza pari ai 200 metri, depauperata di fatto la struttura dei quadri paesaggistici godibili; la presenza dell'impianto industriale per la produzione di energia elettrica è rilevante soprattutto in riferimento ai vicini siti nuragici presentati all'attenzione dell'Unesco (segnalati al punto D delle presenti Osservazioni) sui quali incombono in maniera insostenibile, sia per ciò che concerne il grado oggettivo di percettibilità e sia anche per ciò che concerne l'alterazione del "paesaggio culturale" che qualifica l'area, caratterizzato dall'unione inscindibile dell'opera dell'uomo con il paesaggio agrario che si conserva da secoli.

Vale inoltre ricordare che le prescrizioni del PPR prevalgono sui piani, programmi e progetti nazionali e regionali, come recentemente stabilito dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato con sentenza N. 05186/2023:

<< 6.1. Il Collegio, in primo luogo, pone in rilievo che, ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004, il piano paesaggistico deve ritenersi prevalente sulla normativa dettata in materia ambientale.

Infatti, il terzo comma del detto art. 145 dispone quanto segue: *"Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle norme di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette">>*

G) Contrasto con le scelte energetiche e produttive delle amministrazioni locali

Si vuole in primo luogo evidenziare l'attività delle Amministrazioni locali del territorio che, singolarmente e attraverso l'Unione dei Comuni, si sono impegnate per mettere a valore il connubio ambiente-territorio, ottenendo positivi risultati sotto il profilo della tutela del territorio oltretutto sugli importanti obiettivi raggiunti dalle imprese locali.

Oltre all'impegno per la tutela e il restauro di numerose emergenze archeologiche e storiche, compresi i centri storici dei borghi, alcuni di questi Comuni hanno attivato negli anni una propria pianificazione energetica aderendo al Patto dei Comuni per lo sviluppo energetico sostenibile (comune di Sardara) o realizzando e mettendo in rete una propria comunità energetica per consentire a cittadini, attività produttive e allo stesso comune di autoprodursi una quota del proprio fabbisogno energetico (comune di Villanovaforru).

Si tratta di scelte energetiche da implementare e comunque in antitesi con i mega impianti industriali quali quelli proposti dalla società Engie Trexenta srl.

Da evidenziare l'alta vocazione agricola del Medio Campidano e della Marmilla, fonte di reddito principale per il territorio. Inoltre, i seminativi, le colture orticole, i vigneti e gli oliveti costituiscono un habitat privilegiato di foraggiamento e di riproduzione naturale per la fauna selvatica stanziale e rappresentano un ottimo sito di foraggiamento nel quale riposare, alimentarsi e riacquistare le energie per il proseguo della migrazione per l'avifauna migratoria, sia nella fase di migrazione post-riproduttiva che nella migrazione pre-riproduttiva. Fauna selvatica che può contare anche sulle numerose sorgenti naturali come punti d'abbeverata.

Si osserva che

- L'impianto proposto contrasterebbe con le scelte fatte negli anni dagli amministratori locali, con le attività produttive in atto e apporterebbe una serie di modifiche all'ecosistema da danneggiare il delicato equilibrio naturale esistente.

H) Riduzione in pristino dell'area

Appare impossibile eseguire una valutazione economica attendibile dei devastanti impatti ambientali e paesaggistici che conseguirebbero alla realizzazione dell'impianto eolico. Si è visto che oltre gli interventi per la esecuzione dei plinti delle torri, per la realizzazione delle piazzole e della viabilità interna (volumi che superano i 50mila mc) diversi ettari di terreno verranno coinvolti nel corso della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto. In un contesto agro-pastorale quale quello in esame l'intervento finirebbe per assestare un colpo mortale all'economia primaria locale, impedendo la transizione a quella economia circolare che dovrebbe essere il principale obiettivo in contesti socioeconomici altrimenti votati all'estinzione. Il capitale naturale

risulterebbe fortemente depauperato sia dalla realizzazione dell'impianto, sia per l'inevitabile irreversibilità dell'intervento. Si ritiene che una volta rimosse le torri e recuperati i materiali utili tutte le opere edili ed in particolare i basamenti di fondazione resteranno in situ. Per quanto concerne la viabilità di accesso e di servizio si suppone che non verrà ripristinato lo stato iniziale perché ormai da ritenersi acquisito nel paesaggio.

Infatti la "Rel.08 - Computo metrico dei lavori di dismissione" non prevede la rimessa in pristino delle immense superficie distrutte dalla realizzazione delle nuove vie di accesso, compreso l'allargamento e la manomissione di tutte le strade di penetrazione agraria esistenti in zona, e ovviamente non ha previsto alcun costo per tali opere di rimessa in pristino della viabilità modificata, di quella creata ex-novo e della bonifica dei suoli compromessi.

È del tutto evidente che non esiste un "Piano di ripristino ambientale dell'area", sia perché la demolizione delle opere in cls e lo smaltimento dei materiali di risulta avrebbero costi proibitivi – basamenti estesi circa 450 mq con una quantità di calcestruzzo superiore ai 1.000 mc cadauno - e cozzerebbero con l'impossibilità di reperire una discarica in grado di accogliere un tale volume di rifiuti. Di fatto la *reductio in pristinum* ad una situazione green field ante operam dei luoghi risulta impossibile.

Si osserva che

- È assente dal Piano di dismissione dell'opera qualsiasi impegno che garantisca il completo ripristino della situazione ambientale nella condizione ante operam.

I) La recente normativa sulle FER

L'art. 5 della legge 22 aprile 2021 n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020), riproposto dall'art. 20 del D.Lgs. 199 del 15.12.2021, introduce rilevanti innovazioni nel quadro normativo che regola le FER. Nell'ambito dell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 vengono infatti fissati nuovi principi e direttive sulla promozione dell'uso delle FER tra i quali:

Comma a) *"Prevedere previa intese con la Conferenza Unificata ... una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a*

fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa"

I criteri specifici di cui sopra vengono poi così precisati:

1. Disciplina intesa individuare le aree idonee all'installazione delle FER per il raggiungimento degli obiettivi PNIEC.
2. Processo programmatico di individuazione a carico delle Regioni da definirsi in un arco temporale di 6 mesi.

Nel successivo comma b) viene espressamente prescritto che nella *"individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee"* devono essere *"rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio...."*

I principi ispiratori di tali norme innovano fortemente il quadro legislativo di riferimento per le FER, incardinato finora sul Dlgs. 387/2003. Alla luce di esse assumono oggi veste di legittimità le iniziative di alcune Regioni (Basilicata, Puglia, Sardegna) sempre censurate, che avevano individuato *"motu proprio"* attraverso lo strumento di specifiche Delibere le caratteristiche delle aree *"idonee e non idonee"*, nelle quali si sarebbero potuti allocare gli impianti eolici. Le nuove norme, pur se attraverso l'istituto delle intese, rimuovono di fatto l'assunto della *"neutralità pianificatoria"* e impongono non solo il principio della previsione di localizzazione e della programmazione degli impianti, ma dettano precisi criteri estesi all'intero comparto delle FER (non solo eolico dunque), fissando un termine temporale (6 mesi) per le Regioni.

Ne discende che il principio del favor, finora accordato alle FER per la *"massima diffusione delle rinnovabili"*, che si traduceva nella rimozione di qualsiasi vincolo imposta dalla normativa comunitaria (ante Direttiva 2018/2001), subisce una più ponderata contrazione al fine di limitare i prevedibili impatti sull'ambiente che potrebbero scaturire dalla disordinata accelerazione realizzativa imposta dagli obiettivi PNIEC. Si deve evidenziare che tale mutato orientamento aveva trovato già implicita anticipazione in una Comunicazione della Commissione Europea del

18.11.2020 (Documento di orientamento sugli impianti eolici e sulla normativa dell'UE in materia ambientale). Pur trattandosi di un documento non giuridicamente vincolante veniva in tale sede redatto un quadro complessivo degli impatti ambientali conseguenti agli impianti da FER ed al capitolo 4.1.1 *“Pianificazione strategica nell'ambito generale dell'energia eolica”* veniva affermato che *“Al fine di riconciliare gli interessi della flora e della fauna selvatiche con la necessità di espandere l'energia rinnovabile, è necessario pianificare nuove infrastrutture in modo sinergico su un'area geografica estesa”*. In altri termini si riconosceva la necessità di far precedere la realizzazione degli impianti da FER almeno da una pianificazione strategica di area vasta.

Peraltro i dati più recenti sull'avanzamento delle FER e i risultati attesi in termini di obiettivi PNIEC appaiono eloquenti. I dati TERNA relativi al 2021 evidenziano che il 97% della potenza elettrica da eolico risulta installata nell'Italia meridionale. Tale percentuale è destinata a crescere nei prossimi 7 anni in vista dell'obiettivo PNIEC per l'eolico, dal quale ci separa ancora uno scarto del 44%. La questione assume risvolti ancor più allarmanti se si scende alla scala di singole regioni. A titolo esemplificativo si evidenzia che per la sola Sardegna a tutto il 30 marzo c.a. sono state presentate a TERNA ben 208 pratiche con richiesta di connessione alla rete elettrica di nuovi impianti eolici onshore per una potenza complessiva di 13.980 MW, ovvero un incremento del 1.200% della potenza eolica finora installata nell'isola.

È ovvio che un tale carico impiantistico tenderà a localizzarsi in aree delimitate con favorevoli caratteristiche ambientali e a bassa antropizzazione, determinando in tal modo una crescita esponenziale della concentrazione degli aerogeneratori e di conseguenza una insostenibilità degli impatti.

Alla luce di una tale previsione ed in forza delle intervenute disposizioni normative appare dunque ineludibile la necessità di procedere ad una moratoria dei procedimenti autorizzativi attualmente in corso, al fine di non svuotare di contenuti l'azione programmatica che le nuove normative europee e nazionali impongono.

In tale prospettiva si dovrebbe anche procedere alla revisione delle *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*, emanate dal MISE con D.M. 10.09.2010, ed in particolare alla riscrittura dell'allegato 4 (Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio) al fine di renderlo coerente con i nuovi principi ed indirizzi.

Si osserva che

- Alla luce della intervenuta normativa Comunitaria e nazionale appare ineludibile, in analogia a quanto previsto per la pianificazione urbanistica, l'adozione di misure di salvaguardia che prevedano la sospensione dei procedimenti in corso al fine di non vanificare il contenuto della redigenda disciplina, che dovrà individuare le aree idonee e non idonee all'installazione delle FER e il conseguente Processo programmatico di individuazione a carico delle Regioni

J) Aree Idonee (ai sensi del D.L. n° 199 dell'8/11/2021 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del già citato articolo 5 della legge delega n. 53 del 22 aprile 2021 il processo programmatico delle aree idonee è a carico delle Regioni. Queste, tuttavia, non possono procedere all'individuazione delle stesse perché sono ancora in attesa dei decreti attuativi del MITE (art. 20 D.Lgs. 199/2021): "Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, [...] da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili". Anziché 180 giorni ne son trascorsi ben 540 senza che i decreti attuativi siano stati emanati!

Il comma 8 dell'art. 20 del D.lvo 199/2021 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili) chiarisce dove al momento possono essere ubicati questi impianti:

"Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

omissis

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

omissis ..."

Appare pertanto contraddittorio che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, inadempiente sotto il profilo dell'emanazione dei decreti attuativi previste dalla legge delega e dal successivo decreto 199/2021, possa approvare impianti in palese contrasto con la stessa norma.

Si evidenzia che nella tavola RCP_04.pdf "Sistema delle tutele Aree Idonee (ai sensi del D.L. n°199 dell'8/11/2021 e ss.mm.ii.)" allegata allo studio, risulta evidente che gli aerogeneratori sono ubicati all'interno delle aree di rispetto di cui al comma c-quater) soprariportato.

K) Conclusioni

Le azioni delineate dalle strategie nazionali e internazionali per ridurre le emissioni climalteranti derivanti in primo luogo dall'uso dei combustibili fossili, finalizzate a contenere i devastanti effetti dei cambiamenti climatici sono essenzialmente basate sull'incremento dell'efficienza energetica, sul risparmio energetico, l'autoproduzione e l'incentivazione dei prosumers e su un

maggior ricorso alle fonti rinnovabili e l'elettrificazione diretta o indiretta degli usi finali dell'energia.

Affinchè queste azioni siano economicamente e socialmente sostenibili non possono contrapporsi alle attività esistenti nei territori, o sostituirsi alle aziende e imprese che operano in maniera responsabile, devono anzi favorire la nascita di economie che valorizzino il contesto culturale, economico e sociale del territorio, senza comprometterne l'uso, la bellezza e il bene culturale rappresentato dal paesaggio.

Italia Nostra Sardegna è fortemente convinta che la Sardegna, anche nella prospettiva del preoccupante quadro politico internazionale che sta causando in Europa una crisi energetica senza precedenti, può accelerare la transizione energetica e raggiungere, con ritorni sociali e ambientali ed economici positivi, gli obiettivi di decarbonizzazione anche prima del 2050. Evitando di sprecare ingenti capitali nella realizzazione di infrastrutture finalizzate alla rigassificazione, lo stoccaggio e la distribuzione del gas: un combustibile fossile definito di transizione e in contrasto con la scelta di limitare gli effetti del cambiamento climatico.

Come ampiamente dimostrato nello studio <<SARDEGNA “ISOLA ZERO CO2” – Phase out 2025⁴>> a cura di Italia Nostra Sardegna, Cobas Cagliari, Unione Sindacale di Base Sardegna, WWF Sardegna.

Proprio l'assenza del gas ha favorito nell'isola l'uso dell'energia elettrica come principale vettore energetico mettendola al primo posto in Italia tra le regioni maggiormente elettrificate. Si tratta di incrementare i benefici derivanti dalla elettrificazione verde nella produzione di calore, acqua sanitaria e cucina nel settore residenziale, così come nel settore terziario e del turismo, e nei settori produttivi tipici del territorio come l'industria agroalimentare.

Proseguire in questa direzione significa indubbiamente abbandonare del tutto l'opzione gas e attivare politiche energetiche che contemperino la necessità di salvaguardia del territorio e di prosperità per le persone. In questo contesto appare fondamentale l'inclusione e la condivisione delle scelte a livello territoriale dove la transizione energetica ha un ruolo fondamentale per favorire l'implementazione di nuovi modelli economici ed energetici. Concretizzare in Sardegna l'attuazione della transizione energetica richiede una politica in grado di valorizzare e supportare le iniziative delle comunità e dei cittadini autoproduttori, accompagnare e valorizzare la loro

⁴ SARDEGNA “ISOLA ZERO CO2” – Phase out 2025, Proposte operative per la decarbonizzazione della Sardegna Gennaio 2020 <https://mega.nz/file/at0iBIhJ#kHPnS0Y8xOBBZwhPx17fKc1RUnGzTFX6YZRo1InQRbw>

azione di prosumers e di imprenditori responsabili, favorendo lo sviluppo di un ecosistema dell'innovazione rispettoso delle comunità locali.

Impianti industriali come quello proposto rappresentano un freno a tale auspicato percorso. La vocazione agricola, nella sua ricaduta paesaggistica, sociale e culturale costituisce il carattere peculiare dell'area oggetto di intervento, e ne definisce anche la prospettiva di sviluppo in riferimento alle produzioni eno-agro-alimentari di pregio e alle attività che da tale settore deriverebbero come indotto diretto o indiretto: servizi, produzione alimentare, turismo etc...

La realizzazione di un impianto di notevoli dimensioni come quello in progetto comporta una sottrazione significativa di risorse al territorio. Risorse materiali, quali la manomissione e distruzione dei segni dell'organizzazione agraria quali percorsi di penetrazione, muretti a secco, tracce dell'edificato storico etc., e risorse immateriali, direttamente collegabili al consumo del suolo e ad un suo sfruttamento svincolato da una strategia di sviluppo locale partecipato e sostenibile. Nel caso specifico, il primo e maggiore fattore di criticità riguarda l'estensione e la dimensione dell'opera, nonché la sua "durata". Inoltre l'improponibile, per quei luoghi, altezza delle pale innesca un gigantismo sproporzionato che scardina i rapporti percettivi del vasto compendio caratterizzato dalle basse colline della Marmilla confinante con il Sarcidano e il Medio Campidano aree già gravate peraltro dalla presenza di altri parchi eolici.

PERTANTO

premesso che le sopra esposte "OSSERVAZIONI", presentate dall'associazione Italia Nostra onlus, legalmente riconosciuta quale portatrice d'interessi diffusi e collettivi, vengano motivatamente considerate nell'ambito del presente procedimento di valutazione d'impatto ambientale da parte delle autorità competenti, ai sensi degli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.,

SI CHIEDE

la declaratoria di non compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 25 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., per i sopra descritti motivi.

I Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 3 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero della transizione ecologica.

Lì, 14 giugno 2023

Distinti saluti

F.to Mauro Gargiulo Graziano Bullegas

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si dichiara di essere informati che i dati personali forniti saranno trattati dal Ministero per la Transizione Energetica in qualità di titolare del trattamento, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti osservazioni sono presentate e per il quale la presente dichiarazione viene resa. Si dichiara inoltre di essere informati circa la natura obbligatoria del conferimento dei dati e che sono garantiti tutti i diritti previsti dall'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D.Lgs. 196/2003.

Lì, 14 Giugno 2023

Mauro Gargiulo Graziano Bullegas

Recapito:

Italia Nostra Sardegna

sardegna@italianostra.org

italianostrasardegna@pec.it



COMUNE DI VILLANOVAFORRU

Provincia del Sud Sardegna

Ufficio del Sindaco

Prot. N. 2669 del 14.06.2023

All'Assessorato della difesa dell'ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

e p.c.

alla Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali del
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
va@pec.mite.gov.it

all'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri
presidente@pec.governo.it

al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,
MITE@pec.mite.gov.it

al Ministero della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

al Direttore generale per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
del Ministero della Cultura,
dg-abap@pec.cultura.gov.it

alla Presidenza della Regione autonoma della Sardegna,
presidenza@pec.regione.sardegna.it

alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la Città metropolitana di Cagliari e le Province Sud
Sardegna e Oristano,
sabap-ca@pec.cultura.gov.it

Al Comune di Sardara

affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it

Al Comune di Sanluri
protocollo@pec.comune.sanluri.su.it

Al Comune di Furtei
protocollo@pec.comune.furtei.ca.it

OGGETTO: [ID: 9789] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU). Proponente: Engie Trexenta S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Trasmissione delle osservazioni.

OSSERVAZIONI - COMUNE DI VILLANOVAFORRU

* Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU), da parte di Società Engie Trexenta S.r.l. (con sede legale in Milano (MI) Via Chiese, 72 CAP 20126)

PREMESSA

Il territorio del Comune di Villanovaforru vanta un paesaggio incontaminato, ricco di risorse storiche, archeologiche e naturali, a tutela delle quali la comunità locale ha maturato una crescente coscienza collettiva, con iniziative associative e private finalizzate allo sviluppo economico, culturale e sociale, anche per un turismo eco-sostenibile ed in sinergia con le comunità limitrofe, per cui ha conseguentemente manifestato una forte opposizione all'intervento in esame.

Orbene, anche in forza di una giurisprudenza costituzionale, consolidatasi nel tempo a partire dagli anni 1970, l'ambiente è ormai qualificato bene giuridico di valore primario ed assoluto, così come è dato acquisito la rilevanza costituzionale del diritto ad un ambiente salubre, e quindi ed in particolare del territorio nel quale si vuole dare luogo ad impianti di energia prodotta da fonti rinnovabili, tra le quali quelle dell'energia eolica.

In tale contesto assumono particolare rilevanza il paesaggio, le risorse culturali, storiche ed archeologiche, la partecipazione delle comunità e l'effettivo valore aggiunto reso in ragione della vocazione agricola e turistica del territorio.

Conseguentemente non possono essere trascurate le ragioni ostative connesse al relativo assetto idrogeologico, all'habitat naturale faunistico e floristico.

Tali criteri di riferimento nella valutazione del rapporto costi/benefici, a riguardo del progetto in esame, comportano un bilancio fortemente negativo per il quale l'Amministrazione esprime profonda contrarietà all'intervento.

Ed a tal proposito deve preliminarmente evidenziarsi che dall'esame del progetto risulta totalmente assente una logica partecipativa che in relazione alla complessità del territorio avrebbe potuto concretizzare una finalizzazioni di obiettivi compatibili e comunque funzionali allo sviluppo di quest'ultimo e non, come risulta, un progetto impattante a riguardo della prescelta localizzazione in un'area di rilevanza archeologica e antropologica e palesemente contrastante con la legislazione ambiente e paesaggistica.

E difatti se il paesaggio si qualifica, così come percepito anche dalle popolazioni, quale insieme di fattori che sono il risultato di azioni umane e naturali, certamente esso costituisce pur una risorsa che però deve essere gestita secondo i principi di uno sviluppo sostenibile, che rispetti il benessere degli individui, la loro memoria storica e qualità di vita, soprattutto e specificatamente nelle aree prettamente rurali, quali quelle interessate dal contestato progetto, e quindi la loro identità, le produzioni tipiche e la valorizzazioni connesse.

In tale ottica assumono particolare rilevanza anche gli elementi di percezione collettiva del valore dei luoghi e dei beni comuni da preservare per le generazioni future, che invece pare totalmente trascurato pure sotto il profilo dell'interferenza visiva del progettato impianto eolico rispetto al centro abitato, trattandosi di impianti che risultano fuori scala rispetto alla morfologia del paesaggio circostanza, secondo quegli indicatori pur riconosciuti da una parte della giurisprudenza amministrativa, con particolare riferimento alle bellezze panoramiche certamente pregiudicate da interventi di tal fatta e sempre nell'obiettivo di uno sviluppo pienamente compatibile con l'esigenza primaria di mantenere le c.d. caratteristiche invariante distintive del luogo (cfr. Tar Toscana Sez.II 25.06.2007 n.939).

In definitiva ed in particolare, tenuto conto che il procedimento di valutazione di impatto ambientale è, per sua natura e per sua configurazione normativa, uno strumento preventivo di tutela dell'ambiente, che si svolge prima rispetto all'approvazione del progetto, il quale dovrà essere modificato secondo le prescrizioni intese ad eliminare o ridurre l'incidenza negativa per l'ambiente e sempre che non si imponga il radicale diniego di approvazione del progetto, nel caso di cui trattasi non risulta siano stati presi

in considerazione gli effetti del progetto sull'ambiente, quale insieme interrelato di risorse naturali ed umane, e quindi sugli esseri umani, la vegetazione, la fauna, il suolo, il sottosuolo, l'aria, l'acqua, il clima, le risorse naturali, l'equilibrio ecologico, l'ambiente edificato, nonché sul patrimonio storico, archeologico, architettonico ed artistico, sul paesaggio e sull'ambiente socio-economico e ciò soprattutto in termini di rischi e di pregiudizio dall'impatto.

D'altro canto, la valutazione di impatto ambientale comporta una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell'interesse pubblico ambientale.

Ne deriva che, in presenza di una situazione ambientale connotata da profili di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un'attività.

Difatti”...*in base alla normativa di riferimento.....ciò che ha rilievo, ai fini della protezione dei valori estetici e tradizionali che formano oggetto della tutela paesistica, è la "spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano" (C.d.S., Sez. VI, 9 maggio 2006, n. 2539), che ha osservato come, ai fini della tutela paesaggistica, gli elementi architettonici debbano raccordarsi a quelli naturalistici, in un processo di fusione di questi ultimi con le modifiche sul territorio introdotte ad iniziativa dell'uomo, in modo da dar vita alla nozione di località o ambito territoriale, esprimente nel suo complesso valori omogenei sia di tipo estetico, sia di riferimento alle tradizionali forme di utilizzo del territorio in consonanza con il paesaggio e con le condizioni di ambiente circostanti...*” (cfr.Tar Firenze Sez.II20.04.2010 n.986), seppur sempre secondo una tutela sistemica e non frazionata. Ed in tal senso si è pur pronunciata la Corte Costituzionale con la Sentenza n.85/2013 che ha sancito “...*Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca, e non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri; ... la tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro, giacché se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente*

riconosciute e protette", nel rispetto peraltro delle più elementari esigenze di coerenza e razionalità dell'ordinamento e dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost, e secondo la previsione di cui al novellato art. 9 co. 3 Cost, per il quale la Repubblica: *"tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. ..."*. (cfr. Tar Puglia Lecce Sez.II 04.11.2022 n.1750).

MOTIVI

Con avviso del 18 maggio 2023, codice procedura a con prot. n. MASE-72191 del 05/05/2023, è stata avviata la procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di competenza nazionale (artt. 20 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) relativa al progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU), da parte di Società Engie Trexenta S.r.l. (con sede legale in Milano (MI) Via Chiese, 72 CAP 20126), come da documentazione pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9808/14453>), trattandosi di progetto che rientra nell'obbligo di sottoposizione a preventivo e vincolante procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di competenza nazionale ai sensi degli artt.21 e ss. e Allegato II alla Parte II, punto 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. così descritto *"impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW"* nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata *"Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti"* ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis del

D.Lgs.152/2006, progetto per la realizzazione di un Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 42 MW denominato “Marmilla”, comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU), ricompreso nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 2 denominata “impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale” e tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1...Il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico composto da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW per una potenza complessiva pari a 42 MW, comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili, da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU).

Il progetto appare quindi rientrare: tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata “Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a: Generazione di energia elettrica da fonte eolica su terraferma”, ma per quanto emerge dall’esame della relativa documentazione presente numerosi profili di criticità, come di seguito specificatamente argomentato.

VIABILITÀ

I previsti adeguamenti alla viabilità di accesso al parco eolico quali gli allargamenti delle carreggiate, la demolizione di muretti a secco, la realizzazione di nuovi tratti stradali e spazi di manovra, il passaggio dei mezzi, seppur in parte di carattere

“temporaneo” e quindi soggetti a “ripristino”, determineranno uno stravolgimento del territorio.

Peraltro le strade rurali interessate dalla viabilità di cantiere e di accesso alle postazioni eoliche sono state recentemente interessate da un intervento di manutenzione straordinaria e per questo motivo, considerata l’entità dei carichi da sostenere a seguito del passaggio dei mezzi pesanti, risulta assente la previsione di una preventiva verifica della capacità portante, mediante specifiche prove di carico con piastra.

Tali prove si ritengono essenziali al fine di evitare cedimenti che renderebbero le strade impraticabili dai proprietari dei terreni direttamente e indirettamente interessati dal progetto proposto.

Ed a tal proposito si riporta di seguito un estratto della Relazione Descrittiva Generale (EOMRMD-I_Rel.01) che fa espresso riferimento ai danni provocati dai mezzi: *“Le parti di suolo sottratte in fase di costruzione che poi in relazione alle piazzole in fase di esercizio, legate sia ai danni provocati dal passaggio dei mezzi di cantiere che al posizionamento degli aerogeneratori, saranno compensate e attenuate secondo quanto riportato nello studio florofaunistico.”*

STIME DI PRODUCIBILITÀ - INTERFERENZE CON ALTRI PROGETTI PRESENTATI

La Relazione Descrittiva Generale (EOMRMD-I_Rel.01) riporta quanto segue:

“Sono state considerate perdite di disponibilità e perdite elettriche standard, mentre non è stata valutata la presenza di altri eventuali parchi eolici nelle vicinanze”.

A tal proposito e anche in relazione alle interferenze di carattere progettuale (cavidotti interrati, aerogeneratori che si sovrappongono...) si ritiene che l’analisi del progetto nella sua interezza, non possa prescindere dallo studio di ulteriori progetti della stessa natura già presentati o di imminente presentazione al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR).

Allo stato attuale il Comune di Villanovaforru è interessato, oltre che dall’odierno progetto per il quale si formulano le presenti osservazioni, dal *Progetto di parco eolico con potenza pari a 55,8 MW, con relative opere di connessione alla RTN, ubicato nei

Comuni di Sardara (SU), Villanovaforru (SU), Sanluri (SU) e Lunamatrona (SU). Codice procedura ID_VIP/ID_MATTM 9713. Società Proponente Asja Serra S.r.l. Ed allora, data la sussistenza di numerosi progetti e impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili nell'area interessata, già esistenti, l'odierno intervento deve essere considerato nella sua unitarietà (con eventuali opere connesse) e cumulativamente, comprendendo anche quanto già sussistente, al fine di valutare il richiamato impatto complessivo sull'ambiente e sulle relative componenti (cfr. Corte di Giustizia CE, Sez. III, 25 luglio 2008, n. 142; Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07; Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36; Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 23 marzo 2020 n. 210; T.A.R. Sardegna, sez. II, 6 febbraio 2012, n. 427; Trib. Sup. Acque pubbliche, 14 ottobre 2015, n. 263).

Peraltro sempre a tal proposito deve evidenziarsi che non emerge una congrua e adeguata considerazione della c.d. alternativa zero, in violazione dell'art. 22, comma 3°, lettera d, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (cfr. T.A.R. Marche, 6 giugno 2013, n. 418, T.A.R Veneto, 8 marzo 2012, n. 333).

IMPATTO ACUSTICO

La Relazione Tecnica di Valutazione previsionale dell'impatto acustico (EOMRMD-I_Rel.19) riporta lo studio condotto a livello di impatto acustico dell'opera e fa espresso riferimento ai limiti di accettabilità stabiliti a livello Nazionale dall'art. 6 comma 1 del D.P.C.M. 01/03/91. Più precisamente riporta:

“I Comuni di Villanovaforru, Sardara e Sanluri (SU) non sono dotati di Piano di zonizzazione acustica del territorio di cui alla L. 447/1995. In attesa, dunque, della suddivisione dei territori comunali nelle zone di cui alla tabella 1 del D.P.C.M. 01/03/91, si applicano per le sorgenti sonore fisse e per le zone omogenee suddette i seguenti limiti di accettabilità (art. 6 comma 1 del D.P.C.M. 01/03/91):

Tutto il Territorio Nazionale:

- limite diurno $Leq(A)$: 70 dB(A)
- limite notturno $Leq(A)$: 60dB(A)”.

Eppure deve invero evidenziarsi che a differenza di quanto erroneamente considerato in fase progettuale e di studio dell'impatto acustico dell'opera, con Deliberazione del

C.C. n. 38 del 02.11.2006 il Comune di Villanovaforru provvedeva ad approvare in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi della legge n. 447/1995.

In particolare il PCA, nelle relative NTA, riporta per le aree di tipo misto (Classe III) in cui sono comprese le zone agricole interessate dall'intervento, i seguenti limiti di accettabilità:

Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturmo (22.00-6.00)
I - aree particolarmente protette	45	35
II - aree prevalentemente residenziali	50	40
III - aree di tipo misto	55	45
IV - aree di intensa attività umana	60	50
V - aree prevalentemente industriali	65	55
VI - aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturmo (22.00-6.00)
I - aree particolarmente protette	50	40
II - aree prevalentemente residenziali	55	45
III - aree di tipo misto	60	50
IV - aree di intensa attività umana	65	55
V - aree prevalentemente industriali	70	60
VI - aree esclusivamente industriali	70	70

Quindi è evidente che i limiti suddetti sono inferiori rispetto a quelli considerati in fase di Studio di impatto acustico e pertanto lo stesso è da ritenersi non attendibile.

La Relazione in esame (EOMRMD-I_Rel.19), inoltre, riporta al punto 4.2 SCELTA DEI RICETTORI, l'elenco dei ricettori potenzialmente interessati dall'impatto acustico dell'opera, individuati *“sulla base della cartografia tematica (Carta Tecnica Regionale, carte del P.R.G. Comunale, Ortofoto) e con un censimento catastale dei fabbricati prossimi all'area di intervento.”*

Orbene a tale riguardo si mette in evidenza come il Ricettore R01 attualmente censito al NCEU Foglio 12 particella 215, Cat. A/4 “Abitazioni di tipo popolare”, disti 660 metri dall'aerogeneratore più prossimo (identificato col codice WTG07).

Tale distanza non rispetta i limiti imposti dalla D.G.R. RAS n. 59/90 del 2020 e s.m.i. (Indicazione per la realizzazione di impianti eolici in Sardegna) e segnatamente dal punto 4.3.3:

“Distanze di rispetto dagli insediamenti rurali” che prevede che *“Al fine di limitare gli impatti visivi, acustici e di ombreggiamento, ogni singolo aerogeneratore dovrà rispettare una distanza pari a:*

- 300 metri da corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario diurno (h. 6.00 – h. 22.00);*
- 500 metri da corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario notturno (h. 22.00 – 6.00), o case rurali ad utilizzazione residenziale di carattere stagionale;*
- 700 metri da nuclei e case sparse nell'agro, destinati ad uso residenziale, così come definiti all'art. 82 delle NTA del PPR.”*

AREE PERCORSE DAL FUOCO

Gli elaborati descrittivi ed in particolare la tavola di progetto (EOMRMD-I_Tav.10) fanno riferimento alle aree percorse da incendi.

Ad ogni buon conto, anche a tali fini, questo Ente ha provveduto a richiedere al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna, l'aggiornamento delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2022, già individuate dagli agenti della Stazione Forestale di Sanluri, competente per territorio e non ricomprese

nelle attuali mappe disponibili sul portale Sardegna Mappe (http://www.sardegnageoportale.it/webgis2/sardegnamappe/?map=aree_tutelate), alle quali la Tavola 10 in argomento fa riferimento. Alla luce dell'aggiornamento di cui sopra, si ritiene quindi che le aree individuate in progetto siano da ritenersi vincolate ai sensi dell'art. 10 della legge 353/2000 (vincolo di inedificabilità).

AMBITI TUTELATI

L'ampia area individuata ai fini del progetto di centrale eolica risulta interessata da numerosi ambiti tutelati con vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.142, comma 1°, lettere c (sponde dei metri 150 dai corsi d'acqua "Riu Lacus", "Riu Acqua Sassa", "Riu Sa Figu", "Funtana Su Conti" e "Riu Sassuni", "Riu Melas", "Riu Gora de s'Arreigi", "Riu sa Figu", "Riu Mitza su Canneddu"), g (boschi e macchia mediterranea), del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.);

Non solo, come può rilevarsi dai documenti dello studio di impatto ambientale (S.I.A.), nell'intervento proposto non viene adeguatamente considerato che l'area interessata dal progetto presenta numerosi siti qualificati beni culturali per ciò stessi tutelati con vincolo culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.): nel territorio comunale di Villanovaforru sono presenti l'insediamento rurale, il nuraghe e il villaggio nuragico di Genna Maria, l'insediamento nuragico, punico e romano di Pinna Maiolu (D.M. 12 gennaio 1982), l'insediamento preistorico (Cultura di Bonnannaro) di Perdu Porcu, l'insediamento con nuraghe di Mori Siliqua, l'insediamento protostorico di Santu Antiogu, senza poi considerare il coinvolgimento nel territorio comunale di Sardara di altri siti rilevanti quali la Tomba dei Giganti di Perdina de Craba (D.M. 24 gennaio 1974), il Castello e borgo di Monreale (D.M. 1 ottobre 2007), mentre nel territorio comunale di Lunamatrona è presente la la Tomba dei Giganti di su Cuaddu de Nixias.

Ancora, non viene data adeguata rilevanza alla circostanza che, nell'area del progetto, ricade anche la zona di protezione speciale (Z.P.S.) "Giara di Siddi" (codice ITB043056) ai sensi della direttiva n. 09/147/CE sulla salvaguardia dell'avifauna selvatica ed inoltre non è stato adeguatamente considerato che il cavidotto MT interessa

un'area a pericolosità idraulica molto elevata Hi4 del vigente piano stralcio di assetto idrogeologico (P.A.I.).

Infine, ma non per importanza, si sottolinea che la visibilità di detti aerogeneratori alti oltre 200 metri risulta particolarmente evidente in tutta l'area.

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

Nel progetto non si considera adeguatamente che il piano particellare di esproprio descrittivo di cui all'elaborato IT_EOL_E-SERRA_PDF_C_PP-011-a, riporta molteplici particelle interessate dall'opera intestate al Comune di Villanovaforru, tra le quali quelle censite al NCT foglio 12 particelle 241-243 e al Foglio 15 particelle 164-167-169-172-174-176-178-180-182-183-186-188-191-193-196-199-201, e sotto tale profilo si richiama il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità che così dispone:

art. 4. Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari

1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione.

2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per seguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La prevista realizzazione del * Thyrranian Link, il nuovo doppio cavo sottomarino di Terna s.p.a. con portata 1000 MW, 950 chilometri di lunghezza complessiva, da Torre Tuscia Magazzeno (Battipaglia – Eboli) a Termini Imerese, alla costa meridionale sarda, del * SA.CO.I. 3, l'ammodernamento e potenziamento del collegamento fra Sardegna, Corsica e Penisola con portata 400 MW, oltre * il già esistente SA.PE.I. con portata 1000 MW, comporterà per la Sardegna collegamenti con una portata complessiva di 2.400 MW.

Orbene al 20 maggio 2021, risultavano presentate ben 21 istanze di pronuncia di compatibilità ambientale di competenza nazionale o regionale per altrettante centrali eoliche, per una potenza complessiva superiore a 1.600 MW, corrispondente ad un incremento del 150% del già ingente comparto eolico "terrestre" isolano, con

l'interessamento di più di 10 mila ettari di boschi e terreni agricoli, oltre ottanta richieste di autorizzazioni per nuovi impianti fotovoltaici.

Le istanze di connessione di nuovi impianti presentate a Terna s.p.a. (gestore della rete elettrica nazionale) al 31 agosto 2021 risultavano complessivamente pari a 5.464 MW di energia eolica + altri 10.098 MW di energia solare fotovoltaica, cioè 15.561 MW di nuova potenza da fonte rinnovabile, a cui devono sommarsi i diciannove progetti per centrali eoliche offshore finora presentati, che dichiarano una potenza pari a 13.185 MW.

Complessivamente si tratterebbe di 28.746 MW, cioè quasi quindici volte i 1.926 MW esistenti (cfr. dati Terna : 1.054 MW di energia eolica + 872 di energia solare fotovoltaica), che non potranno essere tutti utilizzati in Sardegna, non potranno essere trasferiti verso la Penisola, non potranno essere conservati, ed allora ed in detti termini si potrebbe dar luogo alla creazione di nuova energia pagata dal gestore unico della Rete cioè dalla collettività, ma che in definitiva andrà dispersa.

Anche sulla scorta di tali considerazioni l'Amministrazione Comunale ritiene che debba imporsi il radicale diniego di approvazione del progetto, in quanto gravemente carente *"... con riferimento all'esame delle incidenze afferenti sia all'uso delle risorse naturali, sia al rumore ed alle emissioni in atmosfera, dovute alla realizzazione del cavidotto, della stazione elettrica e della nuova viabilità. L'impatto è stato negativamente apprezzato in ragione della negativa incidenza sul tessuto storico-archeologico della zona, attraversata da antichi tratturi, nonché in rapporto con le infrastrutture e le opere esistenti. Infine, è stata riscontrata la sua potenziale lesività per la fauna esistente....Al riguardo, giova richiamare il quadro, normativo e giurisprudenziale, di riferimento. Il sistema delineato nell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 è espressivo di una norma fondamentale di principio nella materia "energia", vincolante anche per le Regioni a statuto speciale; nel contempo, costituisce un punto di equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti eolici (Corte Costituzionale, sentenze n. 275 del 2011 e n. 224 del 2012). Secondo la Corte, la "ratio ispiratrice del criterio residuale di indicazione delle aree non destinabili alla installazione di impianti*

eolici deve essere individuata nel principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, derivante dalla normativa europea richiamata. Quest'ultimo trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per l'inserimento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell'ambito delle materie di competenza delle Regioni stesse " (Corte Cost., sentenza n. 224 del 2012, cit.). Tali considerazioni sono state approfondite dalla Corte nella sentenza n. 199 del 2014, chiarendo che l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 è volto, "da un lato, a realizzare le condizioni affinché tutto il territorio nazionale contribuisca all'aumento della produzione energetica da fonti rinnovabili, inclusa l'energia eolica, sicché non possono essere tollerate esclusioni pregiudiziali di determinate aree; dall'altro lato, a evitare che una installazione massiva degli impianti possa vanificare gli altri valori coinvolti, tutti afferenti la tutela, soprattutto paesaggistica, del territorio (ex plurimis, sentenze n. 224 del 2012, n. 308, n. 275, n. 192, n. 107, n. 67 e n. 44 del 2011, n. 366, n. 168 e n. 124 del 2010, n. 282 del 2009)". In tale ottica la Corte ha attribuito un particolare rilievo alle "Linee Guida" approvate in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di "assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio". Le norme richiamate prevedono che le Regioni possano procedere soltanto alla individuazione dei siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti in attuazione della normativa summenzionata, atteso che la ratio del criterio "residuale" deve essere individuata nel "principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, derivante dalla normativa europea" (sentenza n. 224 del 2012). Le predette "Linee guida" sono state adottate con il decreto interministeriale 10 settembre 2010, il quale, all'allegato 3 (paragrafo 17), indica i criteri che le Regioni devono rispettare al fine di individuare le zone nelle quali non è possibile realizzare gli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Per quanto qui interessa, i parr. 14 e ss. dell'Allegato disciplinano in dettaglio "l'avvio e lo svolgimento del procedimento unico" di autorizzazione. Ai sensi del par. 14.9, "In attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per i beni e le attività culturali

partecipa: a) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio; b) nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta per gli impianti eolici con potenza nominale maggiore di 1 MW, anche qualora l'impianto non ricada in area sottoposta a tutela ai sensi del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; c) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio; in queste ipotesi il Ministero esercita unicamente in quella sede i poteri previsti dall'articolo 152 di detto decreto; si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4; per gli altri impianti l'ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalità dei predetti paragrafi, sulla base della massima altezza da terra dell'impianto". Secondo l'Allegato 4, "L'impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico. Gli aerogeneratori sono infatti visibili in qualsiasi contesto territoriale, con modalità differenti in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alla loro disposizione, alla orografia, alla densità abitativa ed alle condizioni atmosferiche" (par. 3). Inoltre, "Un'analisi del paesaggio mirata alla valutazione del rapporto fra l'impianto e la preesistenza dei luoghi costituisce elemento fondante per l'attivazione di buone pratiche di progettazione [...]" (par.3.1). Viene in particolare precisato che "L'analisi dell'interferenza visiva passa inoltre per i seguenti punti: a) definizione del bacino visivo dell'impianto eolico, cioè della porzione di territorio interessato costituito dall'insieme dei punti di vista da cui l'impianto è chiaramente visibile. Gli elaborati devono curare in particolare le analisi relative al suddetto ambito evidenziando le modifiche apportate e mostrando la coerenza delle soluzioni rispetto ad esso. Tale analisi dovrà essere riportata su un supporto cartografico alla scala opportuna, con indicati i punti utilizzati per la predisposizione della documentazione fotografica individuando la zona di influenza visiva e le relazioni di intervisibilità

dell'intervento proposto; b) ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, documentando fotograficamente l'interferenza con le nuove strutture" (par. 3.1.). È pertanto evidente che, secondo le richiamate Linee Guida, l'ambito da considerare ai fini del corretto inserimento nel territorio degli impianti per la produzione di energia eolica è ben più ampio di quello direttamente interessato dalla presenza di vincoli e che, comunque, i beni da considerare ai fini della valutazione rimessa al Ministero non sono soltanto quelli paesaggistici ma anche quelli culturali, entrambi, peraltro, facenti parte del patrimonio culturale della Nazione (art. 2 del d.lgs. n. 42 del 2004)...(cfr.T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 26 aprile 2023, n. 2541) .

Perciò si ritiene che, in adesione alla prevalente giurisprudenza amministrativa consolidatasi in materia e pur citata, nonostante non interessi del tutto direttamente aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, l'intervento in esame contrasti con le istanze di tutela paesaggistica emergenti all'interno dell'ambito in cui l'Amministrazione ha riscontrato alcuni significativi caratteri, tipici del territorio d'interesse con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie, per i quali i sopra indicati siti sono stati designati.

La progettata collocazione degli elementi dell'impianto, oltre ad essere ritenuta produttiva di un impatto potenzialmente nocivo per habitat di molte specie di volatili ivi stanziati, tale da poter intralciare i loro processi migratori, non appare essere stata correttamente valutata in relazione ai seguenti elementi: a) la tessitura storico-archeologica, sia vasta che minuta, esistente; b) l'eventuale struttura peri-urbana diffusa o di aggregazione lineare recente; c) le infrastrutture e le reti esistenti naturali e artificiali; d) l'impatto visivo degli aerogeneratori sui beni tutelati ai sensi della parte seconda e terza del D.lgs. 42/2004, per le porzioni rientranti nelle aree contermini.

In conclusione, in una valutazione comparativa degli interessi coinvolti a riguardo del progetto in esame, gli elementi storico - identitari del paesaggio e la "frattura" che si determinerebbe nei caratteri paesaggistici dei luoghi, con il conseguente impoverimento, se non addirittura con la disgregazione dei valori panoramici che

caratterizzano l'area, fondano quindi il giustificato, logico e ragionevole diniego dell'Amministrazione Comunale.

Elenco degli allegati:

Allegato 1 - Carta IGM dei siti archeologici


Allegato 2 - Catalogo dei siti archeologici

Allegato 3 - Sovrapposizione su CTR degli interventi "Serras" e "Marmilla"

Allegato 4 – Deliberazione C.C. n. 38 del 02.11.2006 – Approvazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi della legge n. 447/1995

Il Sindaco

Maurizio Onnis



CATALOGO DEI SITI ARCHEOLOGICI

CENSITI NEL TERRITORIO DI VILLANOVAFORRU

1. Villanovaforru, Genna Maria. Insediamento rurale con nuraghe e villaggio nuragico (39° 38' 04.5² N, 008° 51' 15.7² E); Foglio 4, mapp. 9-10. Le indagini di scavo hanno avuto inizio nel 1969 e si sono protratte fino ai primi anni '90 sotto la direzione di Enrico Atzeni con la collaborazione di Ubaldo Badas e Mauro Perra. Un primo insediamento del Bronzo Medio è stato rimaneggiato e ricoperto dalle strutture dell'insediamento nuragico vero e proprio (XIV sec. a. C.), caratterizzato da una struttura trilobata munita di rifascio e circondata da una ulteriore cinta muraria munita di torri in aggetto. Fra la fine dell'XI ed il X sec. a. C., un episodio non chiarito in tutte le sue implicazioni causa il crollo delle strutture nuragiche. Successivamente, verso gli inizi del IX secolo a. C., le murature residue dell'antemurale e i resti dell'aggregato capannicolo coevo al nuraghe sono ricoperti dai muri di un abitato della Prima età del Ferro. Alla fase di vita intensa di questa comunità nuragica succede un violento incendio (fine IX sec. a. C.) testimoniato dalla carbonizzazione delle coperture lignee e dai muri arrossati delle case. Gli scavi hanno documentato un lungo periodo di abbandono del colle di Genna Maria e tracce sporadiche della presenza umana nell'area sud-orientale del villaggio negli strati che coprono l'incendio delle capanne. Fra queste una *pilgrim flask* ed una brocca nuragica d'imitazione fenicia (VIII sec. a. C.). In età punica (IV sec. a. C.), le strutture già collassate della torre centrale e del cortile sono state riutilizzate come luogo di culto dedicato a Demetra e poi Cerere. Tale culto pagano perdura fino al VII secolo d. C. in piena età bizantina.

E. Atzeni – U. Badas – A. Comella – C. Lilliu, Villanovaforru, in *L'Antiquarium Arborense e i civici musei archeologici della Sardegna*, Sassari 1988, pp. 181-198; U. Badas, *Genna Maria – Villanovaforru (Cagliari). I vani 10/18. Nuovi apporti allo studio delle abitazioni a corte centrale, La Sardegna nel Mediterraneo tra il secondo e il primo millennio a.C.*, Atti del II Convegno di Studi <<Un millennio di relazioni fra la Sardegna e i Paesi del Mediterraneo>>, Selargius-Cagliari, 27-30 novembre 1986, Cagliari 1987, pp. 133-146; C. Lilliu – L. Campus – F. Guido – O. Fonzo – J. D. Vigne, *Genna Maria. Il deposito votivo del mastio e del cortile*, Cagliari 1993.

2. Villanovaforru, Sa Sedda 'e Maria Usai. Modesto insediamento di età romana (circa 40 are), identificato sulla base della dispersione di materiale archeologico (ceramiche ecc.), scomparso a seguito di intensi lavori agricoli, Foglio 2, mapp. 184, 189, 246.

C. Porru, *Saggio di catalogo archeologico sul foglio 225 della carta d'Italia, Quadrante I, tavolette SE-NE*, Tesi di Laurea, Università di Cagliari, Anno Accademico 1946-47.

3. Villanovaforru, Pinn'e Maiolu. Consistente insediamento di età nuragica, punica, romana e con frequentazione in età medievale e moderna, Foglio 6, mapp. 607, 472, 608, 718, 719, 471, 8, 4, 1 (in parte). La località si trova nell'attuale centro abitato di Villanovaforru, alla sua periferia NNE, compresa tra le quote 330 e 310 slm, ed è estesa 10.000 mq. Sono state effettuate diverse campagne di scavo susseguite dal 1984 e, con diverse interruzioni, proseguite fino al 2001 ("Progetto Marmilla", promosso da Archeologia Viva e sostenuto dall'ESIT e dal Comune di Villanovaforru). Il sito è di grande interesse scientifico e culturale data la sussistenza di un abitato protostorico riferibile ad un nuraghe complesso e ad un villaggio nuragico coevi a quello del non lontano colle di

Genna Maria. Il 12/01/1982 i mappali suddetti sono stati sottoposti a vincolo con decreto ministeriale in base alla legge 1/6/ 1939 n. 1089.

E. Atzeni – U. Badas – A. Comella – C. Lilliu, Villanovaforru, in *L'Antiquarium Arborense e i civici musei archeologici della Sardegna*, Sassari 1988, pp. 181-198.

4. Villanovaforru, Piazza Costituzione. Insediamento preistorico del Neolitico Medio (V millennio a.C.) rinvenuto in occasione del rifacimento della pavimentazione della suddetta piazza nel centro storico del paese. L'abitato è caratterizzato dalla dispersione in superficie di schegge e strumenti in ossidiana del Monte Arci e scarsi reperti ceramici.

5. Villanovaforru, Perdu Porcu. Insediamento o tomba di età preistorica (Cultura di Bonannaro, 2300-2000 a. C.) disposto sul pendio collinare del rilievo omonimo esposto a Ovest e poco distante da una sorgente. A seguito delle intense lavorazioni agricole è oggi scomparsa ogni traccia superficiale del sito. Foglio 4, mapp. 123-124-125. In superficie sono state recuperate numerose punte foliate e peduncolate in ossidiana e frammenti fittili riferibili alla suddetta facies del Bronzo Antico isolano.

6. Villanovaforru, Marramutta. Insediamento protostorico collinare riferibile alle fasi iniziali del Bronzo Medio (XVIII-XVII sec. a. C.), Foglio 8, mapp. 132-133. Sulla sommità del rilievo a 385 m slm, si individuano i resti molto degradati di un nuraghe in marna calcarea. Intorno al nuraghe sono stati raccolte ceramiche d'impasto, intonaci d'argilla con impronte straminee, strumenti litici e resti di pasto. Le indagini del Porru in occasione della sua tesi di laurea indicano la presenza di embrici e stoviglie di età romana evidenziando la presenza di un insediamento perdurato fino a quell'epoca.

E. Atzeni – U. Badas – A. Comella – C. Lilliu, Villanovaforru, in *L'Antiquarium Arborense e i civici musei archeologici della Sardegna*, Sassari 1988, pp. 181-198; C. Porru, *Saggio di catalogo archeologico sul foglio 225 della carta d'Italia, Quadrante I, tavolette SE-NE*, Tesi di Laurea, Università di Cagliari, Anno Accademico 1946-47.

7. Villanovaforru, Mori Siliqua. Insediamento con nuraghe di cui si conserva un unico filare di un monotorre del diametro di circa 9 metri, Foglio 10, mapp. 211, 217, 220, 222. Sono stati rinvenuti, in superficie, macinelli di lava basaltica. Intorno al nuraghe sono stati rinvenuti, sparsi sulla superficie di quasi un ettaro, frammenti di embrici e ceramiche di età romana.

C. Porru, *Saggio di catalogo archeologico sul foglio 225 della carta d'Italia, Quadrante I, tavolette SE-NE*, Tesi di Laurea, Università di Cagliari, Anno Accademico 1946-47.

8. Villanovaforru, Prascocca. Vasta area funeraria con rito ad inumazione ed incinerazione, devastata dai clandestini e dai lavori agricoli, utilizzata in età punica e romana dal III sec. a.C. fino ad età imperiale, Foglio 13, mapp. 53. Un intervento d'emergenza a seguito di violazioni ha

consentito lo scavo di alcune tombe ad inumazione di età romana. I reperti sono oggi esposti nel Civico Museo Archeologico “Genna Maria” di Villanovaforru.


9. Villanovaforru, Baccus Simeone. Insediamento protostorico collinare, oggetto di intervento d'emergenza per il recupero di un ripostiglio di bronzi datato al Bronzo Finale (XI-X sec. a. C.), Foglio 16, mapp. 24. All'interno di un vaso sono stati rinvenuti frammenti di lingotti “a pelle di bue” (oxhide ingots), panelle e frammenti vari. I lingotti oxhide analizzati dal Dipartimento di Ingegneria Chimica e dei Materiali dell'Università di Cagliari e sono compatibili con miniere localizzate nei monti Troodos dell'isola di Cipro.

F. Lo Schiavo, A. Guumlia-Mair, U. Sanna, R. Valera, , *Archaeometallurgy in Sardinia from the origin to the Early Iron Age*, Monographies Instrumentum 30, Montagnac 2005, archaeological file 26, pp. 216-218.

10. Villanovaforru, Santu Antiogu. Insediamento protostorico al confine con il territorio del Comune di Sanluri, presso i ruderi della chiesa omonima di S. Antiogu, foglio 16, mapp. 47-48. L'abitato ha restituito frammenti ceramici riferibili a fasi nuragiche comprese fra il Bronzo Medio (XVI sec. a. C.) e la Prima Età del Ferro (X-IX sec. a.C.).

F. Lo Schiavo, A. Guumlia-Mair, U. Sanna, R. Valera, , *Archaeometallurgy in Sardinia from the origin to the Early Iron Age*, Monographies Instrumentum 30, Montagnac 2005, archaeological file 28, p. 219.

SOVRAPPOSIZIONE SU CTR DEGLI INTERVENTI DENOMINATI "SERRAS" E "MARMILLA"



Progetto impianto eolico "Serrras"
a.s.l. Serrra

LEGENDA

STRADALE

- Autopista/strada a pedaggio
- Torre autostradale
- Passaggio di cavità
- Via/strada asfaltata
- Via/strada di nuova realizzazione
- Via/strada in progetto di nuova realizzazione
- Adempimento in progetto di nuova realizzazione
- Strada M 700 LV
- Strada M 1100 LV
- Area logistica di cantiere
- Firma SE e TA 100 300 LV da attuare in futuro
- SESE (SE) 1000 300 LV "1000-3000"
- SESE (SE) 1000 300 LV
- Core di duce/da

DESCRIZIONE

Progetto impianto eolico "Marmilla"
engle Ircosenta

LEGENDA

STRADALE

- Autopista/strada a pedaggio
- Torre autostradale
- Passaggio di cavità
- Via/strada asfaltata
- Via/strada di nuova realizzazione
- Via/strada in progetto di nuova realizzazione
- Adempimento in progetto di nuova realizzazione
- Strada M 700 LV
- Strada M 1100 LV
- Area logistica di cantiere
- Firma SE e TA 100 300 LV da attuare in futuro
- SESE (SE) 1000 300 LV "1000-3000"
- SESE (SE) 1000 300 LV
- Core di duce/da

DESCRIZIONE

COMUNE DI VILLANOVAFORRU

Provincia del Medio Campidano

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 38 Del 02-11-06

Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 447/1995.-

L'anno duemilasei il giorno due del mese di novembre alle ore 12.00, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PISTIS MARIANO	P	PILLONI MARIO	P
SURRACCO MARIA GRAZIA	P	CADEDDU LUIGI	A
CADEDDU FRANCESCO	A	TATTI PIERO	P
PUSCEDDU CATERINA	P	TUVERI ALDO	P
FARRIS IGNAZIO	P	PUXEDDU PAOLO	A
BOI LUIGI	P	PUSCEDDU GIOVANNI	P
VACCA GIUSEPPE	P		

risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor PISTIS MARIANO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario D.ssa SOTGIU ISABELLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 34/71 del 29.10.2002 (pubblicata sul BURAS del 03.12.2002) ha emanato le "Linee guida per la predisposizione dei Piani di classificazione acustica del territorio comunale" ai sensi della Legge 26.10.1995, n. 447 - art. 6 - comma 1 - lett. a);
- alla deliberazione sopra citata è allegato il Documento Tecnico col quale vengono indicati i criteri metodologici generali da seguire per la redazione dei Piani di classificazione acustica del territorio comunale;
- nel Documento Tecnico si precisa che la stesura del progetto del Piano di Classificazione Acustica deve essere affidato ad un gruppo di lavoro del quale facciano parte un tecnico competente in acustica ambientale, iscritto o nell'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale della Regione Sardegna istituito con deliberazione della Giunta Regionale n. 31/7 del 18.07.2000, ovvero nell'elenco di altra Regione italiana, ed un esperto in pianificazione territoriale;
- l'Amministrazione Comunale ha inteso recepire la deliberazione n. 34/71 della Giunta Regionale ed in particolare provvedere entro i termini stabiliti nella stessa ad approvare la bozza di zonizzazione definitiva;
- per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti il Consiglio Comunale deve deliberare in merito all'adozione della bozza definitiva di zonizzazione di cui sopra entro 15 mesi dalla data di pubblicazione sul BURAS della Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, che rende esecutiva la deliberazione della Giunta Regionale;
- le Province, nel caso di Comuni inadempienti, esercitano, in base a quanto disposto dal citato Documento Tecnico, il potere sostitutivo attraverso la nomina di un Commissario ad-acta e tutte le relative spese sono a carico dell'Amministrazione Comunale inadempiente;
- il termine per adempiere, inizialmente previsto alla data del 03.03.2004, è scaduto il 03.03.2006, inoltre vi è la possibilità di richiedere alla Provincia una proroga non superiore a novanta giorni;
- con deliberazione n. 5 del 20.01.2004 la Giunta Municipale ha stabilito:
 - a) di inoltrare apposita istanza di finanziamento alla R.A.S. - Ass.to della Difesa dell'Ambiente al fine di reperire la somma necessaria per la stesura del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi della Legge n. 447/1995;
 - b) di inoltrare istanza alla Provincia di Cagliari tendente ad ottenere una proroga di giorni novanta sulla scadenza del termine stabilito per l'approvazione del Piano in argomento;
 - c) di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva per l'attuazione della procedura selettiva finalizzata all'individuazione del Professionista da incaricare per la stesura del Piano;
- con determinazione n. 61/021/T del 13.02.2004 si è provveduto a conferire all'Ing. Gabriele Lecca di Assemini (CA) l'incarico per la Predisposizione del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi della Legge n. 447/1995 e ad approvare lo schema di convenzione disciplinate l'espletamento dell'incarico;
- in data 17.05.2004 l'Ing. Lecca ha trasmesso a questo Comune la prima bozza degli elaborati previsti;
- in data 12.11.2004 si è tenuta la conferenza di servizi con i rappresentanti dei Comuni limitrofi al fine di raccogliere, attraverso apposito verbale, eventuali osservazioni ed indicazioni in merito alla proposta di zonizzazione acustica del proprio territorio;
- in data 16.11.2004 si è provveduto a trasmettere copia della bozza di zonizzazione in narrativa, della relazione tecnica e del verbale della conferenza di servizi di cui sopra alla A.S.L. n. 8 - Presidio Multizonale di Prevenzione;

- la A.S.L. n. 8 – Presidio Multizonale di Prevenzione di Cagliari ha espresso parere favorevole in data 12.01.2005, giusta nota pervenuta in data 17.01.2005, prot. n. 160;
- con deliberazione C.C. n. 2 del 01.03.2005 si è provveduto ad approvare la bozza di zonizzazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, redatto ai sensi della Legge n. 447/1995;
- a termini di legge la suddetta bozza e la relativa delibera di adozione sono rimaste in pubblicazione all'Albo Pretorio dal 07.03.2005 al 07.04.2005;
- in data 03.05.2005 si è provveduto a trasmettere copia della bozza di zonizzazione in narrativa e della documentazione a questa allegata alla Provincia di Cagliari;
- la Provincia di Cagliari – Ass.to Ambiente – Settore Ecologia – Centro Monitoraggio Qualità Aria ha espresso parere sfavorevole in data 13.06.2005, nota prot. n. 24997, per l'assenza di alcuni requisiti previsti dalle linee guida regionali di cui alla delibera G.R. n. 34/71 del 29.10.2002;
- a seguito della pubblicazione nel BURAS n. 32 del 21.10.2005 della deliberazione G.R. n. 30/9 del 08.07.2005, con la quale sono stati emanati i “Criteri e linee guida sull'inquinamento acustico” ai sensi dell'art. 4 della Legge quadro 447/95, abrogando contestualmente le precedenti disposizioni, si è reso necessario adeguare ed integrare la bozza di classificazione acustica precedentemente sviluppata;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione C.C. n. 8 del 02.03.2006 si è provveduto ad approvare la bozza di zonizzazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, redatto dall'Ing. Gabriele Lecca di Assemini ai sensi della Legge n. 447/1995, adeguato alla nuova normativa regionale e corredato delle integrazioni e le modifiche richieste dalla Provincia di Cagliari nella relazione istruttoria datata 08.06.2005;
- la suddetta bozza e la relativa delibera di adozione sono rimaste in pubblicazione all'Albo Pretorio dal 07.03.2006 al 22.04.2006;
- in data 08.03.2006 si è provveduto a trasmettere la bozza di zonizzazione di cui in oggetto all'A.R.P.A.S. ed ai Comuni limitrofi e che ad oggi non sono pervenute osservazioni da parte dei suddetti Enti;
- in data 31.05.2006 si è provveduto a trasmettere la bozza di zonizzazione di cui in oggetto alla Provincia di Cagliari – Ass.to Tutela Ambiente – Settore Ecologia e alla R.A.S. – Ass.to Difesa dell'Ambiente – Servizio Antinquinamento Atmosferico ed Acustico;
- in data 20.07.2006, prot. n. 3072, è pervenuta la richiesta di integrazioni da parte della Provincia di Cagliari – Ass.to all'Ambiente e Difesa del Territorio – Settore Ecologia e Protezione Civile – Centro Monitoraggio Qualità dell'Aria;
- in data 15.09.2006 si è provveduto a trasmettere la documentazione integrativa richiesta sia alla Provincia che alla R.A.S.;

VISTO il parere favorevole in conformità alle linee guida regionali di cui alla delibera G.R. n. 30/9 del 08.07.2005 espresso in data 21.09.2006, nota prot. n. 53555 del 22.09.2006, dalla Provincia di Cagliari – Ass.to all'Ambiente e Difesa del Territorio – Settore Ecologia e Protezione Civile – Centro Monitoraggio Qualità dell'Aria;

CONSIDERATO che il suddetto parere è stato trasmesso dalla Provincia anche alla R.A.S. – Ass.to Difesa dell'Ambiente – Servizio Antinquinamento Atmosferico ed Acustico, che alla data odierna non ha prodotto osservazioni;

ATTESO che a termini di legge occorre provvedere all'approvazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale;

CON voti favorevoli n.10, Consiglieri presenti e votanti n. 10;

DELIBERA

1 - di approvare in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, redatto dall'Ing. Gabriele Lecca di Assemini ai sensi della Legge n. 447/1995, adeguato alla nuova normativa regionale e corredato delle integrazioni e le modifiche richieste dalla Provincia di Cagliari, costituito dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione Tecnica;
- 2) Regolamento di attuazione;
- 3) Classificazione acustica territorio comunale – scala 1:10000;
- 4) Classificazione acustica centro abitato – scala 1:2000;
- 5) Classificazione infrastrutturale di trasporto e fasce di pertinenza – scala 1:10000/1:5000;
- 6) Aree acusticamente omogenee – aree di classe II, III, IV – aree di classe I, V, VI – criticità emerse;

2 - di dare atto che il suddetto Piano di Classificazione Acustica entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione.-

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PISTIS MARIANO

Il Consigliere Anziano
F.to SURRACCO MARIA GRAZIA

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa SOTGIU ISABELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione, viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi dal 09-11-06 al giorno 24-11-06, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e che viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D.L.vo 28.08.2000 n. 267.

Prot. 899 del 09-11-06

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa SOTGIU ISABELLA

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.

Addì, 09-11-06

Visto:



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa SOTGIU ISABELLA

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Dipartimento Sviluppo Sostenibile
Direz. Gener. Valutazione Impatti Ambientali
Diss@Pec.Mite.Gov.it, va-5@mite.gov.it, VA@pec.mite.gov.it

All'Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni ambientali
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it, amb.sva@regione.sardegna.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
province di Cagliari e Oristano
sabap-ca@pec.cultura.gov.it

Agli Uffici Regionali Tutela del Paesaggio Sardegna Meridionale
eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it

All'ARPAS
Dipartimento di Cagliari
dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it

Ai Sindaci dei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU)
protocollo.villanovaforru@pec.comunas.it,
affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it,
protocollo@pec.comune.sanluri.su.it,
protocollo@pec.comune.furtei.ca.it

Alla c.a. del responsabile del procedimento Dott. Carlo Di Gianfrancesco

OGGETTO: Osservazioni al progetto per l'installazione di un nuovo impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "Marmilla", della potenza pari a 42 MW, da localizzarsi nel territorio dei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU)

Codice procedura (ID_VIP/ID_MATM): 9789

Proponente: ENGIE TREXENTA srl

La società **ENGIE TREXENTA S.r.l** ha dato avvio in data **05/05/2023** ad un procedimento di VIA presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, relativo all'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui in oggetto, da realizzarsi in agro dei comuni di Furtei, Sanluri, Sardara e Villanovaforru. Attualmente il procedimento pubblicato in data 18/05/2023 è in fase di verifica amministrativa.

I sottoscritti: Viaggiu Valentina, Caddeo Andrea, Tuveri Giuseppe e Melis Ercole a nome e per conto del gruppo Consiliare "Orizzonte Sardara" presentano il seguente :

ATTO DI OSSERVAZIONI

ai sensi dell'art. 24 e 29 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

PREMESSA

L'impianto eolico in oggetto, è costituito da 7 aerogeneratori ciascuno di potenza massima pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 42 MW.

Sono previste tutte le necessarie opere civili quali piazzole di servizio degli aerogeneratori, piazzole di manutenzione, viabilità di accesso (con interventi di adeguamento della viabilità esistente e realizzazione di nuovi tratti di viabilità).

Le opere da realizzare per il funzionamento dell'impianto eolico elencate dalla società proponente sono le seguenti:

- Realizzazione e installazione degli aerogeneratori
- Viabilità di accesso al sito del progetto
- Viabilità interna di accesso agli aerogeneratori
- Realizzazione delle piazzole temporanee e definitive per l'accesso e la manutenzione dei singoli aerogeneratori e aree di manovra dei mezzi pesanti
- Fondazioni degli aerogeneratori
- Opere di regolazione dei flussi idrici
- Costruzione di una nuova sottostazione elettrica di trasformazione con opportune fondazioni
- Realizzazione di cavidotti per l'adduzione dell'energia elettrica dagli aerogeneratori alla sottostazione

OSSERVAZIONI

A) Richieste per l'installazione di nuovi impianti FER in Sardegna

Si ritiene indispensabile affrontare in premessa il problema del modello della produzione di energia elettrica da FER in Italia e in Sardegna alla luce dei principi generali e degli obiettivi dettati dal PNIEC, nonché verificarne la compatibilità con le linee di indirizzo contenute nelle

recenti Direttive Europee. In particolare si intende analizzare l'inserimento di tale impianto in un contesto territoriale come quello sardo con caratteristiche peculiari, sia con riferimento agli aspetti ambientali che alle problematiche tecniche, queste ultime conseguenti al sistema di trasmissione dell'energia elettrica ed alla specifica natura delle FER, ovvero variabilità e non programmabilità delle stesse.

Una visione complessiva del contesto energetico in cui l'impianto va ad inserirsi è consentita dall'analisi dei dati inerenti gli impianti di generazione elettrica, desunti dalla relazione TERNA sul consuntivo di produzione di energia elettrica in Sardegna dell'anno 2021:

- Potenza efficiente lorda installata: MW 4.725
- Energia lorda prodotta: GWh 12.506
- Energia richiesta in Sardegna: GWh 9.214 (con un esubero del 25,8%)
- Impianti eolici: n. 600
- Potenza lorda impianti eolici: MW 1.094
- Produzione lorda impianti eolici: GWh 1.749

Se si sommano a tali produzioni quelle derivanti dagli impianti di generazione elettrica da eolico e fotovoltaico in Sardegna oggetto di correnti procedure di VIA, ne consegue un incremento di entità tale da portare al collasso tutto il sistema di trasmissione elettrico isolano, tenendo conto del fatto che, come desumibile dai dati TERNA (2021), sussiste già un esubero produttivo rispetto ai consumi superiore al 25%.

A titolo esemplificativo si ricorda infatti che nel solo eolico di grandi dimensioni sono stati presentati a VIA i sottoelencati progetti per impianti eolici onshore:

- a) Impianto eolico "Mattesua" – Nulvi e Tergu (SS): potenza 48 MW – n. 8 aerogeneratori da 6 MW cad;
- b) Impianto eolico Portotorres: potenza 92 MW – n. 14 aerogeneratori da 6,6 MW cad;
- c) Impianto eolico "Bitti Terenass": potenza 56 MW – n. 11 aerogeneratori da 5,09 MW cad;
- d) Impianto eolico "Bitti-Mamone": potenza 50,4 MW n. – n. 15 aerogeneratori da 4,2 MW/cad
- e) Impianto eolico "Bitti – area PIP": potenza 56 MW – n. 11 aerogeneratori da 5,09 MW/cad
- f) Impianto eolico "Nule Benetutti": potenza 62,7 MW n. 11 aerogeneratori da 5,7 MW/cad
- g) Parco eolico Porto Torres: potenza 34 MW n. 6 aerogeneratori da 5,6 MW/cad

- h) Parco eolico Abbila (Ulassai e Perdasdefogu - NU): potenza 44,8 MW - n. 8 aerogeneratori da 5,6 MW/cad
- i) Parco Eolico "Suni, Sagama, Scano di Montiferro (OR), Sindia e Macomer (NU)" (verifica amministrativa): potenza di 31 MW – n. 5 aerogeneratori da 6,2 MW/cad
- j) Impianto eolico "Sa Costa", Bonorva, Ittireddu, Mores (SS) (VIA PNRR-PNIEC): potenza 124 MW – n. 22 aerogeneratori da 6 MW/cad
- k) Parco eolico Nule (VIA regionale): potenza di 21 MW - n. 7 aerogeneratori da 3 MW/cad
- l) Parco Eolico "Serra Longa (VIA regionale): potenza di 30 MW – n. 10 aerogeneratori da 3 MW/cad
- m) Parco Eolico "Sindia" (VIA regionale): potenza di 78 MW – n. 13 aerogeneratori da 6 MW/cad

Inoltre le coste della Sardegna sono attualmente interessate da ben 19 progetti (10 impianti a sud, 4 a Nordest, 4 nella costa occidentale e 1 al centro del mar Tirreno) per la realizzazione di impianti eolici offshore. In totale si arriverebbe alla installazione di 994 aerogeneratori offshore per una potenza complessiva di 15.990 MW!

Come detto precedentemente all'esame della Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale del MITE (CTVIA) e presso gli uffici Valutazione Impatti dell'Ass.to Reg.le all'Ambiente sono state presentate richieste per ulteriori 62 impianti eolici onshore da ubicare in Sardegna (3.655 MW) e 166 richieste per impianti fotovoltaici per una potenza di circa 4.930 MW.

Mentre le richieste di connessione alla rete elettrica presentate a TERNA sono ancora più corpose: 19,05 GW solare; 13,98 GW eolico; 23,76 GW eolico offshore (dati aggiornati a marzo 2023).

Nell'ipotesi che tutti questi impianti venissero autorizzati e realizzati si avrebbe una nuova potenza disponibile da FER di 57 GW, capace di produrre circa 93 TWh/anno, a fronte di un fabbisogno per l'isola di poco superiore ai 9 TWh/anno, dieci volte tanto! Una quantità di energia tecnicamente non assorbibile dalla malconca rete elettrica sarda, e tantomeno esportabile pur volendo tener conto del Tyrrhenian Link peraltro ancora in fase embrionale.

Circa un sesto delle richieste di connessione presentate a TERNA di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile interessa la Sardegna. Si tratta di un carico non sopportabile dalla rete elettrica, ma soprattutto dalla comunità isolana, dal paesaggio, dai beni culturali, dai boschi, dal mare e dalle specie che li abitano.

Se è vero che le FER dovrebbero assicurare l'uscita della Sardegna dal carbone entro il 2025 (termine dubbio atteso il manifesto atteggiamento dilatorio), non può ignorarsi la non fungibilità delle fossili con le FER (in particolare per l'eolico), per le loro caratteristiche di variabilità e non programmabilità.


Le fluttuazioni delle FER obbligano ai fini della stabilità del sistema elettrico ad un incremento produttivo le centrali termoelettriche esistenti ed in particolare l'incostante intensità eolica induce nella rete oscillazioni di frequenza fuori i parametri di legge e quindi non sostenibili per la rete stessa. A tale instabilità in assenza di storages si può sopperire solo con il ricorso a quelle CTE che si intenderebbe sostituire. Un corto circuito che si manifesta nel frequente ripetersi dell'overgeneration, fino a determinare fenomeni di inversione di potenza. L'incremento non programmato e non strutturato degli impianti da FER dilaterà i tempi per l'uscita dal fossile, incrementando il consumo dello stesso! La Sardegna appare dunque destinata ad una crescita esponenziale del surplus energetico (nel 2021 già come detto al + 26%, mentre nel 2020 era del 37%) per l'ampia disponibilità di FER e l'incontrollato moltiplicarsi degli impianti.

L'attuale rete di trasmissione strutturata su tre ex poli industriali (Porto Torres, Sulcis, Cagliari) lungo una direttrice N-S, risulta incompatibile con una generazione da FER, che avrebbe necessità

di una rete interconnessa e magliata, con nodi di conferimento prossimi ai consumi. In assenza di una logica di programmazione e pianificazione il moltiplicarsi dei megaimpianti da rinnovabili, se soddisfa gli interessi della speculazione, non potrà che rendere ancor più precarie le condizioni di funzionamento della rete di trasmissione.

Per tale motivo appaiono destinati ad essere vanificati gli obiettivi del PNIEC sul contenimento delle emissioni di CO₂. Non a caso le recenti Direttive europee sollecitano l'adozione di sistemi di produzione energetica diffusi sul territorio, sollecitano l'autoconsumo e disegnano modelli di energy community. In particolare il documento sul Green New Deal della Commissione europea (dicembre 2019) e la Direttiva (UE) 2018/2001 sulla "Promozione dell'uso dell'energia da

fonti rinnovabili" fanno specifico riferimento a produzioni e consumi energetici di tipo distrettuale e detta specifici indirizzi normativi sulle Comunità energetiche (CER) e



sull'autoconsumo collettivo (AC), scenari alternativi a quelli delle concentrazioni produttive in poli industriali. Esplicito ed insistito è a tal fine il sistematico richiamo all'obbligo di dotarsi di adeguati sistemi di storages (accumuli, produzione di vettori energetici alternativi, pompaggio idroelettrico ecc.) per il superamento delle criticità imposte dalle FER.

Si osserva che

- Il progetto in esame ignora le descritte criticità, elude le direttive europee, mentre punta a massimizzare i profitti derivanti da incentivi non condizionati dal mercato, da incertezze di consumi, da rischio di investimento. Perseguendo una tale direttrice si favoriscono le produzioni di energia concentrate e si spingono le multinazionali ad assicurarsi i contingenti resi disponibili dalle aste, mentre si marginalizza la generazione diffusa in palese contrasto con gli orientamenti Comunitari. Il progetto in esame viola dunque le linee programmatiche sulla transizione energetica dettate in sede europea con il duplice risultato di lasciare irrisolti i problemi climatici conseguenti alle emissioni di CO₂ e di devastare ambiente e paesaggio.

B) Assenza di programmazione e di pianificazione

Questi numeri evidenziano in tutta la loro crudezza la totale assenza di una seria pianificazione e governance in un settore così delicato e complesso per le implicazioni di carattere ambientale sociale ed economico quale quello dell'energia. Ulteriore conferma di questo colpevole laissez faire è data da un Piano energetico regionale della Sardegna fermo al 2015 e mai aggiornato e la mancata attuazione dei contenuti della legge delega nazionale n. 53 del 22 aprile 2021 e del D.lvo 199/2021 che impongono l'individuazione dei siti idonei e non idonei.

D'altra parte lo stesso PNIEC sollecita una pianificazione energetica basata sull'adozione di sistemi di produzione energetica diffusi sul territorio ed incentiva l'autoconsumo. In ottemperanza a tale indirizzo sia il PNIEC che le recenti direttive europee del Green New Deal evidenziano la necessità di una produzione e consumo dell'energia localizzata all'interno di distretti energetici territorialmente definiti (individuati peraltro dallo stesso PEAR Sardegna) e dettano precise disposizioni normative sulla costituzione delle "Comunità energetiche".

Un quadro organico di linee programmatiche ed ineludibili dettati normativi dunque, che appare in totale distonia se non antitetico con il proliferare aggressivo e senza regole di impianti di produzione energetica di dimensioni sempre più colossali che soddisfano gli interessi economici

delle multinazionali a danno della sostenibilità degli interventi e incuranti degli impatti ambientali che ne conseguono.

La programmazione energetica in Sardegna risulta essere costituita dai seguenti atti:

- PEARS vigente approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n° 34/13 de 12 agosto 2006; peraltro tale atto di pianificazione non risulta mai essere stato assoggettato a procedura di VAS d'obbligo
- DELIBERAZIONE N. 43/31 DEL 6.12.2010 avente ad Oggetto: "Predisposizione del Piano Energetico Ambientale Regionale e del Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili"
- DELIBERAZIONE N. 31/43 DEL 20.7.2011 avente ad oggetto "Predisposizione del Piano Energetico Ambientale Regionale. Direttiva di indirizzo politico con allegato l'Atto di indirizzo".
- DELIBERAZIONE N. 12/21 DEL 20.3.2012 avente ad oggetto "L.R. n. 3/2009, art. 6, comma 7. Piano d'azione regionale per le energie rinnovabili in Sardegna. Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili"
- DELIBERAZIONE N. 39/20 del 26.9.2013 avente ad oggetto "Piano Energetico ambientale regionale. Aggiornamento Delib. G.R. n. 31/43 del 20.7.2011".
- DELIBERAZIONE N. 4/3 DEL 5.2.2014 avente ad Oggetto: "Piano energetico ambientale regionale. Adozione e avvio della fase di consultazione."
- DELIBERAZIONE N. 5/1 del 28/01/2016 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il nuovo Piano Energetico ed Ambientale della Regione Sardegna 2015-2030. È del tutto assente l'approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale.
- Infine, con la DELIBERAZIONE N. 59/89 DEL 27.11.2020 avente ad Oggetto: "Linee di indirizzo strategico per l'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna", la Giunta Regionale ha deciso una revisione sostanziale del PEARS.

Da tale elenco risulta evidente la carenza di pianificazione in materia energetica della RAS e il conseguente caotico proliferare di richieste di autorizzazioni per impianti FER, motivate dal miraggio economico delle larghe disponibilità finanziarie garantite dai finanziamenti europei e dagli incentivi e non indirizzate a soddisfare un reale bisogno energetico isolano.

Pur nell'ambito di una discutibile assenza di governance è possibile evidenziare l'incoerenza del progetto con gli strumenti di programmazione ancora in itinere.

In particolare:

- *La tutela ambientale*

La Regione, in armonia con il contesto dell'Europa e dell'Italia, ritiene di particolare importanza la tutela ambientale, territoriale e paesaggistica della Sardegna, pertanto gli interventi e le azioni del Sistema Energetico Regionale devono essere concepite in modo da minimizzare l'alterazione ambientale. In coerenza con questa impostazione tutti gli impianti di conversione di energia, inclusi gli impianti di captazione di energia eolica, fotovoltaica e solare aventi estensione considerevole per la produzione di potenza elettrica a scala industriale, dovrebbero essere localizzati in siti compromessi preferibilmente in aree industriali esistenti e comunque in coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

- *Il fabbisogno energetico elettrico*

I dati Terna al dicembre 2021 evidenziano i dati di produzione energetica esposti nel precedente paragrafo.

A fronte di un sistema di trasmissione locale con una rete non adeguatamente magliata ed ampiamente insufficiente per quanto concerne i cavi di collegamento con il continente (vedasi Delibera 39.20 del 26.9.13), la Sardegna produce un esubero energetico del 25,8% destinato ad aumentare costantemente, sia per il continuo e indiscriminato proliferare di nuovi impianti, sia per la continua contrazione dei consumi conseguenza della crisi industriale.

Energia richiesta in Sardegna


GWh 9.214,5

Deficit (-) Superi (+) della produzione rispetto alla richiesta

GWh +2.375,3 (+25,8%)

Supero 1973 = +14,0

Supero 2021 = +2.375,3



Dati TERNA 2021 - produzione energia elettrica Sardegna

I tre obiettivi imposti all'Italia dalla UE con il pacchetto per il clima e l'energia 2020, poi a cascata alla Sardegna tramite il burden sharing, sono stati raggiunti con largo anticipo ed ampiamente superati. Ma c'è di più. Considerata l'attuale incidenza di oltre il 40% di energia elettrica da FER sui consumi effettivi e gli indirizzi del PEARS in materia di contenimento energetico e produzione diffusa, sarebbe possibile conseguire in breve termine l'obiettivo della parity green.

La Giunta Regionale con Delibera n. 5/1 del 28/01/2016 ha adottato infatti il nuovo Piano Energetico ed Ambientale della Regione Sardegna 2015-2030 che tra gli altri obiettivi promuove l'autoconsumo istantaneo fissando nella percentuale del 50% il limite inferiore di autoconsumo istantaneo nel distretto per la pianificazione di nuove infrastrutture di generazione di energia elettrica. Viene esclusa la possibilità di realizzare impianti di produzione energetica di grandi dimensioni proprio per favorire la produzione diffusa. In sintesi si intende porre fine in tal modo alla speculazione energetica sul suolo sardo da parte delle multinazionali ed incentivare l'autoconsumo.

Come già detto in precedenza la fonte eolica non è programmabile e quindi l'energia elettrica finisce per essere messa in rete in contemporanea con quella prodotta da quasi tutti gli altri impianti alimentati da FER (ad esclusione del solo idroelettrico). Ne consegue che la rete elettrica risulta sovraccaricata e per stabilizzarla per lunghi periodi di tempo gli impianti eolici risultano

sottoutilizzati. La conseguenza è una produzione di energia elettrica che non viene immessa in rete. La potenza nominale fornita dalla Proponente è di fatto una potenza di picco. Essa è fornita dall'impianto solo nel caso in cui gli aerogeneratori risultano essere in piena attività, ma per la caratteristica della fonte non può esserne garantita continuità e certezza. Con l'avvento delle nuove tecnologie sul mercato dovrebbe essere imposto a tale tipologia di impianti l'affiancamento di adeguati gruppi di storage, prescrizione sollecitata più volte da Direttive europee e sistematicamente disattesa in sede nazionale. Solo in tal caso potrebbe essere assicurata la potenza solo nominale dell'impianto e la continuità della fornitura.

A tale considerazione si aggiunga il fatto che ad esclusione di GSE, che tiene una contabilità degli impianti di produzione di energia da FER unicamente per gli aspetti economici, non esiste una mappa aggiornata di tutti gli impianti autorizzati con le relative localizzazioni, le caratteristiche tecniche e produttive. Una tale babele oltre a determinare pesanti impatti paesaggistici, consumo di suolo, danni ambientali, non consente una corretta programmazione sia in termini di utilizzo dell'energia che in termini di necessità produttive. Va inoltre rilevato che nessun miglioramento si è avuto in termini di riduzione di CO₂ e di gas climalteranti o inquinanti, perché le Centrali termoelettriche continuano a produrre energia elettrica in esubero pur essendo tutte fuori norma.

La colpevole assenza di pianificazione congestiona e condiziona la stessa attività degli uffici deputati al rilascio di autorizzazioni, concessioni e Nulla Osta, una criticità che viene strumentalmente colpevolizzata dalla politica agli occhi della opinione pubblica con lo scopo di ridurre controlli e processi partecipativi. In sintesi appare inconcepibile che una complessa fase storica come quella della transizione ad una società postindustriale a prevalente ispirazione ecologica, da attuarsi in un arco temporale relativamente contenuto, debba svolgersi all'insegna di un'anarchia liberista tesa al puro lucro.

Si osserva che

- Il progetto di realizzazione di un nuovo parco eolico appare in aperto contrasto con gli strumenti di pianificazione energetica e ambientale regionale.
- Costituisce una ulteriore manifestazione di speculazione energetica nell'ambito delle FER che ha contribuito a devastare ambiente e paesaggio sardo.
- Incrementa lo spreco di energia elettrica in una Regione che produce oltre i propri

fabbisogni.

- Occorre una programmazione cogente, che non si limiti (come sinora avvenuto) a una mera dichiarazione d'intenti o una sterile elencazione di obiettivi non raggiungibili, che sia supportata da una normativa che impedisca il caotico moltiplicarsi di impianti di produzione con il conseguente duplice risultato negativo di lasciare irrisolti i problemi climatici e di devastare il territorio e larghi tratti di mare costieri.

C) Effetti cumulativi degli impatti

Per stessa ammissione della richiedente *“L’analisi di Studio non ha attualmente potuto analizzare la presenza di altri impianti simili esistenti o proposti in questa fase.”*¹

Eppure basta aprire il portale del MASE per constatare la quantità di impianti che interessano la zona, l’area proposta per la realizzazione dell’impianto eolico è prossima infatti a diversi altri siti interessati all’installazione di analoghi impianti, con un impianto esiste addirittura una sovrapposizione. All’interno dell’area vasta in cui si trova il sito individuato per l’impianto proposto dalla Engie Trexenta srl sono state presentate richieste per i seguenti impianti:

- Società **Asja Serra srl** - impianto eolico di 56 MW - n. 9 aerogeneratori da realizzarsi nei comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Lunamatrona;
- Società **Giudecca Wind srl** - impianto eolico in località “Riu Mortoriu” della potenza nominale complessiva di 72 MW - n. 12 aerogeneratori da realizzarsi nei comuni di Escolca, Gergei, Mandas, Villamar (SU);
- Società **GRV Wind srl** - impianto eolico denominato “Su Merdegu” della potenza nominale complessiva di 42 MW - n. 7 aerogeneratori da realizzarsi nei comuni di Furtei, Villanovafranca, Sanluri e Villamar (SU);
- Società **Sorgenia Renewable Srl** - impianto eolico denominato “Monte Argentu” della potenza nominale complessiva di 66 MW - n. 11 aerogeneratori da realizzarsi nei comuni di Furtei, Samassi, Sanluri e Serrenti (SU).

In un raggio di 10 km dall’impianto sono state presentate numerose altre richieste per l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica.

¹ Punto 2.2 del S.I.A. Altri progetti e impianti nell’area di studio (potenziali effetti cumulativi)

Non è presente nella documentazione alcuna tavola in cui per gli impianti esistenti e per i predetti, comprensivi dell'impianto eolico proposto, siano presi in esame gli effetti cumulativi sia nei confronti del paesaggio che dell'ambiente. Va peraltro evidenziato che a più vasta scala il moltiplicarsi di impianti industriali per la produzione di energia elettrica da FER, al di fuori di qualsiasi principio di pianificazione e programmazione, ma localizzati sulla base dei fattori ambientali favorevoli, sta provocando a livello regionale una trasformazione paesaggistica irreversibile, paragonabile alla deforestazione eseguita nell'800 per lo sfruttamento dei boschi. Anche in questo caso infatti fu messa in atto una manovra a fini speculativi per la produzione di energia da biomassa arborea. Ancora oggi interi contesti geografici isolani, spogliati della copertura boschiva soffrono di erosione e dissesti geologici irreversibili. Nel caso degli impianti alimentati da FER da una parte ettari di terreno pianeggianti vengono sottratti all'agricoltura per l'installazione di pannelli solari, dall'altra torri eoliche disseminate su crinali e pianori alterano lo skyline. Accade così che alture come quelle del Montiferru, del Limbara, del Goceano, dell'Anglona, del Sarrabus, del Sarcidano, della Barbagia, un tempo additate a modello paesaggistico ed ecosistemico risultino oggi omologabili allo squallore dei paesaggi industriali.

Procedendo su questa strada, non solo intere Comunità vengono depauperizzate del "paesaggio culturale identitario", ma si consente la prodromica insorgenza di un disastro paesaggistico caratterizzato dalla presenza di scheletri tecnologici non più funzionali. Una insigne testimonianza è appresentata dal vicino parco eolico ENEL di Monte Arci.

Considerata pertanto la prossimità degli impianti si ritiene opportuno che gli impatti ambientali generati vengano esaminati cumulativamente e conseguentemente le procedure di VIA dovrebbero essere analizzate contemporaneamente.

In particolare, oltre all'area di visibilità dell'impianto, andrebbe valutato anche il modo in cui l'impianto viene percepito all'interno dell'area del bacino visivo, tenendo in opportuna considerazione l'impatto derivante dalla compresenza di più impianti. Effetti possono derivare dalla co-visibilità, dagli effetti sequenziali o dalla reiterazione, trasformando in maniera irreversibile ed estensivamente il paesaggio esistente. Di fatto la collocazione dell'impianto, comporterebbe un'alterazione della percezione spaziale e visiva del paesaggio naturale che per le sue caratteristiche costituisce testimonianza dell'unicità dei luoghi storici culturali tipici, oggetto di particolare tutela.

L'entità degli interventi che riguardano l'Area Vasta è considerevole, si tratta di una barriera formata da un centinaio di pale alte 200 mt, capaci ognuna di spazzare oltre 2 ettari di superficie aerea, che caratterizzerà in maniera negativa, ambiente, biodiversità e paesaggio delle regioni storiche della Marmilla, della Trexenta, del Sarcidano e del Campidano già interessate da numerosi impianti eolici che hanno occupato ettari di suolo agricolo e hanno trasformato il territorio spianando ampi spazi per la creazione dei percorsi, aree di sosta, aree di cantiere etc.. Una barriera così formata modificherà irreversibilmente una superficie aerea e terrestre di diversi ettari.

È necessario pertanto uno studio dei probabili impatti ambientali degli impianti proposti, dovuti, tra l'altro al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti negativi degli impianti.

La necessità della VIA cumulativa in casi come quello in esame è stata confermata dalla giurisprudenza amministrativa. Il Consiglio di Stato ha infatti affermato che sono illegittimi i provvedimenti *«effettuati valutando singolarmente ciascun sub-comparto, così perdendo di vista l'unitarietà (e dunque, l'aggressività per l'ambiente) dell'intervento che si andava a pianificare e, successivamente, ad autorizzare e realizzare [...] In tale contesto l'assenza di una valutazione complessiva ai fini della V.I.A. si pone in radicale contrasto con la sua ontologica finalità, che è quella di accertare gli effetti ultimi dell'intero intervento sull'ambiente, nonché di valutarne la compatibilità e/o di suggerire sistemi 'di minor impatto', senza esclusione della cd. 'opzione zero' [...] (Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760).*

Si osserva che

L'effetto ambientale e paesaggistico del proliferare degli impianti che utilizzano le FER sfugge irrazionalmente ad ogni forma di programmazione e pianificazione determinando impatti paesaggistici e ambientali non sostenibili.

Gli effetti di cumulo dovuti alla realizzazione degli impianti eolici dovrebbero essere valutati per le componenti principalmente interferite, ovvero paesaggio e impatto visivo, vegetazione, fauna, e rumore. Si evidenzia inoltre la necessità, per quanto riguarda l'uso del suolo e gli aspetti socio-economici, di tenere in considerazione la presenza di un numero considerevole di strutture di fondazione di dimensioni molto rilevanti immerse nell'immediato sottosuolo, valutando

l'effetto di tale interferenza nell'utilizzo agro-pastorale a cui verranno restituiti i terreni dopo la dismissione dell'impianto, considerate le lavorazioni, anche profonde, a cui possono essere sottoposti.

L'area agricola in cui si colloca l'intervento rappresenta un habitat idoneo per la Gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), specie prioritaria inserita nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE "Uccelli" e nell'appendice II della Convenzione di Berna e CITES, in forte declino, per la riduzione del suo areale, ormai presente in pochi nuclei residuali a livello regionale e nazionale e considerata minacciata a livello mondiale; Il Piano d'Azione regionale considera la specie tra quelle ad elevato rischio di collisione e attribuisce un Grado di rilevanza alto al fattore di minaccia rappresentato dalle collisioni con impianti eolici, in modo particolare per la macroarea del Campidano centrale;

Il Piano d'azione regionale indica tra i principali fattori d'impatto connessi alla realizzazione di impianti eolici, oltre all'impatto diretto da collisione, l'effetto di disturbo delle turbine in movimento (sottrazione indiretta di habitat/allontanamento) e la frammentazione dell'habitat;

La Regione Sardegna ha effettuato nel corso degli anni un programma di monitoraggio e tutela specifico nell'ambito del progetto LIFE "Azioni di gestione per la conservazione della Gallina prataiola (**Tetrax tetrax*) nelle steppe della Sardegna", che ha interessato diverse aree proponendosi come obiettivo quello di individuare la presenza della specie nell'intero ambito regionale al fine di assicurarne una maggiore tutela;

Nell'area di intervento sono presenti siti riproduttivi e di alimentazione di altre specie di interesse conservazionistico e comunitario, inserite nell'allegato I, suscettibili di impatto significativo, tra cui l'Occhione (*Burhinus oedicnemus*), che necessitano per la loro conservazione di aree scarsamente urbanizzate con spazi aperti e mosaici di incolti, pascoli e coltivi e il mantenimento di pratiche agricole estensive.

L'intervento, con l'inserimento di impianto eolico di tipo industriale nell'ecosistema di tipo agricolo estensivo, in un'area priva di insediamenti industriali e scarsamente antropizzata, potrebbe determinare una significativa sottrazione di habitat di caccia e di nidificazione di tali specie, sia per effetti diretti (occupazione di suolo) che indiretti (disturbo, rumore); relativamente al piano di monitoraggio della Gallina prataiola finanziato dall'Assessorato della Difesa

dell'Ambiente, “nella ex Provincia del Medio Campidano e nello specifico nel territorio di Sardara sono state registrate segnalazioni di presenza di Gallina prataiola a testimonianza dell'idoneità e vocazionalità territoriale”;

Relativamente all'area vasta si configura un impatto cumulativo degli impianti proposti tra i Comuni di Sardara, Sanluri, Villanovaforru, Furteti che determinerebbero effetti negativi sia sugli habitat steppici, che di zone umide con conseguenze anche sulle numerose specie di fauna acquatica che vi stazionano;

Oltre agli effetti diretti, quali collisioni e l'occupazione delle superfici, suscita preoccupazione per ulteriori potenziali impatti indiretti quali la trasformazione degli habitat, la riduzione degli areali faunistici, gli effetti di disturbo e la “modifica della connotazione spaziale e dei preesistenti caratteri morfologici del territorio che potrebbero influenzare i comportamenti delle specie migratorie e di quelle di interesse conservazionistico”;

D) Testimonianze monumentali e culturali nella Marmilla e regioni limitrofe

L'area interessata dall'impianto eolico in oggetto è caratterizzata dalla presenza di numerose testimonianze monumentali del periodo nuragico e medioevale, dei beni di grande valore storico e paesaggistico comprese le aree storiche urbanizzate.

L'impianto si inserisce in un contesto storico archeologico di grande pregio, che mostra una forte occupazione antropica fin dalla preistoria grazie anche alla forte vocazione agricola del terreno che lo rende favorevole all'insediamento umano.

In prossimità dell'impianto (a poche centinaia di metri dal generatore WTG07) si trova il villaggio nuragico di Sant'Antiogu, i resti di tombe dei giganti e il parco di Sant'Antiogu Becciu con annessa chiesa che risale al XVII secolo, recentemente ristrutturata a cura di un comitato di volontari e riaperta al culto. Nell'area sta crescendo un importante parco alberato ed è caratterizzata da un suggestivo punto panoramico. La vista da questo fantastico luogo sarà definitivamente compromessa dall'impianto industriale per la produzione di energia elettrica che sorgerà, con i suoi generatori alti 200 mt, a qualche centinaio di metri dal parco archeologico.

Anche i Nuraghi Cuccuru de su Casu Moiau e il Nuraghe Candela sono ubicati in prossimità degli aerogeneratori che si vorrebbe posizionare nella parte occidentale dell'impianto industriale.

La realizzazione dell'impianto industriale comprometterebbe il progetto in fase di avanzata realizzazione denominato "Sardegna verso l'Unesco", finalizzato al riconoscimento dei Monumenti della Civiltà nuragica nel Patrimonio Culturale Universale dell'Unesco.

Alcuni dei siti individuati nel progetto e già presentati all'attenzione dell'Unesco si trovano proprio nell'area scelta per installare l'impianto industriale in oggetto:

- Il nuraghe Genna Maria di Villanovaforru
- Il nuraghe Su Mulinu di Villanovafranca
- Il Santuario di Sant'Anastasia di Sardara.

Va evidenziato che la Relazione archeologica allegata al progetto si sofferma esclusivamente sugli aspetti inerenti il rischio archeologico, ovvero il rischio di rinvenimento di reperti nel corso delle opere di allestimento delle torri eoliche e delle infrastrutture a corredo (strade, piazzole ecc.)

Ciò che invece si ritiene rilevante e da dover prendere in esame è il contesto territoriale nel quale le testimonianze antiche sono collocate e il loro intimo connubio con le morfologie ambientali che risulterebbero stravolte dalla presenza delle torri, visibili peraltro per il loro gigantismo a distanze rilevanti. In altri termini quello che viene ignorato è il rapporto opera-contesto che risulta in tutta evidenza incongruo al di là del rispetto o meno delle distanze e della esiguità della zona buffer che pur nei limiti normativi denuncia nelle evidenze cartografiche intuitive interferenze.

La evidenza di una palese incompatibilità tra elementi all'altro come le torri eoliche e componenti consustanziali come le testimonianze archeologiche e paesaggistiche appare manifesta ove si consideri che la Marmilla detiene una parte rilevante del patrimonio culturale della Sardegna.

Si osserva che

- La presenza di testimonianze monumentali della storia e della preistoria sarda per la loro intima connessione con gli aspetti ambientali e la morfologia del territorio appare incompatibile con la presenza delle torri eoliche.

Nel Comune di Sardara va evidenziato l'impegno delle Amministrazioni che si sono succedute negli ultimi 40 anni per la valorizzazione del connubio ambiente-territorio, che ha avuto dei positivi risvolti anche sotto il profilo economico locale. Va ricordato che nel territorio sono

presenti notevoli emergenze archeologiche, come il Castello di Monreale, tutelato e oggetto di finanziamenti per il restauro e per la fruibilità al pubblico e altri siti di notevole interesse, tra i quali un pozzo sacro e lo stesso centro storico del paese che attira un elevato numero di Visitatori; Va evidenziato che Sardara ha aderito al patto dei Sindaci per lo sviluppo energetico sostenibile che punta su impianti FER di piccole dimensioni e non a quelli di tipo industriale e di grossa taglia;

Inoltre, relativamente alla componente archeologica si rileva che l'area di Arbici interessata dall'intervento è caratterizzata da un'elevata sensibilità e diversi aerogeneratori ricadono in prossimità di aree con vincolo diretto ed elevato rischio archeologico già segnalate della sovrintendenza.

E) Impatto paesaggistico

È utile richiamare la definizione di paesaggio dell'art. 1 della Convenzione del paesaggio sottoscritta dall'Italia nel 2006 e divenuta legge italiana n. 14 gennaio del 2006.

"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni"

Tale concezione del paesaggio è transitata nel Codice dei BBCC (D.lgs 42/2004) ed è stata assunta a base per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna del 2006.

Risulta anche opportuno fare riferimento ai fondamenti metodologici contenuti nell'art. 1 del DPCM del 12 dicembre 2005 e da porsi a base della verifica di compatibilità paesaggistica delle opere da realizzare, in forza dell'art. 146, comma 3 del Codice dei BBCC. Due gli imprescindibili assiomi:

- il primo è quello della necessità di contribuire alla formazione di una coscienza collettiva preliminare di tutela del paesaggio, sviluppando nelle popolazioni il loro senso di appartenenza, attraverso la conoscenza dei luoghi;
- il secondo è l'obbligo di attuare nuove politiche di sviluppo del paesaggio-territorio, attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni centrali e locali nelle azioni di tutela e

valorizzazione del paesaggio, riconoscendo a questo una valenza che può agire da volano per lo sviluppo socio economico, attraverso l'individuazione di scelte condivise per la sua trasformazione.

Come vedremo nel corso di tutte le presenti Osservazioni il progetto viola sia sotto l'aspetto progettuale che sotto il profilo attuativo tali principi.

Per quanto concerne la componente ambientale del paesaggio la Relazione paesaggistica si limita ad una stringata quanto insufficiente elencazione di aspetti geomorfologici del contesto territoriale più prossimo all'area dell'impianto eolico. Una disanima decisamente insufficiente per delineare nell'area vasta uno dei contesti paesaggistici di "valore storico" dell'isola, non solo per gli aspetti naturalistici.

Si ricorda comunque che nell'area sono presenti vaste colture agricole di pregio oltre a macchia mediterranea.

Infatti le pale eoliche, le strade ed il cavidotto interni all'area produttiva dell'impianto eolico, dal punto di vista urbanistico ricadono nella zona E-agricola che include "aree di primaria importanza per le attività agricole- produttive", la cui presenza è testimoniata dalla diffusa attività agricola rappresentata dalle numerose aziende fonte di reddito primaria per l'intero territorio e dalla capillare viabilità rurale.

Alcune eccellenze quali l'azienda agricola "Su Entu" con annessa cantina, che sorge peraltro in località Nuraxi Pusceddu, sono interessate da un'erigenda torre eolica a poca distanza e dal cavidotto il cui percorso transiterà all'interno dell'azienda agricola.

Le torri eoliche dovrebbero svettare sulle colline della Marmilla e sul suo unico e irripetibile paesaggio, raccordate da nastri sterrati o bitumati, autentiche ferite in un contesto arcaico ultimo rifugio del sacro.

L'area in cui verrà realizzato il nuovo parco eolico, composto da 7 aerogeneratori ognuno di altezza complessiva di 200 metri circa (oltre alle opere e ai manufatti di supporto), si distingue per il peculiare equilibrio tra componente naturalistica e presenza antropica resa evidente nella trama di appoderamento dei terreni coltivati e o destinati al pascolo; la spiccata stabilità del paesaggio agrario delle aree collinari sarde, apprezzabile in termini di omogeneità è difficilmente conciliabile con la sua capacità di sostenere le grandi opere connesse alle nuove strategie di approvvigionamento energetico. Interventi "radicali", come quelli in oggetto, non potranno

prescindere da un articolato progetto di paesaggio che individui i caratteri strutturanti (materiali e culturali) dei contesti paesaggistici interessati, misuri preventivamente l'effettiva o potenziale idoneità delle aree e adegui ad esse il progetto dei nuovi impianti in termini di localizzazione, distanze, forme e materiali impiegati.

Quel che si intende contestare è il tentativo di ridurre l'impatto paesaggistico del campo eolico ad un ambito esclusivamente visivo. Sulla base di tale assunto il logico confronto si stabilisce con quella che per definizione è l'opzione zero, ovvero una lettura ed un'analisi del paesaggio ante e post intervento. Solo evidenziando l'alterazione del contesto, l'interferenza visiva e la distonia tra nuove tecnologie e forme modellate dal tempo, l'incongruo gigantismo delle torri in rapporto alla scala di natura che permea l'intero territorio sarebbe potuta emergere quella percezione della degradazione qualitativa del paesaggio conseguente all'introduzione delle pale eoliche.

Le metodologie utilizzate per descrivere l'intervento possono dunque al più restituire l'idea di un panorama osservato da un singolo e fuorviante punto di vista, arbitrariamente individuato, non certo rendere le emozioni di un osservatore che esperisce il territorio. Per tacere dell'impatto emozionale/visivo che il parco eolico introdurrebbe sulla presenza antropica più significativa, ovvero quella delle comunità locali!

Appare pertanto facilmente comprensibile il forte impatto visivo conseguente all'installazione di aerogeneratori di grande taglia. Gli aerogeneratori si collocherebbero in posizione frontale alle pendici sud orientali del monte Arbus e sarebbero ben visibili dall'intera piana del basso Campidano, dal Sarrabus-Gerrei, dal Sarcidano, dall'Oristanese, dai monti dell'Ogliastra e dalla Costa Verde.

Occorre dunque ritornare al dettato letterale della Convenzione, che pone in relazione diretta la componente ambientale con quella antropica e quindi culturale.

Si osserva che

- La Relazione paesaggistica e la documentazione fotografica allegata, oltre a non cogliere il significato di paesaggio secondo la definizione presente nel dettato della Convenzione di Firenze, ignora l'alto valore qualitativo dello stesso.
- In considerazione delle dimensioni delle torri eoliche, delle caratteristiche dell'impianto del tutto avulso dal contesto territoriale, delle alterazioni delle matrici ambientali l'opera appare in stridente contrasto con le componenti paesaggistiche

consegnate dalla storia.

- Il parco eolico nella percezione della Comunità assumerebbe i connotati di una violenza dei valori sui quali la stessa Comunità fonda il suo principio identitario.

F) Contrasto con le disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale

L'impianto è in palese contrasto con gli articoli 28, 29 e 30 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPR che dettano prescrizioni e indirizzi per le aree ad utilizzazione agro-forestale.

Si richiama in particolare l'art. 29 e le sue prescrizioni:

"Art. 29 - Aree ad utilizzazione agro-forestale. Prescrizioni

1. La pianificazione settoriale e locale si conforma alle seguenti prescrizioni:

a) vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro-forestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti e fatto salvo quanto previsto per l'edificato in zona agricola di cui agli artt. 79 e successivi;

b) promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali, nonché il mantenimento degli agrosistemi autoctoni e dell'identità scenica delle trame di appoderamento e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree perturbate e nei terrazzamenti storici;

c) preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate."

La realizzazione dell'impianto industriale viola tutte queste prescrizioni alterando i caratteri percettivi del contesto paesaggistico in cui verrebbe realizzato, considerato che la visibilità dell'impianto è rilevante e difficilmente mitigabile. L'installazione degli aerogeneratori interrompe la prospettiva aperta e caratteristica del paesaggio dal sapore arcaico, arricchito della presenza dei presidi nuragici, i quali si attestano, massimamente, sulle alture; la presenza delle torri eoliche, di altezza pari ai 200 metri, depaupera di fatto la struttura dei quadri paesaggistici

godibili; la presenza dell'impianto industriale per la produzione di energia elettrica è rilevante soprattutto in riferimento ai vicini siti nuragici presentati all'attenzione dell'Unesco (segnalati al punto D delle presenti Osservazioni) sui quali incombono in maniera insostenibile, sia per ciò che concerne il grado oggettivo di percettibilità e sia anche per ciò che concerne l'alterazione del "paesaggio culturale" che qualifica l'area, caratterizzato dall'unione inscindibile dell'opera dell'uomo con il paesaggio agrario che si conserva da secoli.

Vale inoltre ricordare che le prescrizioni del PPR prevalgono sui piani, programmi e progetti nazionali e regionali, come recentemente stabilito dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato con sentenza N. 05186/2023:

<< 6.1. Il Collegio, in primo luogo, pone in rilievo che, ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004, il piano paesaggistico deve ritenersi prevalente sulla normativa dettata in materia ambientale.

Infatti, il terzo comma del detto art. 145 dispone quanto segue: *"Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle norme di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette">>*

G) Contrasto con le scelte energetiche e produttive delle amministrazioni locali

Si vuole in primo luogo evidenziare l'attività delle Amministrazioni locali del territorio che, singolarmente e attraverso l'Unione dei Comuni, si sono impegnate per mettere a valore il connubio ambiente-territorio, ottenendo positivi risultati sotto il profilo della tutela del territorio oltrechè sugli importanti obiettivi raggiunti dalle imprese locali.

Oltre all'impegno per la tutela e il restauro di numerose emergenze archeologiche e storiche, compresi i centri storici dei borghi, alcuni di questi Comuni hanno attivato negli anni una propria pianificazione energetica aderendo al Patto dei Sindaci per lo sviluppo energetico sostenibile (comune di Sardara) o realizzando e mettendo in rete una propria comunità energetica per consentire a cittadini, attività produttive e allo stesso comune di autoprodursi una quota del proprio fabbisogno energetico (comune di Villanovaforru).

Si tratta di scelte energetiche da implementare e comunque in antitesi con i mega impianti industriali quali quelli proposti dalla società Engie Trexenta srl.

Da evidenziare l'alta vocazione agricola del Medio Campidano e della Marmilla, fonte di reddito principale per il territorio. Inoltre, i seminativi, le colture orticole, i vigneti e gli oliveti costituiscono un habitat privilegiato di foraggiamento e di riproduzione naturale per la fauna selvatica stanziale e rappresentano un ottimo sito di foraggiamento nel quale riposare, alimentarsi e riacquistare le energie per il proseguo della migrazione per l'avifauna migratoria, sia nella fase di migrazione post-riproduttiva che nella migrazione pre-riproduttiva. Fauna selvatica che può contare anche sulle numerose sorgenti naturali come punti d'abbeverata.

Si osserva che

L'impianto proposto contrasterebbe con le scelte fatte negli anni dagli amministratori locali, con le attività produttive in atto e apporterebbe una serie di modifiche all'ecosistema da danneggiare il delicato equilibrio naturale esistente. La pianura del Medio Campidano ha un'alta vocazione agricola, messa in evidenza anche nello studio della Società. Si rappresenta inoltre che nel territorio sono presenti numerose sorgenti naturali sfruttate dai selvatici come punti d'abbeverata. La distruzione o il danneggiamento di questo habitat (installazione degli aerogeneratori e dell'elettrodotto) può costituire elemento di ulteriore contrazione numerica di una popolazione prioritaria per la regione Sardegna e per l'Unione Europea;

H) Riduzione in pristino dell'area

Appare impossibile eseguire una valutazione economica attendibile dei devastanti impatti ambientali e paesaggistici che conseguirebbero alla realizzazione dell'impianto eolico. Si è visto che oltre gli interventi per la esecuzione dei plinti delle torri, per la realizzazione delle piazzole e

della viabilità interna (volumi che superano i 50mila mc) diversi ettari di terreno verranno coinvolti nel corso della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto. In un contesto agro-pastorale quale quello in esame l'intervento finirebbe per assestare un colpo mortale all'economia primaria locale, impedendo la transizione a quella economia circolare che dovrebbe essere il principale obiettivo in contesti socioeconomici altrimenti votati all'estinzione. Il capitale naturale risulterebbe fortemente depauperato sia dalla realizzazione dell'impianto, sia per l'inevitabile irreversibilità dell'intervento. Si ritiene che una volta rimosse le torri e recuperati i materiali utili tutte le opere edili ed in particolare i basamenti di fondazione resteranno in situ. Per quanto concerne la viabilità di accesso e di servizio si suppone che non verrà ripristinato lo stato iniziale perché ormai da ritenersi acquisito nel paesaggio.

Infatti la "Rel.08 - Computo metrico dei lavori di dismissione" non prevede la rimessa in pristino delle immense superficie distrutte dalla realizzazione delle nuove vie di accesso, compreso l'allargamento e la manomissione di tutte le strade di penetrazione agraria esistenti in zona, e ovviamente non ha previsto alcun costo per tali opere di rimessa in pristino della viabilità modificata, di quella creata ex-novo e della bonifica dei suoli compromessi.

È del tutto evidente che non esiste un "Piano di ripristino ambientale dell'area", sia perché la demolizione delle opere in cls e lo smaltimento dei materiali di risulta avrebbero costi proibitivi – basamenti estesi circa 450 mq con una quantità di calcestruzzo superiore ai 1.000 mc cadauno - e cozzerebbero con l'impossibilità di reperire una discarica in grado di accogliere un tale volume di rifiuti. Di fatto la reductio in pristinum ad una situazione green field ante operam dei luoghi risulta impossibile.

Si osserva che

- È assente dal Piano di dismissione dell'opera qualsiasi impegno che garantisca il completo ripristino della situazione ambientale nella condizione ante operam.

I) La recente normativa sulle FER

L'art. 5 della legge 22 aprile 2021 n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020), riproposto dall'art. 20 del D.Lgs. 199 del 15.12.2021, introduce rilevanti innovazioni nel

quadro normativo che regola le FER. Nell'ambito dell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 vengono infatti fissati nuovi principi e direttive sulla promozione dell'uso delle FER tra i quali:

Comma a) *“Prevedere previa intesa con la Conferenza Unificata ... una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa”*

I criteri specifici di cui sopra vengono poi così precisati:

1. Disciplina intesa individuare le aree idonee all'installazione delle FER per il raggiungimento degli obiettivi PNIEC.
2. Processo programmatico di individuazione a carico delle Regioni da definirsi in un arco temporale di 6 mesi.

Nel successivo comma b) viene espressamente prescritto che nella *“individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee”* devono essere *“rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio....”*

I principi ispiratori di tali norme innovano fortemente il quadro legislativo di riferimento per le FER, incardinato finora sul Dlgs. 387/2003. Alla luce di esse assumono oggi veste di legittimità le iniziative di alcune Regioni (Basilicata, Puglia, Sardegna) sempre censurate, che avevano individuato *“motu proprio”* attraverso lo strumento di specifiche Delibere le caratteristiche delle aree *“idonee e non idonee”*, nelle quali si sarebbero potuti allocare gli impianti eolici. Le nuove norme, pur se attraverso l'istituto delle intese, rimuovono di fatto l'assunto della *“neutralità pianificatoria”* e impongono non solo il principio della previsione di localizzazione e della programmazione degli impianti, ma dettano precisi criteri estesi all'intero comparto delle FER (non solo eolico dunque), fissando un termine temporale (6 mesi) per le Regioni.

Ne discende che il principio del favor, finora accordato alle FER per la *“massima diffusione delle rinnovabili”*, che si traduceva nella rimozione di qualsiasi vincolo imposta dalla normativa comunitaria (ante Direttiva 2018/2001), subisce una più ponderata contrazione al fine di limitare i prevedibili impatti sull’ambiente che potrebbero scaturire dalla disordinata accelerazione realizzativa imposta dagli obiettivi PNIEC. Si deve evidenziare che tale mutato orientamento aveva trovato già implicita anticipazione in una Comunicazione della Commissione Europea del 18.11.2020 (Documento di orientamento sugli impianti eolici e sulla normativa dell’UE in materia ambientale). Pur trattandosi di un documento non giuridicamente vincolante veniva in tale sede redatto un quadro complessivo degli impatti ambientali conseguenti agli impianti da FER ed al capitolo 4.1.1 *“Pianificazione strategica nell’ambito generale dell’energia eolica”* veniva affermato che *“Al fine di riconciliare gli interessi della flora e della fauna selvatiche con la necessità di espandere l’energia rinnovabile, è necessario pianificare nuove infrastrutture in modo sinergico su un’area geografica estesa”*. In altri termini si riconosceva la necessità di far precedere la realizzazione degli impianti da FER almeno da una pianificazione strategica di area vasta.

Peraltro i dati più recenti sull’avanzamento delle FER e i risultati attesi in termini di obiettivi PNIEC appaiono eloquenti. I dati TERNA relativi al 2021 evidenziano che il 97% della potenza elettrica da eolico risulta installata nell’Italia meridionale. Tale percentuale è destinata a crescere nei prossimi 7 anni in vista dell’obiettivo PNIEC per l’eolico, dal quale ci separa ancora uno scarto del 44%. La questione assume risvolti ancor più allarmanti se si scende alla scala di singole regioni. A titolo esemplificativo si evidenzia che per la sola Sardegna a tutto il 30 marzo c.a. sono state presentate a TERNA ben 208 pratiche con richiesta di connessione alla rete elettrica di nuovi impianti eolici onshore per una potenza complessiva di 13.980 MW, ovvero un incremento del 1.200% della potenza eolica finora installata nell’isola.

È ovvio che un tale carico impiantistico tenderà a localizzarsi in aree delimitate con favorevoli caratteristiche ambientali e a bassa antropizzazione, determinando in tal modo una crescita esponenziale della concentrazione degli aerogeneratori e di conseguenza una insostenibilità degli impatti.

Alla luce di una tale previsione ed in forza delle intervenute disposizioni normative appare dunque ineludibile la necessità di procedere ad una moratoria dei procedimenti autorizzativi attualmente in corso, al fine di non svuotare di contenuti l’azione programmatica che le nuove normative europee e nazionali impongono.

In tale prospettiva si dovrebbe anche procedere alla revisione delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanate dal MISE con D.M. 10.09.2010, ed in particolare alla riscrittura dell’allegato 4 (Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio) al fine di renderlo coerente con i nuovi principi ed indirizzi.

Si osserva che

- Alla luce della intervenuta normativa Comunitaria e nazionale appare ineludibile, in analogia a quanto previsto per la pianificazione urbanistica, l’adozione di misure di salvaguardia che prevedano la sospensione dei procedimenti in corso al fine di non vanificare il contenuto della redigenda disciplina, che dovrà individuare le aree idonee e non idonee all’installazione delle FER e il conseguente Processo programmatico di individuazione a carico delle Regioni

J) Aree Idonee (ai sensi del D.L. n° 199 dell'8/11/2021 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del già citato articolo 5 della legge delega n. 53 del 22 aprile 2021 il processo programmatico delle aree idonee è a carico delle Regioni. Queste, tuttavia, non possono procedere all’individuazione delle stesse perché sono ancora in attesa dei decreti attuativi del MITE (art. 20 D.Lgs. 199/2021): “Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, [...] da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”. Anziché 180 giorni ne son trascorsi ben 540 senza che i decreti attuativi siano stati emanati!

Il comma 8 dell’art. 20 del D.lvo 199/2021 (Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili) chiarisce dove al momento possono essere ubicati questi impianti:

“Nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento

o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata e' soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

omissis

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

omissis ..."

Appare pertanto contraddittorio che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, inadempiente sotto il profilo dell'emanazione dei decreti attuativi previste dalla legge delega e dal successivo decreto 199/2021, possa approvare impianti in palese contrasto con la stessa norma.

Si evidenzia che nella tavola RCP_04.pdf "Sistema delle tutele Aree Idonee (ai sensi del D.L. n°199 dell'8/11/2021 e ss.mm.ii.)" allegata allo studio, risulta evidente che gli aerogeneratori sono ubicati all'interno delle aree di rispetto di cui al comma c-quater) soprariportato.

K) Conclusioni

Le azioni delineate dalle strategie nazionali e internazionali per ridurre le emissioni climalteranti derivanti in primo luogo dall'uso dei combustibili fossili, finalizzate a contenere i devastanti effetti dei cambiamenti climatici sono essenzialmente basate sull'incremento dell'efficienza energetica, sul risparmio energetico, l'autoproduzione e l'incentivazione dei prosumers e su un maggior ricorso alle fonti rinnovabili e l'elettrificazione diretta o indiretta degli usi finali dell'energia.

Affinchè queste azioni siano economicamente e socialmente sostenibili non possono contrapporsi alle attività esistenti nei territori, o sostituirsi alle aziende e imprese che operano in maniera responsabile, devono anzi favorire la nascita di economie che valorizzino il contesto culturale, economico e sociale del territorio, senza comprometterne l'uso, la bellezza e il bene culturale rappresentato dal paesaggio.

Il gruppo Consiliare "Orizzonte Sardara" è fortemente convinto che la Sardegna, anche nella prospettiva del preoccupante quadro politico internazionale che sta causando in Europa una crisi energetica senza precedenti, possa accelerare la transizione energetica e raggiungere, con ritorni sociali e ambientali ed economici positivi, gli obiettivi di decarbonizzazione anche prima del 2050. L'obiettivo è quello di evitare lo spreco di ingenti capitali nella realizzazione di infrastrutture finalizzate alla rigassificazione, lo stoccaggio e la distribuzione del gas: un combustibile fossile definito di transizione e in contrasto con la scelta di limitare gli effetti del cambiamento climatico.

Come ampiamente dimostrato nello studio <<SARDEGNA "ISOLA ZERO CO2" – Phase out 2025²>> a cura di Italia Nostra Sardegna, Cobas Cagliari, Unione Sindacale di Base Sardegna, WWF Sardegna.

Proprio l'assenza del gas ha favorito nell'isola l'uso dell'energia elettrica come principale vettore energetico mettendola al primo posto in Italia tra le regioni maggiormente elettrificate. Si tratta di incrementare i benefici derivanti dalla elettrificazione verde nella produzione di calore, acqua sanitaria e cucina nel settore residenziale, così come nel settore terziario e del turismo, e nei settori produttivi tipici del territorio come l'industria agroalimentare.

Proseguire in questa direzione significa indubbiamente abbandonare del tutto l'opzione gas e attivare politiche energetiche che contemperino la necessità di salvaguardia del territorio e di

² SARDEGNA "ISOLA ZERO CO2" – Phase out 2025, Proposte operative per la decarbonizzazione della Sardegna Gennaio 2020 <https://mega.nz/file/at0iBlhJ#kHPnS0Y8xOBBZwhPx17fKc1RUnGzTFX6YZRo1InQRbw>

prosperità per le persone. In questo contesto appare fondamentale l'inclusione e la condivisione delle scelte a livello territoriale dove la transizione energetica ha un ruolo fondamentale per favorire l'implementazione di nuovi modelli economici ed energetici. Concretizzare in Sardegna l'attuazione della transizione energetica richiede una politica in grado di valorizzare e supportare le iniziative delle comunità e dei cittadini autoproduttori, accompagnare e valorizzare la loro azione di prosumers e di imprenditori responsabili, favorendo lo sviluppo di un ecosistema dell'innovazione rispettoso delle comunità locali.

Impianti industriali come quello proposto rappresentano un freno a tale auspicato percorso. La vocazione agricola, nella sua ricaduta paesaggistica, sociale e culturale costituisce il carattere peculiare dell'area oggetto di intervento, e ne definisce anche la prospettiva di sviluppo in riferimento alle produzioni eno-agro-alimentari di pregio e alle attività che da tale settore deriverebbero come indotto diretto o indiretto: servizi, produzione alimentare, turismo etc...

La realizzazione di un impianto di notevoli dimensioni come quello in progetto comporta una sottrazione significativa di risorse al territorio. Risorse materiali, quali la manomissione e distruzione dei segni dell'organizzazione agraria quali percorsi di penetrazione, muretti a secco, tracce dell'edificato storico etc., e risorse immateriali, direttamente collegabili al consumo del suolo e ad un suo sfruttamento svincolato da una strategia di sviluppo locale partecipato e sostenibile. Nel caso specifico, il primo e maggiore fattore di criticità riguarda l'estensione e la dimensione dell'opera, nonché la sua "durata". Inoltre l'improponibile, per quei luoghi, altezza delle pale innesca un gigantismo sproporzionato che scardina i rapporti percettivi del vasto compendio caratterizzato dalle basse colline della Marmilla confinante con il Sarcidano e il Medio Campidano aree già gravate peraltro dalla presenza di altri parchi eolici.

PERTANTO

premesso che le sopra esposte "OSSERVAZIONI", presentate dal gruppo Consiliare "Orizzonte Sardara" vengano motivatamente considerate nell'ambito del presente procedimento di valutazione d'impatto ambientale da parte delle autorità competenti, ai sensi degli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.,

SI CHIEDE

la declaratoria di non compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 25 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., per i sopra descritti motivi.

I Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 3 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero della transizione ecologica.

Lì, 12 giugno 2023

Distinti saluti

F.to

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si dichiara di essere informati che i dati personali forniti saranno trattati dal Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica in qualità di titolare del trattamento, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti osservazioni sono presentate e per il quale la presente dichiarazione viene resa. Si dichiara inoltre di essere informati circa la natura obbligatoria del conferimento dei dati e che sono garantiti tutti i diritti previsti dall'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D.Lgs. 196/2003.

Lì, 14 Giugno 2023



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

13-01-00 - Direzione Generale dei Trasporti

13-01-03 - Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze
Ambientali

Oggetto: [ID: 9789] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furti (SU). Proponente: Engie Trexenta S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Osservazioni

In riferimento alla nota prot. n. 15803 del 22/05/2023 (prot. Ass.to Trasporti n. 10678 del 23/05/2023), con la quale questo Assessorato è stato invitato a voler trasmettere, per quanto di competenza, le proprie osservazioni/considerazioni sulle implicazioni e sugli effetti ambientali dell'intervento in oggetto, si rappresenta quanto segue.

La società Engie Trexenta S.r.l. ha presentato il progetto relativo alla realizzazione di un impianto eolico, denominato "Marmilla", e delle relative opere di connessione, da realizzarsi nei territori dei comuni di Villanovaforru, Sardara e Sanluri (SU). Il parco eolico in progetto è costituito da n. n.7 aerogeneratori, di potenza nominale pari a 6,0 MW, per una potenza complessiva di 42.000 kW.

L'impianto proposto è caratterizzato da:

- altezza massima dell'aerogeneratore "al tip" pari a 200 mt;
- cavidotto interrato per convogliare l'energia elettrica prodotta alla Stazione Elettrica (SE) della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) di Terna, denominata "Sanluri (SU)", ubicata nel Comune di Sanluri (SU).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

L'area in cui sorgerà l'impianto ricade nei comuni di Villanovaforru, Sardara e Sanluri (SU), mentre il cavidotto MT di collegamento alla SE ricade nel territorio dei comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU). Il collegamento dei cavi MT si svilupperà lungo la viabilità interna, sulla strada provinciale S.P. 5 e sulle strade locali degli aerogeneratori fino alla stazione utente di Sanluri.

Il parco proposto, è facilmente accessibile dalla strada statale SS131 (E25) mediante la strada provinciale S.P. 52 e la viabilità locale. La viabilità interna al parco sarà garantita dalla rete viaria esistente e dalle strade di collegamento dell'impianto alla rete viaria esistente, laddove non sia possibile utilizzare la viabilità locale.

Nell'elaborato "Studio di Impatto Ambientale" sono riportate le analisi del proponente in relazione al contesto programmatico esistente al fine di valutare se le linee di sviluppo delineate al suo interno siano coerenti con gli indirizzi previsti da altri Piani e/o Programmi già esistenti e con i quali potrebbe avere delle interazioni. Tuttavia non è stata eseguita un'analisi di coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti (PRT) attualmente vigente, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 66/23 del 27 novembre 2008. A tal proposito si ritiene che il progetto non sia in contrasto con le indicazioni del PRT, in quanto non modifica gli scenari di assetto futuro del sistema dei trasporti.

Si rileva che nel suddetto elaborato non è presente una componente specifica per "Mobilità e Trasporti" e non sono stati fatti studi relativi all'eventuale impatto che la realizzazione del progetto potrebbe avere sul sistema dei trasporti. Si evidenzia che gli impatti ambientali generati dal progetto sul sistema dei trasporti rappresentano un aspetto non trascurabile nell'ambito della fase di realizzazione del parco eolico, soprattutto in relazione alla tipologia dei mezzi eccezionali coinvolti. Il principale impatto potenziale si riferisce in particolare agli effetti indotti dal movimento di mezzi speciali di trasporto/pesanti sul traffico veicolare transitante sulle strade ordinarie (statali, provinciali e comunali).

Negli elaborati esaminati, in relazione all'arrivo delle componenti più voluminose e pesanti degli aerogeneratori, che presumibilmente arriveranno in Sardegna via nave, non è stato indicato il porto di arrivo e la viabilità di collegamento porto - sito. Considerando che saranno utilizzati anche mezzi speciali di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

trasporto, non sembrerebbero essere state fatte particolari analisi e studi concernenti l'impatto sull'eventuale incremento di traffico marittimo, né relativamente alle possibili interferenze con le attività del porto e le infrastrutture portuali.

Con riguardo alle interferenze dell'impianto eolico sulla navigazione aerea si rammenta che, quando l'impianto è posizionato a una distanza inferiore a 45 Km dall'ARP (Airport Reference Point – dato rilevabile dall'AIP-Italia) dal più vicino aeroporto, e in ogni caso quando è costituito da aerogeneratori alti più di 100 metri, esso dovrà essere sottoposto all'iter valutativo dell'ENAC per la verifica dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea. Si rimanda, pertanto, alla nota ENAC Protocollo 0013259 /DIRGEN/DG del 25/02/2010 ed al documento “*Verifica preliminare - Verifica potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea*” del 16/02/2015, consultabile sul sito dell'ente, per le disposizioni relative all'eventuale sottoposizione del progetto ad iter valutativo. Nel caso in esame l'aeroporto più vicino all'area di intervento è quello militare di Decimomannu (a circa 29 km). Il Parco Eolico in progetto, essendo localizzato a distanza inferiore a 45 km dal più vicino aeroporto ed essendo costituito da aerogeneratori alti più di 100 metri, dovrà essere sottoposto al suddetto iter valutativo.

Per quanto riguarda la segnalazione diurna, dagli elaborati allegati non è riscontrabile la presenza delle caratteristiche bande rosse alle estremità delle pale degli aerogeneratori. Per quanto concerne la segnalazione notturna, dagli elaborati allegati non è stata prevista l'installazione in cima alle torri dei sistemi luminosi di segnalazione.

Con riferimento alle interferenze dell'impianto eolico con le linee ferroviarie, si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R 11 luglio 1980, n. 753, in caso di attraversamento/parallelismo delle infrastrutture ferroviarie, l'istruttoria del progetto dovrà seguire l'iter autorizzativo previsto dalla citata normativa e, pertanto, le autorizzazioni dovranno essere richieste ai soggetti e alle autorità competenti in materia di sicurezza ferroviaria. Si ricorda inoltre che, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della giunta regionale della Sardegna n. 59/90 del 27 novembre 2020, la distanza della turbina più vicina alla linea ferroviaria deve essere superiore alla somma dell'altezza dell'aerogeneratore al mozzo e del raggio del rotore, più un ulteriore 10%. Con specifico riguardo all'impianto in progetto, si evidenzia che le linee ferroviarie più vicine alle aree nelle quali è prevista la realizzazione del parco sono ubicate a distanze tali da poter affermare che non vi sia alcuna interferenza con le opere in progetto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

In conclusione, per quanto di competenza del Servizio per le infrastrutture, la Pianificazione strategica e gli Investimenti nei trasporti, ferma restando la necessità di sottoporre il progetto all'iter valutativo ENAC, si ritiene opportuno che si tenga conto delle osservazioni sopra riportate in relazione agli impatti che l'arrivo delle componenti degli impianti in porto potrebbe causare sul traffico marittimo e sulle attività dello stesso, nonché delle osservazioni relative all'analisi degli effetti ambientali sulla componente "Mobilità e Trasporti" sia in fase di costruzione che in fase di dimissione dell'impianto.

Il Direttore del Servizio

Ing. Pierandrea Deiana

Settore Pianificazione strategica /Geom. M. C. Puggioni

Settore Pianificazione strategica/Resp. Ing. Nicola Pusceddu

Siglato da :

NICOLA PUSCEDDU



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Direzione Generale dell'Ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: [ID: 9789] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furti (SU). Proponente: Engie Trexenta S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Richiesta contributi istruttori. RICONTRIO

Si riscontra con la presente l'istanza di cui all'oggetto, acquisita al prot. 5356 del 23.05.2023, relativa al progetto in epigrafe.

Il progetto prevede la costruzione di una centrale di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituita da 7 aerogeneratori. L'area su cui sorgerà l'impianto in progetto ricade nei comuni di Villanovaforru, Sardara e Sanluri (SU), mentre il cavidotto MT di collegamento alla SE ricade nel territorio dei comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furti (SU). La Stazione Utente e le opere RTN sono invece ubicate in agro del comune di Sanluri (SU). Completano l'intervento la realizzazione di alcuni tratti di viabilità di raccordo con la rete viaria esistente.

Come evidenziato nella documentazione acquisita, si rileva l'interferenza del WTG07 su un'area classificata a pericolosità moderata da frana Hg1 la cui disciplina, ai sensi dell'art.34 delle vigenti NA del PAI, compete agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi ed ai piani di settore vigenti. Non si rilevano interferenze degli aerogeneratori con aree classificate a pericolosità idraulica.

In riferimento al tracciato dei cavidotti, previsti lungo la viabilità esistente in modalità interrata tramite apposita trincea a circa 120 cm rispetto al piano campagna, si rileva la parziale interferenza con un'area a pericolosità media da frana Hg2 e con il reticolo idrografico ufficiale ai fini PAI. La risoluzione delle interferenze idrauliche, rappresentate planimetricamente nell'elaborato *EOMRMDI_Tav.24 Individuazione su CTR delle interferenze del cavidotto MT* è prevista in modalità subalveo con tecnica TOC come indicato



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

nell'elaborato *EOMRMDI_Tav.25 Modalità proposta per la risoluzione delle interferenze del cavidotto MT*. Per tale fattispecie non risultano competenze approvative in capo alla scrivente Direzione generale ADIS, con la condizione che tra fondo alveo e estradosso della condotta ci sia almeno un metro di ricoprimento e il soggetto attuatore sottoscriva un atto con il quale si impegna a rimuovere a proprie spese le condotte qualora sia necessario per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico.

Si rammenta inoltre, che in corrispondenza delle aste fluviali non studiate, o non perimetrare con il criterio geomorfologico, sussistono le fasce di prima salvaguardia ex art. 30 ter comma 1 delle NA del PAI disciplinate agli art.27 e 27bis delle predette Norme e che per tutte le aste sono inoltre istituite le fasce di tutela dei corpi idrici superficiali ai sensi dell'art.8 comma 8 e 8 bis e disciplinate all'art.8 comma 9 delle Norme. In relazione all'interferenza del cavidotto con le aree a pericolosità idraulica e da frana le vigenti NA del PAI consentono la redazione della relazione asseverata da allegare al progetto, qualora sussistano le condizioni di cui all'art.27 comma 3 lettera g) o h) e all'art.31 comma 3 lettera i) redatta dai tecnici di cui all'art.24 e 25 comma 3, lett. a) delle predette Norme.

In relazione alla Stazione RTN in progetto si segnala l'interferenza con due elementi idrici rappresentati nella cartografia dell'Istituto Geografico Militare (IGM), Carta topografica d'Italia - *serie 25V edita per la Sardegna dal 1958 al 1965*, che integra il reticolo idrografico ai fini PAI, così come previsto dalla Deliberazione del C.I. n. 3 del 30.07.2015.

Tutto ciò premesso, ai fini dell'espressione di competenza ai sensi della L.R. 15 dicembre 2014, n. 33 – Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo, nell'ambito della presente procedura di VIA, il progetto dovrà comprendere:

- relazione asseverata dai tecnici incaricati (ingegnere e geologo) per la posa dell'elettrodotta nelle aree a pericolosità da frana e idraulica qualora sussistano le condizioni di cui all'art.31 comma 3 lettera i) e all'art.27 comma 3 lettera g) o h), redatta dai tecnici di cui all'art.24 comma 3, lett. a) delle predette Norme;
- studio di compatibilità idraulica di cui all'art.24 e allegato E delle NA del PAI per la futura SE interferente con il reticolo rappresentato sulla cartografia IGM. Nel caso in cui il Proponente dimostri la non significatività degli elementi idrici del reticolo idrografico interferenti con l'opera puntuale, dovrà essere prodotta relazione asseverata ai sensi del comma 7 bis) dell'articolo 23, redatta dai tecnici di cui al comma 3, lett. a) articolo 24 da inviare, da inviare a fini ricognitivi all'Autorità di Bacino, ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 ter;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Il parere di competenza della scrivente Direzione Generale sugli eventuali studi di compatibilità idraulica e o geologica e geotecnica sarà prodotto nell'ambito della successiva fase autorizzativa alla presente procedura di VIA.

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'art. 23 comma 6 lett. A delle N.A. del P.A.I. *"Gli interventi, le opere e le attività ammissibili nelle aree di pericolosità idrogeologica molto elevata, elevata e media, sono effettivamente realizzabili soltanto se conformi agli strumenti urbanistici vigenti e forniti di tutti i provvedimenti di assenso richiesti dalla legge"*.

Infine, si suggerisce una ricognizione degli impianti eolici previsti nell'area di ubicazione prescelta per l'intervento in argomento, in quanto, a conoscenza della scrivente Direzione Generale, è previsto almeno un altro impianto parzialmente sovrapposto.

Il Direttore generale

Ing. Antonio Sanna

Sigliato da :

ALESSANDRO PISCHEDDA

MARCO MELIS



Associazione di categoria “Warfree - Rete Imprenditori, Commercianti e Professionisti per la Pace e la Transizione Ecologica”

Registrata presso il Ministero dello Sviluppo Economico al n. 2023-51463068-58

Sede legale: Iglesias (SU) – Via Firenze n.9 - C.F. 90043960922

E-mail: presidenza@warfree.net - retewarfree@pec.it

Contatti: Cinzia Guaita (327 819 4752) – Arnaldo Scarpa (346 127 5482) – Antonio Congiu (393 986 8774)

Al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
Dipartimento Sviluppo Sostenibile
Direz. Gener. Valutazione Impatti Ambientali
Diss@Pec.Mite.Gov.it, va-5@mite.gov.it, VA@pec.mite.gov.it

All’Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Direzione generale della difesa dell’ambiente
Servizio valutazioni ambientali
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it,
amb.sva@regione.sardegna.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
province di Cagliari e Oristano
sabap-ca@pec.cultura.gov.it

Agli Uffici Regionali Tutela del Paesaggio Sardegna Meridionale
eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it

All’ARPAS
Dipartimento di Cagliari
dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it

Ai Sindaci dei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei
(SU)
protocollo.villanovaforru@pec.comunas.it,
affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it,
protocollo@pec.comune.sanluri.su.it,
protocollo@pec.comune.furtei.ca.it

Alla c.a. del responsabile del procedimento Dott. Carlo Di Gianfrancesco

OGGETTO: Osservazioni al progetto per l’installazione di un nuovo impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato “Marmilla”, della potenza pari a 42 MW, da localizzarsi nel territorio dei comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU)

Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM): 9789

Proponente: ENGIE TREXENTA srl

Rilevato che

*la società **ENGIE TREXENTA S.r.l** ha dato avvio in data **05/05/2023** ad un procedimento di VIA presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, relativo all'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui in oggetto, da realizzarsi in agro dei comuni di Furtei, Sanluri, Sardara e Villanovaforru. Attualmente il procedimento pubblicato in data 18/05/2023 è in fase di verifica amministrativa,*

i sottoscritti Cinzia Guaita e Arnaldo Scarpa, in qualità di rappresentanti legali dell'Associazione di Categoria indicata in testata, in breve denominata "Rete Warfree", approvando e adottando integralmente le osservazioni elaborate da Italia Nostra Sardegna, presentano il seguente

ATTO DI OSSERVAZIONI

(ai sensi dell'art. 24 e 29 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.)

PREMESSA

L'impianto eolico in oggetto è costituito da 7 aerogeneratori ciascuno di potenza massima pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 42 MW.

Sono previste tutte le necessarie opere civili quali piazzole di servizio degli aerogeneratori, piazzole di manutenzione, viabilità di accesso (con interventi di adeguamento della viabilità esistente e realizzazione di nuovi tratti di viabilità).

Le opere da realizzare per il funzionamento dell'impianto eolico elencate dalla società proponente sono le seguenti:

- Realizzazione e installazione degli aerogeneratori
- Viabilità di accesso al sito del progetto
- Viabilità interna di accesso agli aerogeneratori
- Realizzazione delle piazzole temporanee e definitive per l'accesso e la manutenzione dei singoli aerogeneratori e aree di manovra dei mezzi pesanti
- Fondazioni degli aerogeneratori
- Opere di regolazione dei flussi idrici
- Costruzione di una nuova sottostazione elettrica di trasformazione con opportune fondazioni
- Realizzazione di cavidotti per l'adduzione dell'energia elettrica dagli aerogeneratori alla sottostazione

OSSERVAZIONI

A) Richieste per l'installazione di nuovi impianti FER in Sardegna

Si ritiene indispensabile affrontare in primis il problema del modello della produzione di energia elettrica da FER in Italia e in Sardegna alla luce dei principi generali e degli obiettivi dettati dal PNIEC, nonché verificarne la compatibilità con le linee di indirizzo contenute nelle recenti Direttive Europee. In particolare, si intende analizzare l'inserimento di tale impianto in un contesto territoriale come quello sardo con caratteristiche peculiari, sia con riferimento agli aspetti ambientali che alle problematiche tecniche, queste ultime conseguenti al sistema di trasmissione dell'energia elettrica ed alla specifica natura delle FER, ovvero variabilità e non programmabilità delle stesse.

Una visione complessiva del contesto energetico in cui l'impianto va ad inserirsi è consentita dall'analisi dei dati inerenti gli impianti di generazione elettrica, desunti dalla relazione TERNA sul consuntivo di produzione di energia elettrica in Sardegna dell'anno 2021:

- Potenza efficiente lorda installata: MW 4.725
- Energia lorda prodotta: GWh 12.506
- Energia richiesta in Sardegna: GWh 9.214 (con un esubero del 25,8%)
- Impianti eolici: n. 600
- Potenza lorda impianti eolici: MW 1.094
- Produzione lorda impianti eolici: GWh 1.749

Se si sommano a tali produzioni quelle derivanti dagli impianti di generazione elettrica da eolico e fotovoltaico in Sardegna oggetto di correnti procedure di VIA, ne consegue un incremento di entità tale da portare al collasso tutto il sistema di trasmissione elettrico isolano, tenendo conto del fatto che, come desumibile dai dati TERNA (2021), sussiste già un esubero produttivo rispetto ai consumi superiore al 25%.

A titolo esemplificativo si ricorda infatti che nel solo eolico di grandi dimensioni sono stati presentati a VIA i sottoelencati progetti per impianti eolici onshore:

- a) Impianto eolico "Mattesua" – Nulvi e Tergu (SS): potenza 48 MW – n. 8 aerogeneratori da 6 MW cad;
- b) Impianto eolico Portotorres: potenza 92 MW – n. 14 aerogeneratori da 6,6 MW cad;
- c) Impianto eolico "Bitti Terenass": potenza 56 MW – n. 11 aerogeneratori da 5,09 MW cad;
- d) Impianto eolico "Bitti-Mamone": potenza 50,4 MW n. – n. 15 aerogeneratori da 4,2 MW/cad
- e) Impianto eolico "Bitti – area PIP": potenza 56 MW – n. 11 aerogeneratori da 5,09 MW/cad
- f) Impianto eolico "Nule Benetutti": potenza 62,7 MW n. 11 aerogeneratori da 5,7 MW/cad
- g) Parco eolico Porto Torres: potenza 34 MW n. 6 aerogeneratori da 5,6 MW/cad
- h) Parco eolico Abbila (Ulassai e Perdasdefogu - NU): potenza 44,8 MW - n. 8 aerogeneratori da 5,6 MW/cad
- i) Parco Eolico "Suni, Sagama, Scano di Montiferro (OR), Sindia e Macomer (NU)" (verifica amministrativa): potenza di 31 MW – n. 5 aerogeneratori da 6,2 MW/cad

- j) Impianto eolico "Sa Costa", Bonorva, Ittireddu, Mores (SS) (VIA PNRR-PNIEC): potenza 124 MW – n. 22 aerogeneratori da 6 MW/cad
- k) Parco eolico Nule (VIA regionale): potenza di 21 MW - n. 7 aerogeneratori da 3 MW/cad
- l) Parco Eolico "Serra Longa (VIA regionale): potenza di 30 MW – n. 10 aerogeneratori da 3 MW/cad
- m) Parco Eolico "Sindia" (VIA regionale): potenza di 78 MW – n. 13 aerogeneratori da 6 MW/cad

Inoltre, le coste della Sardegna sono attualmente interessate da ben 19 progetti (10 impianti a sud, 4 a Nordest, 4 nella costa occidentale e 1 al centro del mar Tirreno) per la realizzazione di impianti eolici offshore. In totale si arriverebbe alla installazione di 994 aerogeneratori offshore per una potenza complessiva di 15.990 MW!

Come detto precedentemente all'esame della Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale del MITE (CTVIA) e presso gli uffici Valutazione Impatti dell'Ass.to Reg.le all'Ambiente sono state presentate richieste per ulteriori 62 impianti eolici onshore da ubicare in Sardegna (3.655 MW) e 166 richieste per impianti fotovoltaici per una potenza di circa 4.930 MW.

Mentre le richieste di connessione alla rete elettrica presentate a TERNA sono ancora più corpose: 19,05 GW solare; 13,98 GW eolico; 23,76 GW eolico offshore (dati aggiornati a marzo 2023).

Nell'ipotesi che tutti questi impianti venissero autorizzati e realizzati si avrebbe una nuova potenza disponibile da FER di 57 GW, capace di produrre circa 93 TWh/anno, a fronte di un fabbisogno per l'isola di poco superiore ai 9 TWh/anno, dieci volte tanto! Una quantità di energia tecnicamente non assorbibile dalla malconca rete elettrica sarda, e tantomeno esportabile pur volendo tener conto del Tyrrhenian Link, peraltro ancora in fase embrionale.

Circa un sesto delle richieste di connessione presentate a TERNA di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile interessa la Sardegna. Si tratta di un carico non sopportabile dalla rete elettrica, ma soprattutto dalla comunità isolana, dal paesaggio, dai beni culturali, dai boschi, dal mare e dalle specie che li abitano.

Se è vero che le FER dovrebbero assicurare l'uscita della Sardegna dal carbone entro il 2025 (termine dubbio atteso il manifesto atteggiamento dilatorio), non può ignorarsi la non fungibilità delle fossili con le FER (in particolare per l'eolico), per le loro caratteristiche di variabilità e non programmabilità.

Le fluttuazioni delle FER obbligano ai fini della stabilità del sistema elettrico ad un incremento produttivo le centrali termoelettriche esistenti ed in particolare l'incostante intensità eolica induce nella rete oscillazioni di frequenza fuori dai parametri di legge e quindi non sostenibili per la rete stessa. A tale instabilità in assenza di storages si può sopperire solo con il ricorso a quelle CTE che si intenderebbe sostituire. Un corto circuito che si manifesta nel frequente ripetersi dell'overgeneration, fino a determinare fenomeni di inversione di potenza. L'incremento non programmato e non strutturato degli impianti da FER dilaterà i tempi per l'uscita dal fossile, incrementando il consumo dello stesso! La

Sardegna appare dunque destinata ad una crescita esponenziale del surplus energetico (nel 2021 già come detto al + 26%, mentre nel 2020 era del 37%) per l'ampia disponibilità di FER e l'incontrollato moltiplicarsi degli impianti.

L'attuale rete di trasmissione strutturata su tre ex poli industriali (Porto Torres, Sulcis, Cagliari) lungo una direttrice N-S, risulta incompatibile con una generazione da FER, che avrebbe necessità di una rete interconnessa e magliata, con nodi di conferimento prossimi ai consumi. In assenza di una logica di programmazione e pianificazione il moltiplicarsi dei megaimpianti da rinnovabili, se soddisfa gli interessi della speculazione, non potrà che rendere ancor più precarie le condizioni di funzionamento della rete di trasmissione.

Per tale motivo appaiono destinati ad essere vanificati gli obiettivi del PNIEC sul contenimento delle emissioni di CO₂. Non a caso le recenti Direttive europee sollecitano l'adozione di sistemi di produzione energetica diffusi sul territorio, sollecitano l'autoconsumo e disegnano modelli di energy community. In particolare, il documento sul Green New Deal della Commissione europea (dicembre 2019) e la Direttiva (UE) 2018/2001 sulla "Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" fanno specifico riferimento a produzioni e consumi energetici di tipo distrettuale e detta specifici indirizzi normativi sulle Comunità energetiche (CER) e sull'autoconsumo collettivo (AC), scenari alternativi a quelli delle concentrazioni produttive in poli industriali. Esplicito ed insistito è a tal fine il sistematico richiamo all'obbligo di dotarsi di


adeguati sistemi di storages (accumuli, produzione di vettori energetici alternativi, pompaggio idroelettrico ecc.) per il superamento delle criticità imposte dalle FER.

Si osserva che

- **Il progetto in esame ignora le descritte criticità**, elude le direttive europee, mentre punta a massimizzare i profitti derivanti da incentivi non condizionati dal mercato, da incertezze di consumi, da rischio di investimento. Perseguendo una tale direttrice si favoriscono le produzioni di energia concentrate e si spingono le multinazionali ad assicurarsi i contingenti resi disponibili dalle aste, mentre si marginalizza la generazione diffusa in palese contrasto con gli orientamenti Comunitari. Il progetto in esame viola, dunque, le linee programmatiche sulla transizione energetica dettate in sede europea, con il

duplice risultato di lasciare irrisolti i problemi climatici conseguenti alle emissioni di CO₂ e di devastare ambiente e paesaggio.

B) Assenza di programmazione e di pianificazione



Questi numeri evidenziano in tutta la loro crudezza la totale assenza di una seria pianificazione e governance in un settore così delicato e complesso per le implicazioni di carattere ambientale sociale ed economico quale quello dell'energia. Ulteriore conferma di questo colpevole laissez faire è data da un Piano energetico regionale della Sardegna fermo al 2015 e mai aggiornato e la mancata attuazione dei contenuti della legge delega nazionale n. 53 del 22 aprile 2021 e del D.lvo 199/2021 che impongono l'individuazione dei siti idonei e non idonei.

D'altra parte, lo stesso PNIEC sollecita una pianificazione energetica basata sull'adozione di sistemi di produzione energetica diffusi sul territorio ed incentiva l'autoconsumo. In ottemperanza a tale indirizzo sia il PNIEC che le recenti direttive europee del Green New Deal evidenziano la necessità di una produzione e consumo dell'energia localizzata all'interno di distretti energetici territorialmente definiti (individuati peraltro dallo stesso PEAR Sardegna) e dettano precise disposizioni normative sulla costituzione delle "Comunità energetiche".

Un quadro organico di linee programmatiche ed ineludibili dettati normativi dunque, che appare in totale distonia se non antitetico con il proliferare aggressivo e senza regole di impianti di produzione energetica di dimensioni sempre più colossali che soddisfano gli interessi economici delle multinazionali a danno della sostenibilità degli interventi e incuranti degli impatti ambientali che ne conseguono.

La programmazione energetica in Sardegna risulta essere costituita dai seguenti atti:

- PEARS vigente approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n° 34/13 de 12 agosto 2006; peraltro tale atto di pianificazione non risulta mai essere stato assoggettato a procedura di VAS d'obbligo
- DELIBERAZIONE N. 43/31 DEL 6.12.2010 avente ad Oggetto: "Predisposizione del Piano Energetico Ambientale Regionale e del Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili"
- DELIBERAZIONE N. 31/43 DEL 20.7.2011 avente ad oggetto "Predisposizione del Piano Energetico Ambientale Regionale. Direttiva di indirizzo politico con allegato l'Atto di indirizzo".
- DELIBERAZIONE N. 12/21 DEL 20.3.2012 avente ad oggetto "L.R. n. 3/2009, art. 6, comma 7. Piano d'azione regionale per le energie rinnovabili in Sardegna. Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili"
- DELIBERAZIONE N. 39/20 del 26.9.2013 avente ad oggetto "Piano Energetico ambientale regionale. Aggiornamento Delib. G.R. n. 31/43 del 20.7.2011".
- DELIBERAZIONE N. 4/3 DEL 5.2.2014 avente ad Oggetto: "Piano energetico ambientale regionale. Adozione e avvio della fase di consultazione."
- DELIBERAZIONE N. 5/1 del 28/01/2016 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il nuovo Piano Energetico ed Ambientale della Regione Sardegna 2015-2030. È del tutto assente l'approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale.

- Infine, con la DELIBERAZIONE N. 59/89 DEL 27.11.2020 avente ad Oggetto: “Linee di indirizzo strategico per l’aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna”, la Giunta Regionale ha deciso una revisione sostanziale del PEARS.

Da tale elenco risulta evidente la carenza di pianificazione in materia energetica della RAS e il conseguente caotico proliferare di richieste di autorizzazioni per impianti FER, motivate dal miraggio economico delle larghe disponibilità finanziarie garantite dai finanziamenti europei e dagli incentivi e non indirizzate a soddisfare un reale bisogno energetico isolano.

Pur nell’ambito di una discutibile assenza di governance è possibile evidenziare l’incoerenza del progetto con gli strumenti di programmazione ancora in itinere.

In particolare:

- *La tutela ambientale*

La Regione, in armonia con il contesto dell’Europa e dell’Italia, ritiene di particolare importanza la tutela ambientale, territoriale e paesaggistica della Sardegna; pertanto, gli interventi e le azioni del Sistema Energetico Regionale devono essere concepite in modo da minimizzare l’alterazione ambientale. In coerenza con questa impostazione tutti gli impianti di conversione di energia, inclusi gli impianti di captazione di energia eolica, fotovoltaica e solare aventi estensione considerevole per la produzione di potenza elettrica a scala industriale, dovrebbero essere localizzati in siti compromessi preferibilmente in aree industriali esistenti e comunque in coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

- *Il fabbisogno energetico elettrico*

I dati Terna al dicembre 2021 evidenziano i dati di produzione energetica esposti nel precedente paragrafo.

A fronte di un sistema di trasmissione locale con una rete non adeguatamente magliata ed ampiamente insufficiente per quanto concerne i cavi di collegamento con il continente (vedasi Delibera 39.20 del 26.9.13), la Sardegna produce un esubero energetico del 25,8% destinato ad aumentare costantemente, sia per il continuo e indiscriminato proliferare di nuovi impianti, sia per la continua contrazione dei consumi conseguenza della crisi industriale.

Energia richiesta in Sardegna


GWh 9.214,5

Deficit (-) Superi (+) della produzione rispetto alla richiesta

GWh +2.375,3 (+25,8%)

Supero 1973 = +14,0

Supero 2021 = +2.375,3



Dati TERNA 2021 - produzione energia elettrica Sardegna

I tre obiettivi imposti all'Italia dalla UE con il pacchetto per il clima e l'energia 2020, poi a cascata alla Sardegna tramite il burden sharing, sono stati raggiunti con largo anticipo ed ampiamente superati. Ma c'è di più. Considerata l'attuale incidenza di oltre il 40% di energia elettrica da FER sui consumi effettivi e gli indirizzi del PEARS in materia di contenimento energetico e produzione diffusa, sarebbe possibile conseguire in breve termine l'obiettivo della parity green.

La Giunta Regionale con Delibera n. 5/1 del 28/01/2016 ha adottato infatti il nuovo Piano Energetico ed Ambientale della Regione Sardegna 2015-2030 che tra gli altri obiettivi promuove l'autoconsumo istantaneo fissando nella percentuale del 50% il limite inferiore di autoconsumo istantaneo nel distretto per la pianificazione di nuove infrastrutture di generazione di energia elettrica. Viene esclusa la possibilità di realizzare impianti di produzione energetica di grandi dimensioni proprio per favorire la produzione diffusa. In sintesi, si intende porre fine in tal modo alla speculazione energetica sul suolo sardo da parte delle multinazionali ed incentivare l'autoconsumo.

Come già detto in precedenza la fonte eolica non è programmabile e quindi l'energia elettrica finisce per essere messa in rete in contemporanea con quella prodotta da quasi tutti gli altri impianti alimentati da FER (ad esclusione del solo idroelettrico). Ne consegue che la rete elettrica risulta sovraccaricata e per stabilizzarla per lunghi periodi di tempo gli impianti eolici risultano sottoutilizzati. La conseguenza è una produzione di energia elettrica che non viene immessa in rete. La potenza nominale fornita dalla Proponente è di fatto una potenza di picco. Essa è fornita dall'impianto solo nel caso in cui gli aerogeneratori risultano essere in piena attività, ma per la caratteristica della fonte non può esserne garantita continuità e certezza. Con l'avvento delle nuove tecnologie sul mercato dovrebbe essere

imposto a tale tipologia di impianti l'affiancamento di adeguati gruppi di storage, prescrizione sollecitata più volte da Direttive europee e sistematicamente disattesa in sede nazionale. Solo in tal caso potrebbe essere assicurata la potenza solo nominale dell'impianto e la continuità della fornitura.

A tale considerazione si aggiunga il fatto che ad esclusione di GSE, che tiene una contabilità degli impianti di produzione di energia da FER unicamente per gli aspetti economici, non esiste una mappa aggiornata di tutti gli impianti autorizzati con le relative localizzazioni, le caratteristiche tecniche e produttive. Una tale babele oltre a determinare pesanti impatti paesaggistici, consumo di suolo, danni ambientali, non consente una corretta programmazione sia in termini di utilizzo dell'energia che in termini di necessità produttive. Va inoltre rilevato che nessun miglioramento si è avuto in termini di riduzione di CO₂ e di gas climalteranti o inquinanti, perché le Centrali termoelettriche continuano a produrre energia elettrica in esubero pur essendo tutte fuori norma.

La colpevole assenza di pianificazione congestiona e condiziona la stessa attività degli uffici deputati al rilascio di autorizzazioni, concessioni e Nulla Osta, una criticità che viene strumentalmente colpevolizzata dalla politica agli occhi della opinione pubblica con lo scopo di ridurre controlli e processi partecipativi. In sintesi appare inconcepibile che una complessa fase storica come quella della transizione ad una società postindustriale a prevalente ispirazione ecologica, da attuarsi in un arco temporale relativamente contenuto, debba svolgersi all'insegna di un'anarchia liberista tesa al puro lucro.

Si osserva che

- Il progetto di realizzazione di un nuovo parco eolico appare in aperto contrasto con gli strumenti di pianificazione energetica e ambientale regionale.
- Costituisce una ulteriore manifestazione di speculazione energetica nell'ambito delle FER che ha contribuito a devastare ambiente e paesaggio sardo.
- Incrementa lo spreco di energia elettrica in una Regione che produce oltre i propri fabbisogni.
- Occorre una programmazione cogente, che non si limiti (come sinora avvenuto) a una mera dichiarazione d'intenti o una sterile elencazione di obiettivi non raggiungibili, che sia supportata da una normativa che impedisca il caotico moltiplicarsi di impianti di produzione con il conseguente duplice risultato negativo di lasciare irrisolti i problemi climatici e di devastare il territorio e larghi tratti di mare costieri.

C) Effetti cumulativi degli impatti

Per stessa ammissione della richiedente *“L'analisi di Studio non ha attualmente potuto analizzare la presenza di altri impianti simili esistenti o proposti in questa fase.”*¹

¹ Punto 2.2 del S.I.A. Altri progetti e impianti nell'area di studio (potenziali effetti cumulativi)

Eppure, basta aprire il portale del MASE per constatare la quantità di impianti che interessano la zona, l'area proposta per la realizzazione dell'impianto eolico è prossima infatti a diversi altri siti interessati all'installazione di analoghi impianti, con un impianto esiste addirittura una sovrapposizione. All'interno dell'area vasta in cui si trova il sito individuato per l'impianto proposto dalla Engie Trexenta srl sono state presentate richieste per i seguenti impianti:

- Società **Asja Serra srl** - impianto eolico di 56 MW - n. 9 aerogeneratori da realizzarsi nei comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Lunamatrona;
- Società **Giudecca Wind srl** - impianto eolico in località "Riu Mortoriu" della potenza nominale complessiva di 72 MW - n. 12 aerogeneratori da realizzarsi nei comuni di Escolca, Gergei, Mandas, Villamar (SU);
- Società **GRV Wind srl** - impianto eolico denominato "Su Merdegu" della potenza nominale complessiva di 42 MW - n. 7 aerogeneratori da realizzarsi nei comuni di Furtei, Villanovafranca, Sanluri e Villamar (SU);
- Società **Sorgenia Renewable Srl** - impianto eolico denominato "Monte Argentu" della potenza nominale complessiva di 66 MW - n. 11 aerogeneratori da realizzarsi nei comuni di Furtei, Samassi, Sanluri e Serrenti (SU).

In un raggio di 10 km dall'impianto sono state presentate numerose altre richieste per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica.

Non è presente nella documentazione alcuna tavola in cui per gli impianti esistenti e per i predetti, comprensivi dell'impianto eolico proposto, siano presi in esame gli effetti cumulativi sia nei confronti del paesaggio che dell'ambiente. Va peraltro evidenziato che a più vasta scala il moltiplicarsi di impianti industriali per la produzione di energia elettrica da FER, al di fuori di qualsiasi principio di pianificazione e programmazione, ma localizzati sulla base dei fattori ambientali favorevoli, sta provocando a livello regionale una trasformazione paesaggistica irreversibile, paragonabile alla deforestazione eseguita nell'800 per lo sfruttamento dei boschi. Anche in questo caso, infatti, fu messa in atto una manovra a fini speculativi per la produzione di energia da biomassa arborea. Ancora oggi interi contesti geografici isolani, spogliati della copertura boschiva soffrono di erosione e dissesti geologici irreversibili. Nel caso degli impianti alimentati da FER da una parte ettari di terreno pianeggianti vengono sottratti all'agricoltura per l'installazione di pannelli solari, dall'altra torri eoliche disseminate su crinali e pianori alterano lo skyline. Accade così che alture come quelle del Montiferru, del Limbara, del Goceano, dell'Anglona, del Sarrabus, del Sarcidano, della Barbagia, un tempo additate a modello paesaggistico ed ecosistemico risultino oggi omologabili allo squallore dei paesaggi industriali.

Procedendo su questa strada, non solo intere Comunità vengono depauperizzate del "paesaggio culturale identitario", ma si consente la prodromica insorgenza di un disastro paesaggistico caratterizzato dalla

presenza di scheletri tecnologici non più funzionali. Una insigne testimonianza è appresentata dal vicino parco eolico ENEL di Monte Arci.

Considerata pertanto la prossimità degli impianti si ritiene opportuno che gli impatti ambientali generati vengano esaminati cumulativamente e conseguentemente le procedure di VIA dovrebbero essere analizzate contemporaneamente.

In particolare, oltre all'area di visibilità dell'impianto, andrebbe valutato anche il modo in cui l'impianto viene percepito all'interno dell'area del bacino visivo, tenendo in opportuna considerazione l'impatto derivante dalla compresenza di più impianti. Effetti possono derivare dalla co-visibilità, dagli effetti sequenziali o dalla reiterazione, trasformando in maniera irreversibile ed estensivamente il paesaggio esistente. Di fatto la collocazione dell'impianto, comporterebbe un'alterazione della percezione spaziale e visiva del paesaggio naturale che per le sue caratteristiche costituisce testimonianza dell'unicità dei luoghi storici culturali tipici, oggetto di particolare tutela.

L'entità degli interventi che riguardano l'Area Vasta è considerevole, si tratta di una barriera formata da un centinaio di pale alte 200 mt, capaci ognuna di spazzare oltre 2 ettari di superficie aerea, che caratterizzerà in maniera negativa, ambiente, biodiversità e paesaggio delle regioni storiche della Marmilla, della Trexenta, del Sarcidano e del Campidano già interessate da numerosi impianti eolici che hanno occupato ettari di suolo agricolo e hanno trasformato il territorio spianando ampi spazi per la creazione dei percorsi, aree di sosta, aree di cantiere etc.. Una barriera così formata modificherà irreversibilmente una superficie aerea e terrestre di diversi ettari.

È necessario, pertanto, uno studio dei probabili impatti ambientali degli impianti proposti, dovuti, tra l'altro al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti negativi degli impianti.

La necessità della VIA cumulativa in casi come quello in esame è stata confermata dalla giurisprudenza amministrativa. Il Consiglio di Stato ha infatti affermato che sono illegittimi i provvedimenti «*effettuati valutando singolarmente ciascun sub-comparto, così perdendo di vista l'unitarietà (e dunque, l'aggressività per l'ambiente) dell'intervento che si andava a pianificare e, successivamente, ad autorizzare e realizzare [...] In tale contesto l'assenza di una valutazione complessiva ai fini della V.I.A. si pone in radicale contrasto con la sua ontologica finalità, che è quella di accertare gli effetti ultimi dell'intero intervento sull'ambiente, nonché di valutarne la compatibilità e/o di suggerire sistemi 'di minor impatto', senza esclusione della cd. 'opzione zero' [...] (Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760).*

Si osserva che

- L'effetto ambientale e paesaggistico del proliferare degli impianti che utilizzano le FER sfugge irrazionalmente ad ogni forma di programmazione e pianificazione determinando impatti

paesaggistici ed ambientali non sostenibili.

- Gli effetti di cumulo dovuti alla realizzazione degli impianti eolici dovrebbero essere valutati per le componenti principalmente interferite, ovvero paesaggio e impatto visivo, vegetazione e fauna, rumore. Si evidenzia inoltre la necessità, per quanto riguarda l'uso del suolo e gli aspetti socio-economici, di tenere in considerazione la presenza di un numero considerevole di strutture di fondazione di dimensioni molto rilevanti immerse nell'immediato sottosuolo, valutando l'effetto di tale interferenza nell'utilizzo agro-pastorale a cui verranno restituiti i terreni dopo la dismissione dell'impianto, considerate le lavorazioni, anche profonde, a cui possono essere sottoposti.

D) Testimonianze monumentali e culturali nella Marmilla e regioni limitrofe

Come riportato nel SIA e negli allegati alla VIA l'area interessata dall'impianto eolico in oggetto è caratterizzata dalla presenza di numerose testimonianze monumentali del periodo nuragico e medioevale e dei beni di grande valore storico e paesaggistico comprese le aree storiche urbanizzate.

L'impianto si inserisce in un contesto storico archeologico di grande pregio, che mostra una forte occupazione antropica fin dalla preistoria grazie anche alla forte vocazione agricola del terreno che lo rende favorevole all'insediamento umano.

In prossimità dell'impianto (a poche centinaia di metri dal generatore WTG07) si trova il villaggio nuragico di Sant'Antiogu, i resti di tombe dei giganti e il parco di Sant'Antiogu Becciu con annessa chiesa che risale al XVII secolo, recentemente ristrutturata a cura di un comitato di volontari e riaperta al culto. Nell'area sta crescendo un importante parco alberato ed è caratterizzata da un suggestivo punto panoramico. La vista da questo fantastico luogo sarà definitivamente compromessa dall'impianto industriale per la produzione di energia elettrica che sorgerà, con i suoi generatori alti 200 mt, a qualche centinaio di metri dal parco archeologico.

Anche i Nuraghi Cuccuru de su Casu Moiau e il Nuraghe Candela sono ubicati in prossimità degli aerogeneratori che si vorrebbe posizionare nella parte occidentale dell'impianto industriale.

La realizzazione dell'impianto industriale comprometterebbe il progetto in fase di avanzata realizzazione denominato "Sardegna verso l'Unesco", finalizzato al riconoscimento dei Monumenti della Civiltà nuragica nel Patrimonio Culturale Universale dell'Unesco.

Alcuni dei siti individuati nel progetto e già presentati all'attenzione dell'Unesco si trovano proprio nell'area scelta per installare l'impianto industriale in oggetto:

- Il nuraghe Genna Maria di Villanovaforru
- Il nuraghe Su Mulinu di Villanovafranca
- Il Santuario di Sant'Anastasia di Sardara.

Va evidenziato che la Relazione archeologica allegata al progetto si sofferma esclusivamente sugli aspetti inerenti il rischio archeologico, ovvero il rischio di rinvenimento di reperti nel corso delle opere di allestimento delle torri eoliche e delle infrastrutture a corredo (strade, piazzole ecc.)

Ciò che invece si ritiene rilevante e da dover prendere in esame è il contesto territoriale nel quale le testimonianze antiche sono collocate e il loro intimo connubio con le morfologie ambientali che risulterebbero stravolte dalla presenza delle torri, visibili peraltro per il loro gigantismo a distanze rilevanti. In altri termini quello che viene ignorato è il rapporto opera-contesto che risulta in tutta evidenza incongruo al di là del rispetto o meno delle distanze e della esiguità della zona buffer che pur nei limiti normativi denuncia nelle evidenze cartografiche intuitive interferenze.

La evidenza di una palese incompatibilità tra elementi all'altro come le torri eoliche e componenti consustanziali come le testimonianze archeologiche e paesaggistiche appare manifesta ove si consideri che la Marmilla detiene una parte rilevante del patrimonio culturale della Sardegna.

Si osserva che

- La presenza di testimonianze monumentali della storia e della preistoria sarda per la loro intima connessione con gli aspetti ambientali e la morfologia del territorio appare incompatibile con la presenza delle torri eoliche.

E) Impatto paesaggistico

È utile richiamare la definizione di paesaggio dell'art. 1 della Convenzione del paesaggio sottoscritta dall'Italia nel 2006 e divenuta legge italiana n. 14 gennaio del 2006.

"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni"

Tale concezione del paesaggio è transitata nel Codice dei BBCC (D.lgs 42/2004) ed è stata assunta a base per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna del 2006.

Risulta anche opportuno fare riferimento ai fondamenti metodologici contenuti nell'art. 1 del DPCM del 12 dicembre 2005 e da porsi a base della verifica di compatibilità paesaggistica delle opere da realizzare, in forza dell'art. 146, comma 3 del Codice dei BBCC. Due gli imprescindibili assiomi:

- il primo è quello della necessità di contribuire alla formazione di una coscienza collettiva preliminare di tutela del paesaggio, sviluppando nelle popolazioni il loro senso di appartenenza, attraverso la conoscenza dei luoghi;
- il secondo è l'obbligo di attuare nuove politiche di sviluppo del paesaggio-territorio, attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni centrali e locali nelle azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio, riconoscendo a questo una valenza che può agire da volano per lo sviluppo socio economico, attraverso l'individuazione di scelte condivise per la sua trasformazione.

Come vedremo nel corso di tutte le presenti Osservazioni il progetto viola sia sotto l'aspetto progettuale che sotto il profilo attuativo tali principi.

Per quanto concerne la componente ambientale del paesaggio la Relazione paesaggistica si limita ad una stringata quanto insufficiente elencazione di aspetti geomorfologici del contesto territoriale più prossimo all'area dell'impianto eolico. Una disanima decisamente insufficiente per delineare nell'area vasta uno dei contesti paesaggistici di "valore storico" dell'isola, non solo per gli aspetti naturalistici.

Si ricorda comunque che nell'area sono presenti vaste colture agricole di pregio oltre a macchia mediterranea.

Infatti le pale eoliche, le strade ed il cavidotto interni all'area produttiva dell'impianto eolico, dal punto di vista urbanistico ricadono nella zona E-agricola che include "aree di primaria importanza per le attività agricolo- produttive", la cui presenza è testimoniata dalla diffusa attività agricola rappresentata dalle numerose aziende fonte di reddito primaria per l'intero territorio e dalla capillare viabilità rurale.

Alcune eccellenze quali l'azienda agricola "Su Entu" con annessa cantina, che sorge peraltro in località Nuraxi Pusceddu, sono interessate da un'erigenda torre eolica a poca distanza e dal cavidotto il cui percorso transiterà all'interno dell'azienda agricola.

Le torri eoliche dovrebbero svettare sulle colline della Marmilla e sul suo unico e irripetibile paesaggio, raccordate da nastri sterrati o bitumati, autentiche ferite in un contesto arcaico ultimo rifugio del sacro.

L'area in cui verrà realizzato il nuovo parco eolico, composto da 7 aerogeneratori ognuno di altezza complessiva di 200 metri circa (oltre alle opere e ai manufatti di supporto), si distingue per il peculiare equilibrio tra componente naturalistica e presenza antropica resa evidente nella trama di appoderamento dei terreni coltivati e o destinati al pascolo; la spiccata stabilità del paesaggio agrario delle aree collinari sarde, apprezzabile in termini di omogeneità è difficilmente conciliabile con la sua capacità di sostenere le grandi opere connesse alle nuove strategie di approvvigionamento energetico. Interventi "radicali", come quelli in oggetto, non potranno prescindere da un articolato progetto di paesaggio che individui i caratteri strutturanti (materiali e culturali) dei contesti paesaggistici interessati, misuri preventivamente l'effettiva o potenziale idoneità delle aree e adegui ad esse il progetto dei nuovi impianti in termini di localizzazione, distanze, forme e materiali impiegati.

Quel che si intende contestare è il tentativo di ridurre l'impatto paesaggistico del campo eolico ad un ambito esclusivamente visivo. Sulla base di tale assunto il logico confronto si stabilisce con quella che per definizione è l'opzione zero, ovvero una lettura ed un'analisi del paesaggio ante e post intervento. Solo evidenziando l'alterazione del contesto, l'interferenza visiva e la distonia tra nuove tecnologie e forme modellate dal tempo, l'incongruo gigantismo delle torri in rapporto alla scala di natura che permea l'intero territorio sarebbe potuta emergere quella percezione della degradazione qualitativa del paesaggio conseguente all'introduzione delle pale eoliche.

Le metodologie utilizzate per descrivere l'intervento possono dunque al più restituire l'idea di un panorama osservato da un singolo e fuorviante punto di vista, arbitrariamente individuato, non certo rendere le emozioni di un osservatore che esperisce il territorio. Per tacere dell'impatto emozionale/visivo che il parco eolico introdurrebbe sulla presenza antropica più significativa, ovvero quella delle comunità locali!

Appare pertanto facilmente comprensibile il forte impatto visivo conseguente all'installazione di aerogeneratori di grande taglia. Gli aerogeneratori si collocherebbero in posizione frontale alle pendici sud orientali del monte Arbus e sarebbero ben visibili dall'intera piana del basso Campidano, dal Sarrabus-Gerrei, dal Sarcidano, dall'Oristanese, dai monti dell'Ogliastra e dalla Costa Verde.

Occorre dunque ritornare al dettato letterale della Convenzione, che pone in relazione diretta la componente ambientale con quella antropica e quindi culturale.

Si osserva che

- La Relazione paesaggistica e la documentazione fotografica allegata, oltre a non cogliere il significato di paesaggio secondo la definizione presente nel dettato della Convenzione di Firenze, ignora l'alto valore qualitativo dello stesso.
- In considerazione delle dimensioni delle torri eoliche, delle caratteristiche dell'impianto del tutto avulso dal contesto territoriale, delle alterazioni delle matrici ambientali l'opera appare in stridente contrasto con le componenti paesaggistiche consegnate dalla storia.
- Il parco eolico nella percezione della Comunità assumerebbe i connotati di una violenza dei valori sui quali la stessa Comunità fonda il suo principio identitario.

F) Contrasto con le disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale

L'impianto è in palese contrasto con gli articoli 28, 29 e 30 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPR che dettano prescrizioni e indirizzi per le aree ad utilizzazione agro-forestale.

Si richiama in particolare l'art. 29 e le sue prescrizioni:

"Art. 29 - Aree ad utilizzazione agro-forestale. Prescrizioni

1. La pianificazione settoriale e locale si conforma alle seguenti prescrizioni:

a) vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro-forestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti e fatto salvo quanto previsto per l'edificato in zona agricola di cui agli artt. 79 e successivi;

b) promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali, nonché il mantenimento degli agrosistemi autoctoni e dell'identità scenica delle trame di appoderamento e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree perturbate e nei terrazzamenti storici;

c) preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate.”

La realizzazione dell'impianto industriale viola tutte queste prescrizioni alterando i caratteri percettivi del contesto paesaggistico in cui verrebbe realizzato, considerato che la visibilità dell'impianto è rilevante e difficilmente mitigabile. L'installazione degli aerogeneratori interrompe la prospettiva aperta e caratteristica del paesaggio dal sapore arcaico, arricchito dalla presenza dei presidi nuragici, i quali si attestano, massimamente, sulle alture; la presenza delle torri eoliche, di altezza pari ai 200 metri, depaupera di fatto la struttura dei quadri paesaggistici godibili; la presenza dell'impianto industriale per la produzione di energia elettrica è rilevante soprattutto in riferimento ai vicini siti nuragici presentati all'attenzione dell'Unesco (segnalati al punto D delle presenti Osservazioni) sui quali incombono in maniera insostenibile, sia per ciò che concerne il grado oggettivo di percettibilità e sia anche per ciò che concerne l'alterazione del "paesaggio culturale" che qualifica l'area, caratterizzato dall'unione inscindibile dell'opera dell'uomo con il paesaggio agrario che si conserva da secoli.

Vale inoltre ricordare che le prescrizioni del PPR prevalgono sui piani, programmi e progetti nazionali e regionali, come recentemente stabilito dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato con sentenza N. 05186/2023:

<< 6.1. Il Collegio, in primo luogo, pone in rilievo che, ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004, il piano paesaggistico deve ritenersi prevalente sulla normativa dettata in materia ambientale. Infatti, il terzo comma del detto art. 145 dispone quanto segue: *“Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle norme di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”>>*

G) Contrasto con le scelte energetiche e produttive delle amministrazioni locali

Si vuole in primo luogo evidenziare l'attività delle Amministrazioni locali del territorio che, singolarmente e attraverso l'Unione dei Comuni, si sono impegnate per mettere a valore il connubio ambiente-territorio, ottenendo positivi risultati sotto il profilo della tutela del territorio oltreché sugli importanti obiettivi raggiunti dalle imprese locali.

Oltre all'impegno per la tutela e il restauro di numerose emergenze archeologiche e storiche, compresi i centri storici dei borghi, alcuni di questi Comuni hanno attivato negli anni una propria pianificazione energetica aderendo al Patto dei Comuni per lo sviluppo energetico sostenibile (comune di Sardara) o realizzando e mettendo in rete una propria comunità energetica per consentire a cittadini, attività produttive e allo stesso comune di autoprodursi una quota del proprio fabbisogno energetico (comune di Villanovaforru).

Si tratta di scelte energetiche da implementare e comunque in antitesi con i mega impianti industriali quali quelli proposti dalla società Engie Trexenta srl.

Da evidenziare l'alta vocazione agricola del Medio Campidano e della Marmilla, fonte di reddito principale per il territorio. Inoltre, i seminativi, le colture orticole, i vigneti e gli oliveti costituiscono un habitat privilegiato di foraggiamento e di riproduzione naturale per la fauna selvatica stanziale e rappresentano un ottimo sito di foraggiamento nel quale riposare, alimentarsi e riacquistare le energie per il proseguo della migrazione per l'avifauna migratoria, sia nella fase di migrazione post-riproduttiva che nella migrazione pre-riproduttiva. Fauna selvatica che può contare anche sulle numerose sorgenti naturali come punti d'abbeverata.

Si osserva che

L'impianto proposto contrasterebbe con le scelte fatte negli anni dagli amministratori locali, con le attività produttive in atto e apporterebbe una serie di modifiche all'ecosistema da danneggiare il delicato equilibrio naturale esistente.

H) Riduzione in pristino dell'area

Appare impossibile eseguire una valutazione economica attendibile dei devastanti impatti ambientali e paesaggistici che conseguirebbero alla realizzazione dell'impianto eolico. Si è visto che oltre gli interventi per la esecuzione dei plinti delle torri, per la realizzazione delle piazzole e della viabilità interna (volumi che superano i 50mila mc) diversi ettari di terreno verranno coinvolti nel corso della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto. In un contesto agro-pastorale quale quello in esame l'intervento finirebbe per assestare un colpo mortale all'economia primaria locale, impedendo la transizione a quella economia circolare che dovrebbe essere il principale obiettivo in contesti socioeconomici altrimenti votati all'estinzione. Il capitale naturale risulterebbe fortemente depauperato sia dalla realizzazione dell'impianto, sia per l'inevitabile irreversibilità dell'intervento. Si ritiene che una volta rimosse le torri e recuperati i materiali utili tutte le opere edili ed in particolare i basamenti di fondazione resteranno in situ. Per quanto concerne la viabilità di accesso e di servizio si suppone che non verrà ripristinato lo stato iniziale perché ormai da ritenersi acquisito nel paesaggio.

Infatti la "Rel.08 - Computo metrico dei lavori di dismissione" non prevede la rimessa in pristino delle immense superficie distrutte dalla realizzazione delle nuove vie di accesso, compreso l'allargamento e la

manomissione di tutte le strade di penetrazione agraria esistenti in zona, e ovviamente non ha previsto alcun costo per tali opere di rimessa in pristino della viabilità modificata, di quella creata ex-novo e della bonifica dei suoli compromessi.

È del tutto evidente che non esiste un “Piano di ripristino ambientale dell’area”, sia perché la demolizione delle opere in cls e lo smaltimento dei materiali di risulta avrebbero costi proibitivi – basamenti estesi circa 450 mq con una quantità di calcestruzzo superiore ai 1.000 mc cadauno - e cozzerebbero con l'impossibilità di reperire una discarica in grado di accogliere un tale volume di rifiuti. Di fatto la reductio in pristinum ad una situazione green field ante operam dei luoghi risulta impossibile.

Si osserva che

- È assente dal Piano di dismissione dell’opera qualsiasi impegno che garantisca il completo ripristino della situazione ambientale nella condizione ante operam.

I) La recente normativa sulle FER

L’art. 5 della legge 22 aprile 2021 n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020), riproposto dall’art. 20 del D.Lgs. 199 del 15.12.2021, introduce rilevanti innovazioni nel quadro normativo che regola le FER. Nell’ambito dell’esercizio della delega per l’attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 vengono infatti fissati nuovi principi e direttive sulla promozione dell’uso delle FER tra i quali:

Comma a) “Prevedere previa intese con la Conferenza Unificata ... una disciplina per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l’utilizzo di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa”

I criteri specifici di cui sopra vengono poi così precisati:

1. Disciplina intesa individuare le aree idonee all’installazione delle FER per il raggiungimento degli obiettivi PNIEC.
2. Processo programmatico di individuazione a carico delle Regioni da definirsi in un arco temporale di 6 mesi.

Nel successivo comma b) viene espressamente prescritto che nella “individuazione delle superfici e delle are idonee e non idonee” devono essere “rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull’ambiente, sul territorio e sul paesaggio...”

I principi ispiratori di tali norme innovano fortemente il quadro legislativo di riferimento per le FER, incardinato finora sul Dlgs. 387/2003. Alla luce di esse assumono oggi veste di legittimità le iniziative di alcune Regioni (Basilicata, Puglia, Sardegna) sempre censurate, che avevano individuato “motu proprio” attraverso lo strumento di specifiche Delibere le caratteristiche delle aree “idonee e non idonee”, nelle quali si sarebbero potuti allocare gli impianti eolici. Le nuove norme, pur se attraverso l’istituto delle intese, rimuovono di fatto l’assunto della “neutralità pianificatoria” e impongono non solo il principio della previsione di localizzazione e della programmazione degli impianti, ma dettano precisi criteri estesi all’intero comparto delle FER (non solo eolico dunque), fissando un termine temporale (6 mesi) per le Regioni.

Ne discende che il principio del favor, finora accordato alle FER per la “*massima diffusione delle rinnovabili*”, che si traduceva nella rimozione di qualsiasi vincolo imposta dalla normativa comunitaria (ante Direttiva 2018/2001), subisce una più ponderata contrazione al fine di limitare i prevedibili impatti sull’ambiente che potrebbero scaturire dalla disordinata accelerazione realizzativa imposta dagli obiettivi PNIEC. Si deve evidenziare che tale mutato orientamento aveva trovato già implicita anticipazione in una Comunicazione della Commissione Europea del 18.11.2020 (Documento di orientamento sugli impianti eolici e sulla normativa dell’UE in materia ambientale). Pur trattandosi di un documento non giuridicamente vincolante veniva in tale sede redatto un quadro complessivo degli impatti ambientali conseguenti agli impianti da FER ed al capitolo 4.1.1 “*Pianificazione strategica nell’ambito generale dell’energia eolica*” veniva affermato che “Al fine di riconciliare gli interessi della flora e della fauna selvatiche con la necessità di espandere l’energia rinnovabile, è necessario pianificare nuove infrastrutture in modo sinergico su un’area geografica estesa”. In altri termini si riconosceva la necessità di far precedere la realizzazione degli impianti da FER almeno da una pianificazione strategica di area vasta.

Peraltro i dati più recenti sull’avanzamento delle FER e i risultati attesi in termini di obiettivi PNIEC appaiono eloquenti. I dati TERNA relativi al 2021 evidenziano che il 97% della potenza elettrica da eolico risulta installata nell’Italia meridionale. Tale percentuale è destinata a crescere nei prossimi 7 anni in vista dell’obiettivo PNIEC per l’eolico, dal quale ci separa ancora uno scarto del 44%. La questione assume risvolti ancor più allarmanti se si scende alla scala di singole regioni. A titolo esemplificativo si evidenzia che per la sola Sardegna a tutto il 30 marzo c.a. sono state presentate a TERNA ben 208 pratiche con richiesta di connessione alla rete elettrica di nuovi impianti eolici onshore per una potenza complessiva di 13.980 MW, ovvero un incremento del 1.200% della potenza eolica finora installata nell’isola.

È ovvio che un tale carico impiantistico tenderà a localizzarsi in aree delimitate con favorevoli caratteristiche ambientali e a bassa antropizzazione, determinando in tal modo una crescita esponenziale della concentrazione degli aerogeneratori e di conseguenza una insostenibilità degli impatti.

Alla luce di una tale previsione ed in forza delle intervenute disposizioni normative appare dunque ineludibile la necessità di procedere ad una moratoria dei procedimenti autorizzativi attualmente in corso,

al fine di non svuotare di contenuti l'azione programmatica che le nuove normative europee e nazionali impongono.

In tale prospettiva si dovrebbe anche procedere alla revisione delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate dal MISE con D.M. 10.09.2010, ed in particolare alla riscrittura dell'allegato 4 (Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio) al fine di renderlo coerente con i nuovi principi ed indirizzi.

Si osserva che

- Alla luce della intervenuta normativa Comunitaria e nazionale appare ineludibile, in analogia a quanto previsto per la pianificazione urbanistica, l'adozione di misure di salvaguardia che prevedano la sospensione dei procedimenti in corso al fine di non vanificare il contenuto della redigenda disciplina, che dovrà individuare le aree idonee e non idonee all'installazione delle FER e il conseguente Processo programmatico di individuazione a carico delle Regioni

J) Aree Idonee (ai sensi del D.L. n° 199 dell'8/11/2021 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del già citato articolo 5 della legge delega n. 53 del 22 aprile 2021 il processo programmatico delle aree idonee è a carico delle Regioni. Queste, tuttavia, non possono procedere all'individuazione delle stesse perché sono ancora in attesa dei decreti attuativi del MITE (art. 20 D.Lgs. 199/2021): "Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, [...] da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili". Anziché 180 giorni ne son trascorsi ben 540 senza che i decreti attuativi siano stati emanati!

Il comma 8 dell'art. 20 del D.lvo 199/2021 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili) chiarisce dove al momento possono essere ubicati questi impianti:

"Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

omissis

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

omissis ..."

Appare pertanto contraddittorio che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, inadempiente sotto il profilo dell'emanazione dei decreti attuativi previste dalla legge delega e dal successivo decreto 199/2021, possa approvare impianti in palese contrasto con la stessa norma.

Si evidenzia che nella tavola RCP_04.pdf "Sistema delle tutele Aree Idonee (ai sensi del D.L. n°199 dell'8/11/2021 e ss.mm.ii.)" allegata allo studio, risulta evidente che gli aerogeneratori sono ubicati all'interno delle aree di rispetto di cui al comma c-quater) soprariportato.

Conclusioni

Le azioni delineate dalle strategie nazionali e internazionali per ridurre le emissioni climalteranti derivanti in primo luogo dall'uso dei combustibili fossili, finalizzate a contenere i devastanti effetti dei cambiamenti climatici sono essenzialmente basate sull'incremento dell'efficienza energetica, sul risparmio energetico, l'autoproduzione e l'incentivazione dei prosumers e su un maggior ricorso alle fonti rinnovabili e l'elettrificazione diretta o indiretta degli usi finali dell'energia.

Affinché queste azioni siano economicamente e socialmente sostenibili non possono contrapporsi alle attività esistenti nei territori, o sostituirsi alle aziende e imprese che operano in maniera responsabile, devono anzi favorire la nascita di economie che valorizzino il contesto culturale, economico e sociale del territorio, senza comprometterne l'uso, la bellezza e il bene culturale rappresentato dal paesaggio.

Italia Nostra Sardegna è fortemente convinta che la Sardegna, anche nella prospettiva del preoccupante quadro politico internazionale che sta causando in Europa una crisi energetica senza precedenti, può accelerare la transizione energetica e raggiungere, con ritorni sociali e ambientali ed economici positivi, gli obiettivi di decarbonizzazione anche prima del 2050. Evitando di sprecare ingenti capitali nella

realizzazione di infrastrutture finalizzate alla rigassificazione, lo stoccaggio e la distribuzione del gas: un combustibile fossile definito di transizione e in contrasto con la scelta di limitare gli effetti del cambiamento climatico.

Come ampiamente dimostrato nello studio <<SARDEGNA “ISOLA ZERO CO2” – Phase out 2025²>> a cura di Italia Nostra Sardegna, Cobas Cagliari, Unione Sindacale di Base Sardegna, WWF Sardegna.

Proprio l'assenza del gas ha favorito nell'isola l'uso dell'energia elettrica come principale vettore energetico mettendola al primo posto in Italia tra le regioni maggiormente elettrificate. Si tratta di incrementare i benefici derivanti dalla elettrificazione verde nella produzione di calore, acqua sanitaria e cucina nel settore residenziale, così come nel settore terziario e del turismo, e nei settori produttivi tipici del territorio come l'industria agroalimentare.

Proseguire in questa direzione significa indubbiamente abbandonare del tutto l'opzione gas e attivare politiche energetiche che contemperino la necessità di salvaguardia del territorio e di prosperità per le persone. In questo contesto appare fondamentale l'inclusione e la condivisione delle scelte a livello territoriale dove la transizione energetica ha un ruolo fondamentale per favorire l'implementazione di nuovi modelli economici ed energetici. Concretizzare in Sardegna l'attuazione della transizione energetica richiede una politica in grado di valorizzare e supportare le iniziative delle comunità e dei cittadini autoproduttori, accompagnare e valorizzare la loro azione di prosumers e di imprenditori responsabili, favorendo lo sviluppo di un ecosistema dell'innovazione rispettoso delle comunità locali.

Impianti industriali come quello proposto rappresentano un freno a tale auspicato percorso. La vocazione agricola, nella sua ricaduta paesaggistica, sociale e culturale costituisce il carattere peculiare dell'area oggetto di intervento, e ne definisce anche la prospettiva di sviluppo in riferimento alle produzioni eno-agro-alimentari di pregio e alle attività che da tale settore deriverebbero come indotto diretto o indiretto: servizi, produzione alimentare, turismo etc...

La realizzazione di un impianto di notevoli dimensioni come quello in progetto comporta una sottrazione significativa di risorse al territorio. Risorse materiali, quali la manomissione e distruzione dei segni dell'organizzazione agraria quali percorsi di penetrazione, muretti a secco, tracce dell'edificato storico etc., e risorse immateriali, direttamente collegabili al consumo del suolo e ad un suo sfruttamento svincolato da una strategia di sviluppo locale partecipato e sostenibile. Nel caso specifico, il primo e maggiore fattore di criticità riguarda l'estensione e la dimensione dell'opera, nonché la sua “durata”. Inoltre l'improponibile, per quei luoghi, altezza delle pale innesca un gigantismo sproporzionato che scardina i rapporti percettivi del vasto compendio caratterizzato dalle basse colline della Marmilla confinante con il Sarcidano e il Medio Campidano, aree già gravate peraltro dalla presenza di altri parchi eolici.

² SARDEGNA “ISOLA ZERO CO2” – Phase out 2025, Proposte operative per la decarbonizzazione della Sardegna Gennaio 2020 <https://mega.nz/file/at0iBIhJ#kHPnSOY8xOBBZwhPx17fKc1RUnGzTFX6YZRo1InQRbw>

PERTANTO

premesse che le sopra esposte "OSSERVAZIONI", presentate dall'associazione di categoria "**Warfree - Rete Imprenditori, Commercianti e Professionisti per la Pace e la Transizione Ecologica**", vengano motivatamente considerate nell'ambito del presente procedimento di valutazione d'impatto ambientale da parte delle autorità competenti, ai sensi degli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.,

SI CHIEDE

la declaratoria di non compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 25 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., per i sopra descritti motivi.

I Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 3 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero della transizione ecologica.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si dichiara di essere informati che i dati personali forniti saranno trattati dal Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica in qualità di titolare del trattamento, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti osservazioni sono presentate e per il quale la presente dichiarazione viene resa. Si dichiara inoltre di essere informati circa la natura obbligatoria del conferimento dei dati e che sono garantiti tutti i diritti previsti dall'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D.Lgs. 196/2003.

Iglesias, 16 giugno 2023

Distinti saluti



RETE WARFREE ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

Warfree - Rete Imprenditori,
Commercianti e Professionisti per
la Pace e la Transizione Ecologica

Sede legale: Via Firenze, 9 - 09016
Iglesias (SU) - C. F. 90043960922

Cinzia Guaita (Presidente)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cinzia Guaita'.

Arnaldo Scarpa (Co-presidente)



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura

06-01-03 - Servizio Territorio Rurale Agro-Ambiente e Infrastrutture

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

Oggetto: [ID: 9789] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furti (SU). Proponente: Engie Trexenta S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Osservazioni riguardanti la presenza di usi civici in un terreno interessato dal progetto.

In riferimento alla procedura V.I.A. di cui all'oggetto, si fa presente che un terreno interessato dal progetto é accertato come aperto all'esercizio dell'uso civico in favore dei cittadini residenti nel Comune di Sanluri.

La particella catastale interessata è in agro del Comune di Sanluri distinta in catasto al F. 21 mappale 130.

Per quanto sopra, si fa presente che gli interventi da effettuarsi in tutto o in parte su terre civiche saranno ammissibili esclusivamente nei limiti previsti dalla normativa di riferimento, ed in particolare l'art. 17 della L. R. 14 marzo 1994, n. 12, che dispone che Il mutamento di destinazione, anche se comporta la sospensione dell'esercizio degli usi civici sui terreni interessati, è consentito qualunque sia il contenuto dell'uso civico da cui i terreni sono gravati e la diversa utilizzazione che si intenda introdurre, ma la nuova utilizzazione non può comunque pregiudicare l'appartenenza dei terreni alla collettività o la reviviscenza della precedente destinazione quando cessa lo scopo per il quale il mutamento di destinazione viene autorizzato.

Sono da escludersi espropri.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'esistenza dell'uso civico, per i comuni per i quali è stato eseguito l'accertamento formale, è verificabile con la consultazione degli inventari generali delle terre civiche pubblicati sul sito web "SardegnaAgricoltura" nella apposita sezione dedicata agli usi civici.

L'inventario è un documento di natura ricognitiva costituito dagli elenchi relativi a ciascun Comune e accessibile mediante i link contenuti nella pagina sopra indicata.

Si precisa che eventuali errori o omissioni nell'individuazione dei terreni o nello stesso inventario non incidono sui diritti dei cittadini.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti o integrazioni.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Gianni Ibba



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

04-01-03 - Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari

Direzione Generale dell'Ambiente - RAS
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
e p.c. Servizio del Genio Civile Cagliari
lpp.gcc@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: VIA037 - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furti (SU). Proponente: Engie Trexenta S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Richiesta contributi istruttori.. Nota Richiesta integrazioni

Con la presente si riscontra la richiesta di contributi istruttori sull'intervento di cui all'oggetto, inoltrata dalla Direzione Generale dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, acquisita da questo Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari con prot. n. 22307 del 23/05/2023.

- RICHIAMATA la nota del M.A.S.E. prot. n. 80436 del 18.05.2023 (prot. D.G.A. n. 15377 di pari data) con cui si invitano i soggetti in indirizzo a voler inoltrare, per quanto di competenza, i propri contributi istruttori;
- VISTI gli elaborati grafici e testuali disponibili all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9808/14453>;
- PRESO atto che dall'esame dei suddetti elaborati grafici e testuali e, in particolare, quello denominato **EO MRMD-I_Rel_16** si rileva che l'intervento prevede interferenze con dei corpi idrici superficiali;
- ATTESO che l'individuazione delle interferenze e dei corpi idrici interessati è necessaria al fine dell'accertamento della titolarità della Regione Sardegna del diritto dominicale sui medesimi;
- RICHIAMATO l'art. 96 del R.D. n. 523/1904 secondo il quale nessuno può realizzare opere nel demanio idrico senza il permesso dell'Autorità Amministrativa;

SI COMUNICA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

che, al fine dell'accertamento della titolarità della Regione Sardegna del diritto dominicale sui beni inquadrabili nel novero del demanio idrico/idraulico interessati da interferenze per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, è necessario integrare gli elaborati grafici con la puntuale individuazione delle interferenze in corrispondenza dei corpi idrici e delle particelle catastali interessate.

Si coglie l'occasione per ricordare che particolari facoltà di godimento inerenti la realizzazione e l'esercizio di opere e manufatti che occupino, o attraversino in proiezione o in subalveo, delimitate porzioni di aree del demanio idrico possono essere assentite soltanto attraverso uno specifico atto di concessione, avente propriamente natura costitutiva. Fino all'emissione di tale provvedimento, il soggetto interessato non può vantare alcun titolo legittimo alla fruizione del bene con modalità differenziate rispetto alla generalità dei cittadini di un qualsiasi bene appartenente al demanio, tanto meno realizzare le opere se prevedono attraversamenti di tali beni. Poichè ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi dell' art.12 comma4 bis del D.Lgs. n. 387/2003, il proponente deve dimostrare la disponibilità delle aree demaniali su cui realizzare l'impianto ovvero può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l' apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, a tal proposito si informa codesto Ufficio che agli atti del Servizio scrivente non risulta pervenuta alcuna richiesta di concessione per l'occupazione delle aree demaniali in parola nè è stato avviato alcun procedimento per il rilascio del titolo concessorio. Tanto si rappresenta affinchè codesto Servizio possa valutare le azioni da intraprendere per il prosieguo del procedimento.

Il Direttore del Servizio

Sabina Bullitta

istruttore tecnico: Antioco Zucca